

**MINISTERO DELLE FINANZE**  
DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE



**IVA**  
**2001**

**ISTRUZIONI PER LA  
COMPILAZIONE DEI MODELLI  
DI DICHIARAZIONE IVA  
RELATIVA ALL'ANNO D'IMPOSTA 2000**

## INDICE ISTRUZIONI (\*)

<b>1. – MODELLI DI DICHIARAZIONE IVA RELATIVI ALL'ANNO 2000 - ISTRUZIONI GENERALI</b> ....	Pag. 5	<b>4. – ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI MODELLI</b> .....	Pag. 18
1.1 – <i>SOGGETTI CHE PRESENTANO LA DICHIARAZIONE IVA IN VIA AUTONOMA</i> .....	» 5	4.1 – <i>FRONTESPIZIO</i> .....	» 18
1.2 – <i>STRUTTURA DEI MODELLI</i> .....	» 5	4.1.1 – <i>DATI DEL CONTRIBUENTE E DEL DICHIARANTE</i> .....	» 18
1.3 – <i>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI ANNUALI NEL 2001</i> .....	» 6	4.1.2 – <i>QUADRO VX – DETERMINAZIONE DELL'IVA DA VERSARE O DEL CREDITO D'IMPOSTA</i> ...	» 20
1.4 – <i>PRINCIPALI MODIFICHE AI MODELLI</i> .....	» 7	4.1.3 – <i>NUMERO DI MODULI E SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE</i> .....	» 21
1.4.1 – <i>Frontespizio</i> .....	» 7	4.1.4 – <i>PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE</i> .....	» 21
1.4.2 – <i>Modulo</i> .....	» 7	4.1.5 – <i>VISTO DI CONFORMITÀ</i> .....	» 21
1.4.3 – <i>Richiesta di rimborso dell'IVA a credito</i> .....	» 8	4.1.6 – <i>CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA</i> .....	» 22
<b>2. – AVVERTENZE GENERALI</b> .....	» 8	4.2 – <i>MODULO</i> .....	» 22
2.1 – <i>TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI E PER I VERSAMENTI D'IMPOSTA</i> .....	» 8	4.2.1 – <i>QUADRO VA – INFORMAZIONI E DATI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ. Sezione 1 – Dati analitici generali</i>	» 22
2.2 – <i>SOGGETTI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE E SOGGETTI ESONERATI</i> .....	» 9	<i>Sezione 2 – Dati analitici - coesistenza di più regimi speciali IVA - casi particolari</i> .....	» 24
2.3 – <i>CASI PARTICOLARI DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI (FALLIMENTO, CESSAZIONE DI ATTIVITÀ)</i> .....	» 9	<i>Sezione 3 – Dati analitici - operazioni intracomunitarie ed importazione</i> ..	» 25
2.4 – <i>FIRMA DELLA DICHIARAZIONE</i> .....	» 10	<i>Sezione 4 – Dati riepilogativi</i> .....	» 25
2.5 – <i>ATTESTAZIONI DEI CAF, DEI PROFESSIONISTI E DEGLI INTERMEDIARI AUTORIZZATI</i> .....	» 10	4.2.2 – <i>QUADRO VB – CONTRIBUENTI MINIMI</i> .....	» 27
2.6 – <i>MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE</i> .....	» 10	4.2.3 – <i>QUADRO VC – ESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI: Acquisti e importazioni senza applicazione dell'IVA</i> .....	» 27
2.6.1 – <i>Determinazione dell'imposta</i> ....	» 11	4.2.4 – <i>QUADRO VE – DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI E DELL'IMPOSTA RELATIVA ALLE OPERAZIONI IMPO-NIBILI</i> .....	» 28
2.6.2 – <i>Determinazione degli imponibili (per i contribuenti che utilizzano il registro dei corrispettivi)</i> .....	» 11	<i>Sezione 1 – Conferimento di prodotti agricoli e cessioni da agricoltori esonerati</i> .....	» 29
<b>3. – MODULISTICA DA ADOTTARE IN RELAZIONE ALLE DIVERSE CATEGORIE DI CONTRIBUENTI</b> .....	» 12	<i>Sezione 2 – Operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali o professionali</i> ...	» 30
3.1 – <i>CONTRIBUENTI CON CONTABILITÀ IVA UNIFICATA</i> .....	» 12	<i>Sezione 3 – Altre operazioni</i> .....	» 31
3.2 – <i>CONTRIBUENTI CON CONTABILITÀ SEPARATE (art. 36)</i> .....	» 12	<i>Sezione 4 – Volume d'affari e totale imposta</i> .....	» 33
3.3 – <i>CONTRIBUENTI CON OPERAZIONI STRAORDINARIE (fusioni, scissioni ecc.) O ALTRE TRASFORMAZIONI SOSTANZIALI SOGGETTIVE</i> .....	» 13	4.2.5 – <i>QUADRO VF - AMMONTARE DEGLI ACQUISTI EFFETTUATI NEL TERRITORIO DELLO STATO, DEGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI E DELLE IMPORTAZIONI</i> .....	» 33
3.3.1. – <i>Trasformazioni di soggetti con contabilità IVA unificata</i> .....	» 14	4.2.6 – <i>QUADRO VG - DETERMINAZIONE DELL'IVA AMMESSA IN DETRAZIONE</i> .....	» 34
3.3.2. – <i>Trasformazioni di soggetti con contabilità separate (art. 36)</i> .....	» 14	<i>Sezione 1 – Agenzie di viaggio e turismo (art. 74 ter)</i> .	» 35
3.3.3. – <i>Ulteriori chiarimenti per la compilazione dei modelli nelle ipotesi di trasformazioni soggettive</i> .....	» 15	<i>Sezione 2 – Regime speciale per i beni usati (D.L. 41/1995)</i> .....	» 35
A) <i>Fusione (propria o per incorporazione)</i> .....	» 15	<i>Sezione 3 – Operazioni esenti</i> .....	» 36
B) <i>Scissione</i> .....	» 15	<i>Sezione 4 – Determinazione forfettaria dell'imposta o riduzione della base imponibile</i> .....	» 37
C) <i>Conferimento d'azienda</i> .....	» 16	<i>Sezione 5 – Imprese agricole</i> ...	» 38
D) <i>Altre ipotesi di trasformazioni</i> .....	» 16	<i>Sezione 6 – IVA ammessa in detrazione</i> .....	» 38
3.4 – <i>ENTI E SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE (art. 73)</i> .....	» 16	4.2.7 – <i>QUADRO VH - LIQUIDAZIONI PERIODICHE</i> .....	» 39
3.4.1. – <i>AVVERTENZE GENERALI</i> .....	» 16		
3.4.2. – <i>CASI PARTICOLARI: SOCIETÀ CONTROLLANTE O CONTROLLATA CHE HA INCORPORATO UNA SOCIETÀ</i> .....	» 18		
A) <i>Incorporazione di una società partecipante alla liquidazione di gruppo</i> .....	» 18		
B) <i>Incorporazione di una società non partecipante alla liquidazione di gruppo</i> .....	» 18		

(\*) **AVVERTENZE:** ove non diversamente specificato, gli articoli di legge richiamati si riferiscono al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni.

4.2.8 – QUADRO VK - SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE	» 40	Sezione 5 – Opzione agli effetti dell'IRAP	» 49
Sezione 1 – Dati della controllante	» 40	4.3 – MODELLO VR PER LA RICHIESTA DI RIMBORSO DEL CREDITO IVA	» 49
Sezione 2 – Determinazione dell'eccedenza d'imposta	» 40	4.4 – SOCIETÀ CONTROLLANTE - PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEL GRUPPO - MODELLO IVA 26PR/2001 - LIQUIDAZIONE DELL'IVA DI GRUPPO	» 50
Sezione 3 – Cessazione del controllo in corso d'anno	» 41	4.4.1 – QUADRO VS - DISTINTA DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO	» 50
4.2.9 – QUADRO VL - LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE	» 41	4.4.2 – QUADRO VV - LIQUIDAZIONI PERIODICHE DI GRUPPO	» 51
Sezione 1 – Determinazione dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta	» 41	4.4.3 – QUADRO VW - LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE DI GRUPPO	» 51
Sezione 2 – Determinazione dell'IVA a debito o a credito	» 42	4.4.4 – QUADRO VY - DETERMINAZIONE DELL'IVA DA VERSARE O DEL CREDITO D'IMPOSTA DI GRUPPO	» 53
4.2.10 – QUADRO VO - COMUNICAZIONI DELLE OPZIONI E REVOCHE	» 43	4.4.5 – QUADRO VZ - ECCEDENZE DETRAIBILI DI GRUPPO RELATIVE AGLI ANNI PRECEDENTI	» 53
Sezione 1 – Opzioni, rinunce e revoche agli effetti dell'IVA	» 43	4.4.6 – SOTTOSCRIZIONE DEL PROSPETTO	» 53
Sezione 2 – Opzioni e revoche agli effetti delle imposte sui redditi	» 48	<b>5. – SANZIONI</b>	» 53
Sezione 3 – Opzioni e revoche agli effetti sia dell'IVA che delle imposte sui redditi	» 48	5.1 – SANZIONI AMMINISTRATIVE	» 53
Sezione 4 – Opzione agli effetti dell'imposta sugli inasprimenti	» 49	5.2 – SANZIONI PENALI	» 54
		5.3 – PENE ACCESSORIE	» 54

## INDICE APPENDICE

1. ACCONTO IVA (Rigo VL29)	Pag. 55	16. IMPRESE AGRICOLE - DETERMINAZIONE DELL'IVA AMMESSA IN DETRAZIONE (Quadro VG - Sezione 5)	Pag. 68
2. AGENZIE DI VIAGGIO (Quadro VG - Sezione 1)	» 55	17. INTERMEDIARI E ALTRI SOGGETTI ABILITATI ALL'INVIO TELEMATICO	» 70
3. AGRICOLTURA	» 56	18. INVIO TELEMATICO DELLA DICHIARAZIONE	» 71
4. AGRITURISMO (Quadro VG - Sezione 4)	» 57	19. OPERAZIONI ESENTI (Quadro VG - Sezione 3)	» 72
5. ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO E DI SPETTACOLO	» 57	20. OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE ED IMPORTAZIONI (Quadro VA - Sezione 3)	» 73
6. BENI USATI (Quadro VG - Sezione 2)	» 60	21. OPERAZIONI RELATIVE ALL'ORO E ALL'ARGENTO	» 74
7. COESISTENZA DI PIÙ REGIMI SPECIALI (Quadro VA - Sezione 2)	» 63	22. OPZIONI E REVOCHE (Quadro VO)	» 77
8. CONTABILITÀ SEPARATE (Quadro VH)	» 63	23. PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - CODICE DI ATTIVITÀ (Rigo VA2)	» 77
9. CONTRIBUENTI MINIMI (Quadro VB)	» 64	24. RETTIFICHE DELLA DETRAZIONE (Art. 19-bis) (Quadro VG - rigo VG70)	» 77
10. CREDITI D'IMPOSTA (Righi VL28 e VL34)	» 64	25. ROTTAMI (Rigo VO7)	» 78
11. DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI (Quadro VE)	» 65	26. SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE	» 79
12. DICHIARAZIONE INTEGRATIVA (e ravvedimento operoso)	» 65	27. SOGGETTI COLPITI DA EVENTI ECCEZIONALI (Compilazione del rigo VA40 e del quadro VH)	» 80
13. ECCEDENZA DI CREDITO DI GRUPPO RELATIVA A SOCIETÀ EX CONTROLLANTE, COMPENSATA NELL'ANNO 2000 (Rigo VA43)	» 67	28. VERSAMENTI E RATEIZZAZIONE	» 81
14. ESPORTAZIONI ED ALTRE OPERAZIONI NON IMPONIBILI (Righi VE30 e VE32)	» 67		
15. EURO	» 68		

## IVA 2001

### 1. MODELLI DI DICHIARAZIONE IVA RELATIVI ALL'ANNO 2000 - ISTRUZIONI GENERALI

#### 1.1

#### Soggetti che presentano la dichiarazione IVA in via autonoma

La presentazione "in via autonoma" (cioè in forma non unificata) del modello di **dichiarazione IVA relativa all'anno 2000 (modello IVA 2001)** è prevista soltanto per alcune categorie di contribuenti, quali:

- le società di capitali e gli enti soggetti ad IRPEG nonché le società di persone con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare;
- le società controllanti e controllate, che effettuano la liquidazione dell'IVA di gruppo ai sensi dell'art. 73;
- i curatori fallimentari e i commissari liquidatori, per le dichiarazioni da questi presentate per conto dei soggetti falliti o sottoposti a procedura di liquidazione coatta amministrativa;
- i rappresentanti fiscali dei soggetti non residenti e senza stabile organizzazione in Italia, per le dichiarazioni presentate per conto dei loro rappresentati;
- particolari soggetti (ad es., i venditori "porta a porta"), qualora non siano tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata, in quanto titolari di redditi per i quali non sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi e dell'IRAP e se non sono sostituiti d'imposta.

**N.B.:** per ulteriori chiarimenti sui soggetti obbligati a presentare la dichiarazione IVA in forma non unificata si vedano le circolari n. 57 del 5.3.1999 e n. 68 del 24.3.1999.

#### 1.2

#### Struttura dei modelli

Il modello di dichiarazione IVA è a **struttura modulare** ed è costituito da:

- un **frontespizio** riepilogativo, contenente i dati del contribuente e la determinazione del conguaglio annuale IVA da versare o a credito (Quadro VX).

**Si avverte che deve essere utilizzato il frontespizio "IVA 2001", se la dichiarazione IVA viene presentata "in via autonoma", ovvero quello del modello UNICO 2001 se il contribuente è tenuto alla presentazione della dichiarazione unificata;**

- un **modulo**, composto di più fogli (Quadri VA-VB-VC-VE-VF-VG-VH-VK-VL-VO), che va compilato da tutti i soggetti per indicare i dati contabili e gli altri dati relativi all'attività svolta.

L'ente o società controllante deve comprendere nella propria dichiarazione anche il **prospetto IVA 26 PR/2001** (composto dei Quadri VS-VV-VW-VY-VZ) per l'indicazione dei dati relativi alla liquidazione dell'IVA di gruppo di cui all'art. 73 e al D.M. 13 dicembre 1979.

Inoltre, i soggetti che intendano richiedere il rimborso annuale dell'IVA a credito devono presentare anche il **modello VR/2001** al Concessionario della Riscossione.

I contribuenti con contabilità separate (art. 36) devono presentare un solo frontespizio ed un modulo per ogni contabilità separata. I dati riepilogativi di tutte le attività vanno indicati solo sul primo dei moduli compilati nei quadri VC, VH, VK, VO nonché nella sezione 4 del quadro VA e nella sezione 2 del quadro VL.

Nella particolare ipotesi in cui il contribuente abbia applicato, anche se in periodi diversi dell'anno, per effetto di particolari disposizioni, regimi differenti d'imposta (ad es.: regime normale IVA e regime speciale dell'agricoltura), è necessario compilare più moduli per indicare distintamente le operazioni relative a ciascun regime (vedi anche le istruzioni sub quadro VG).

Sulla parte superiore di tutti i fogli costituenti ogni modulo deve essere riportato il codice fiscale del contribuente e il numero progressivo del modulo di cui il foglio fa parte.

**In caso di dichiarazione costituita da un unico modulo su tutte le pagine deve essere riportato il numero "01".**

Inoltre, per ogni modulo compilato, occorre barrare le caselle (in fondo al Quadro VL) relative ai quadri compilati.

**ATTENZIONE:** ai fini della corretta compilazione della dichiarazione si precisa che qualora in un quadro non si abbiano dati o valori significativi da indicare, il quadro non deve essere compilato; il valore zero è infatti da considerare valore non significativo al fine dell'acquisizione dei dati. Di conseguenza non devono essere barrate le caselle relative ai quadri compilati (in calce al quadro VL) relativamente ai quadri con valori pari a zero e in assenza di altri dati richiesti.

In caso di fusioni, scissioni o di altre trasformazioni sostanziali soggettive, la società dichiarante (incorporante, società beneficiaria, ecc.) deve presentare, oltre a uno (o più moduli) per l'in-

dichiarazione dei propri dati), anche uno (o più moduli) per l'indicazione dei dati relativi a ciascuna società oggetto di trasformazione.

Il frontespizio deve contenere i dati dell'eventuale versamento di conguaglio annuale che, nell'ipotesi di più contabilità separate o di trasformazioni sostanziali soggettive, deve essere indicato considerando i dati relativi a tutte le contabilità tenute e a tutti i soggetti cui si riferisce la dichiarazione.

**Sia i modelli che le istruzioni sono "Euro conformi", cioè consentono al contribuente di indicare gli importi arrotondati all'unità di Euro ovvero alle mille lire.**

### 1.3

#### Modalità di presentazione delle dichiarazioni annuali nel 2001

**ATTENZIONE:** a partire dall'anno 2001, sono obbligati alla presentazione in via telematica di tutte le dichiarazioni previste dal D.P.R. n. 322 del 1998, compresa la dichiarazione annuale IVA, direttamente ovvero tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione, i contribuenti tenuti nel periodo di imposta cui si riferiscono le predette dichiarazioni alla presentazione delle dichiarazioni periodiche IVA ovvero alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'art. 4 dello stesso D.P.R. n. 322 del 1998 anche se contenuta nella dichiarazione unificata annuale.

Inoltre, sono in ogni caso obbligati alla presentazione in via telematica delle dichiarazioni le società di cui all'art. 87, comma 1, lettere a) e b), del TUIR. (Per ulteriori chiarimenti sulla trasmissione telematica vedi in Appendice alla voce "Intermediari ed altri soggetti abilitati all'invio telematico").

**Gli altri contribuenti che non rientrano nelle suddette categorie presentano la dichiarazione sul modello cartaceo ad un intermediario abilitato alla trasmissione in via telematica, ovvero ad una banca convenzionata o ad un ufficio postale.**

L'ufficio postale e la banca rilasciano una ricevuta e successivamente trasmettono i dati contenuti nella dichiarazione all'Amministrazione finanziaria in via telematica. Il servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte di poste e banche è gratuito.

Gli altri intermediari rilasciano al contribuente ricevuta della presentazione e copia della dichiarazione. Per il servizio di ricezione e trasmissione delle dichiarazioni i predetti intermediari possono chiedere un corrispettivo.

**N.B.:** per chiarimenti sull'individuazione degli intermediari abilitati all'invio telematico e sulle modalità di trasmissione dei modelli in via telematica vedasi in Appendice alle voci "Intermediari e altri soggetti abilitati all'invio telematico" e "Invio telematico della dichiarazione".

#### Responsabilità dell'intermediario abilitato

In caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni è prevista a carico dei soggetti indicati nel comma 3 dell'art. 3 del D.P.R. n. 322 del 1998 una sanzione amministrativa da lire 1 milione a 10 milioni (art. 7-bis, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241).

#### Prova della presentazione

La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla ricevuta della banca o dell'ufficio postale, ovvero dalla comunicazione dell'Amministrazione finanziaria attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata in via telematica direttamente o tramite uno dei soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e 3 dell'art. 3 del D.P.R. n. 322 del 1998.

#### Dichiarazione delle società aderenti alla liquidazione di gruppo (art. 73)

La presentazione della dichiarazione IVA da parte delle società controllanti e controllate (art. 73) deve essere effettuata con le seguenti modalità:

- le **società controllate** devono presentare ognuna la propria dichiarazione annuale, senza alcun allegato, e con le modalità sopra descritte;
- la **società o ente controllante** deve presentare la propria dichiarazione annuale, comprendovi anche il Prospetto IVA 26PR/2001 che riepiloga la liquidazione di gruppo. La società o ente controllante deve presentare inoltre al competente concessionario della riscossione il prospetto delle liquidazioni di gruppo (**Modello IVA 26 LP/2001**) allegando:
  - la copia del **Prospetto IVA 26 PR/2001**, facente parte della propria dichiarazione annuale;
  - le garanzie prestate dalle singole società partecipanti alla liquidazione di gruppo per i rispettivi crediti compensati;
  - la garanzia prestata dalla controllante per l'eventuale eccedenza di credito di gruppo compensata.

**1.4****Principali  
modifiche ai  
modelli**

Si illustrano di seguito le principali modifiche, di carattere generale, introdotte nei modelli di dichiarazione IVA 2001.

**N.B.:** *i righe dei quadri sono stati rinumerati incrementando la numerazione di una decina nel passaggio da una sezione a quella successiva, allo scopo di consentire eventuali futuri inserimenti di nuovi righe senza modificare ulteriormente la numerazione attuale.*

**1.4.1 – FRONTESPIZIO**

Nel **quadro VX** non sono più richiesti gli estremi del versamento e nel nuovo **riga VX2** (importo versato) è stato aggiunto il **campo 3** per l'indicazione delle eventuali eccedenze di versamento. Nel riquadro "Presentazione della dichiarazione", a scopo semplificativo, non viene più richiesta l'indicazione del protocollo assegnato dall'intermediario.

**1.4.2 – MODULO****Quadro VA (Informazioni relative all'attività)**

Il quadro quest'anno è composto da **4 sezioni**:

- la **sezione 1** risulta sostanzialmente immutata rispetto a quella dello scorso anno; è stato modificato il **riga VA5** e sono stati inseriti i **righe VA6** e **VA7**, a seguito delle modifiche normative sulla disciplina dell'oro intervenute nel corso del 2000 nonché il **riga VA11** riservato ai soggetti che svolgono attività nel settore del commercio elettronico;
- la **sezione 2**, di nuova istituzione, è stata prevista per l'indicazione di determinate operazioni occasionali da parte dei soggetti tenuti a compilare il quadro VG;
- la **sezione 3** contiene i medesimi dati (operazioni intracomunitarie ed importazioni) che lo scorso anno erano richiesti nella **sezione 3** del quadro VG;
- la **sezione 4** (dati riepilogativi) corrisponde alla **sezione 2** dello scorso anno e non contiene alcuna novità.

**Quadro VE (Operazioni attive) e VF (Operazioni passive)**

È stato inserito un nuovo riga, il **VE35**, per l'indicazione delle cessioni con addebito dell'IVA a carico dell'acquirente di oro industriale e argento puro ovvero di oro da investimento divenuto imponibile a seguito di opzione ai sensi dell'art. 10, n. 11.

**Quadro VG (Determinazione dell'IVA ammessa in detrazione)**

Il quadro quest'anno è composto di **6 sezioni** in quanto la sezione relativa alle "operazioni intracomunitarie ed importazioni" è stata trasferita nel quadro VA.

Nella **sezione 3** è stato aggiunto un riga, il **VG37**, per l'indicazione dell'imposta detraibile nei casi previsti dal comma 5-bis, dell'art. 19.

Nella **sezione 4** è stato aggiunto un riga, il **VG42**, riguardante il nuovo regime agevolativo per gli spettacoli viaggianti e i contribuenti minori.

**Quadro VK (Società controllanti e controllate)**

La **sezione 3** dello scorso anno è diventata la **sez. 1** e pertanto il **riga VK19** è diventato **VK1**. Alla **sezione 2** dello scorso anno, ora diventata **sezione 3**, da compilare nel solo caso di cessazione del controllo nel corso dell'anno, è stato aggiunto un riga per la sottoscrizione della controllante.

**Quadro VL (Liquidazione dell'imposta annuale)**

Il **riga VL11** dello scorso anno è stato suddiviso nei **righe VL22** e **VL23** per l'indicazione separata dei crediti IVA compensati con il modello F24, risultanti dalla dichiarazione relativa al 1999 e di quelli risultanti dai primi tre trimestri 2000.

**Quadro VO (Opzioni e revoche)**

Sono stati inseriti 4 nuovi righe: **VO13** (applicazione dell'IVA alle cessioni di oro da investimento), **VO14** (applicazione del regime ordinario per spettacoli viaggianti e contribuenti minori), **VO40** (applicazione dell'imposta sugli intrattenimenti nei modi ordinari) e **VO50** (determinazione della base imponibile dell'IRAP secondo le regole delle società commerciali per i soggetti pubblici che esercitano anche attività commerciali).

**Quadri VT e VS**

Il quadro VT è stato soppresso e il contenuto del **riga VT1** è stato trasferito nella nuova **sez. 3** del **quadro VS**.

**Quadro VW**

Il rigo **VW17** dello scorso anno è stato suddiviso nei rigi **VW22** e **VW23** per l'indicazione separata dei crediti IVA compensati con il modello F24, risultanti dal prospetto IVA 26PR per il 1999 e di quelli risultanti dai primi 3 trimestri del 2000.

**Quadro VY**

Sono stati eliminati gli estremi del versamento e nel nuovo **rigo VY2** è stato aggiunto il **campo 3** per l'indicazione delle eventuali *eccedenze di versamento*.

**1.4.3 – RICHIESTA DI RIMBORSO DELL'IVA A CREDITO**

Si pone in evidenza che anche per il 2000 deve essere utilizzato, per la richiesta di rimborso dell'eccedenza detraibile d'imposta risultante dalla dichiarazione annuale, il **modello VR/2001**.

Si sottolinea che la richiesta di rimborso deve essere presentata, in ogni caso, sia dalle persone fisiche sia dai soggetti diversi, direttamente al concessionario della riscossione competente. La richiesta stessa può essere prodotta anche prima della presentazione della dichiarazione annuale (a partire dal 1° febbraio 2001) ed anche nell'ipotesi in cui l'eccedenza chiesta a rimborso nel 2001 superi l'importo previsto dalla legge liquidabile direttamente da parte del concessionario. Rientrano in tale limite – fissato a partire dal 1° gennaio 2001 nell'importo di lire un miliardo per ciascun anno solare dall'art. 34 della legge finanziaria per l'anno 2001 – anche i crediti compensati nel mod. F24 nel corso dell'anno 2001. Allo scopo di indicare l'importo del rimborso da richiedere al Concessionario tenendo conto del predetto limite è stato inserito nel **rigo VR4** il **campo 2**.

Si ricorda che la richiesta di rimborso può essere presentata fino al termine stabilito dalle norme vigenti per la presentazione della dichiarazione IVA (in via autonoma o unificata).

**2. AVVERTENZE GENERALI****2.1****Termini per la presentazione delle dichiarazioni e per i versamenti d'imposta**

Secondo le disposizioni vigenti alla data di approvazione delle presenti istruzioni, la dichiarazione IVA relativa all'anno 2000 deve essere presentata:

- **in via autonoma**, nel periodo compreso tra il 1° febbraio ed il 31 maggio 2001, se presentata ad un intermediario abilitato ovvero ad una banca convenzionata o ad un ufficio postale. La presentazione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, è effettuata entro il 30 giugno 2001 (differito al 2 luglio 2001 in quanto il 30 giugno 2001 cade di sabato);
- in caso di **dichiarazione unificata**, secondo i termini previsti dagli articoli 2 e 3 dal D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.

Per quanto concerne le modalità di presentazione della dichiarazione si rinvia a quanto precisato al par. 1.3.

Ai sensi degli articoli 2 e 8 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, le dichiarazioni (compreso il Mod. VR) presentate **entro novanta giorni** dalla scadenza dei suddetti termini sono valide, salvo l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge. Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell'imposta che ne risulti dovuta.

**Reperibilità dei modelli**

I modelli di dichiarazione IVA (compreso il Mod.VR - richiesta di rimborso) e le relative istruzioni non vengono più stampati dall'amministrazione finanziaria ma sono resi gratuitamente disponibili in formato elettronico e possono essere prelevati dal sito internet del Ministero delle Finanze **www.finanze.it** nel rispetto delle caratteristiche tecniche stabilite nel decreto di approvazione.

**Si precisa che i suddetti modelli possono essere stampati in bianco e nero ovvero riprodotti in fotocopia dalla Gazzetta Ufficiale contenente il relativo decreto di approvazione.**

Nello stesso sito internet è disponibile altresì uno speciale formato elettronico per i soggetti che utilizzano sistemi tipografici ai fini della conseguente riproduzione.

**Versamenti**

Per le modalità e i termini di esecuzione dei versamenti si rinvia alle istruzioni del quadro VX ed all'Appendice alla voce "**Versamenti e rateizzazione**".

**2.2****Soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione e soggetti esonerati**

Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA tutti i contribuenti esercenti attività d'impresa ovvero attività artistiche o professionali, di cui agli articoli 4 e 5, titolari di partita IVA. Per la presentazione della dichiarazione da parte di particolari categorie di dichiaranti (curatori fallimentari, eredi del contribuente, società incorporanti, società beneficiarie in caso di scissione, ecc.) si vedano i successivi paragrafi 2.3 e 3.3.

Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA, in particolare, i seguenti soggetti d'imposta:

- i contribuenti che per l'anno d'imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all'art. 10, nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa degli obblighi di fatturazione e di registrazione ai sensi dell'art. 36 bis abbiano effettuato soltanto operazioni esenti. L'esonero non si applica se sono state registrate operazioni intracomunitarie (art. 48, comma 2, D.L. 331/1993) o siano state eseguite le rettifiche di cui all'art. 19-bis2 ovvero siano stati effettuati acquisti ai sensi dell'art. 17 comma 3 o 5 (oro e argento con il metodo del *reverse-charge*);
- i produttori agricoli esonerati da adempimenti ai sensi dell'art. 34, comma 6, primo e secondo periodo;
- gli esercenti **attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti** ed altre attività indicate nella tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, come modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell'**art. 74, sesto comma**, che non hanno optato per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari (Vedi Appendice alla voce: "**Attività di intrattenimento e di spettacolo**");
- le imprese individuali che abbiano dato in affitto l'unica azienda (cfr. circolari n. 26 del 19 marzo 1985 e n. 72 del 4 novembre 1986) e non esercitino altra attività rilevante agli effetti dell'IVA;
- i soggetti passivi d'imposta, residenti in altri stati membri della Unione Europea e senza stabile organizzazione in Italia, nell'ipotesi di cui all'art. 44, comma 3, secondo periodo del D.L. n. 331/1993, qualora abbiano effettuato nell'anno d'imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta;
- le associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 e all'art. 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133 e successive modificazioni, nonché le associazioni senza fini di lucro e le associazioni pro-loco di cui all'art. 9-bis del D.L. 30 dicembre 1991, n. 417, convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, che avendo esercitato l'opzione per l'applicazione delle disposizioni recate dalla citata legge n.398/1991, sono esonerate dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali (Vedi Appendice alla voce: "**Attività di intrattenimento e di spettacolo**").

**2.3****Casi particolari di presentazione delle dichiarazioni****A - Fallimento e liquidazione coatta amministrativa****Fallimento nel corso del periodo d'imposta (anno 2000)**

I curatori fallimentari o i commissari liquidatori, nel caso in cui la procedura concorsuale abbia avuto inizio nel corso dell'anno 2000, devono presentare la dichiarazione annuale IVA relativa a tutto l'anno d'imposta, comprensiva di due moduli: il primo, per le operazioni registrate nella parte di anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa (ricordandosi di barrare la casella del **rigo VA10**), e il secondo per le operazioni registrate successivamente a tale data. Nel caso in cui emerga un debito IVA relativo alle operazioni effettuate nella frazione d'anno antecedente all'apertura del fallimento (o di liquidazione coatta amministrativa) ed un credito IVA relativo alla frazione d'anno successiva, i detti saldi non possono essere compensati tra loro e, pertanto, in sede di compilazione del quadro VX, si deve riportare solo il credito relativo al secondo periodo (in corrispondenza del rigo VX3), mentre non deve essere indicato alcun importo nei rigi VX1 e VX2 (in quanto il debito dell'impresa fallita è suscettibile di insinuazione fallimentare).

Qualora invece per entrambi i periodi risulti un'imposta a debito, nei rigi VX1 e VX2 deve essere indicato solo il debito emergente dalla seconda frazione d'anno.

La dichiarazione IVA deve essere presentata in via autonoma entro il termine del **31 maggio 2001**. Le dichiarazioni presentate dal curatore vanno consegnate ad un ufficio postale ovvero ad una banca convenzionata o ad un intermediario autorizzato alla trasmissione telematica. Peraltro, il curatore, in possesso dei requisiti per richiedere l'abilitazione alla citata trasmissione, ha comunque facoltà di trasmettere in via telematica la dichiarazione annuale dell'IVA.

Si precisa che, relativamente alle operazioni registrate nella parte dell'anno solare anteriore al-

la dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, i predetti soggetti sono altresì tenuti a presentare, al competente Ufficio IVA (o all'Ufficio delle Entrate, se istituito) ed entro 4 mesi dalla nomina, apposita dichiarazione ai fini della eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale. Tale dichiarazione deve essere redatta utilizzando lo specifico modello IVA 74-bis, che non consente, peraltro, di richiedere il rimborso dell'eventuale eccedenza di credito risultante da tale modello (cfr. R.M. 12-7-1995, n. 181/E).

### **Fallimento dopo la chiusura del periodo d'imposta (anno 2001)**

Entro 4 mesi dalla data della nomina deve essere presentata dai predetti soggetti, con le modalità ordinarie, la dichiarazione IVA, relativa a tutto l'anno precedente, nella particolare ipotesi in cui la procedura concorsuale abbia avuto inizio nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il termine di scadenza previsto dalla legge per la presentazione della dichiarazione annuale IVA e la relativa dichiarazione non risulti già presentata dal contribuente fallito o posto in liquidazione coatta amministrativa.

### **B - Cessazione dell'attività**

I soggetti che hanno cessato l'attività sono tenuti, ai sensi dell'art. 35, comma 4, alla presentazione dell'ultima dichiarazione annuale nell'anno successivo a quello in cui l'attività è cessata, entro i normali termini.

In particolare, per le imprese, si precisa che l'attività si intende cessata alla data di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell'azienda.

Nella particolare ipotesi in cui un contribuente nel corso dell'anno 2000 abbia cessato l'attività (con conseguente cancellazione della partita IVA) e poi nel corso dello stesso anno abbia ripreso la stessa o altra attività (con apertura di una nuova partita), egli deve presentare ai fini dell'IVA un'unica dichiarazione costituita da:

- un **frontespizio**, nel quale devono essere indicati nella parte anagrafica la partita IVA corrispondente all'ultima attività esercitata nell'anno 2000 e, nel quadro VX, i dati riepilogativi di entrambe le attività;
- un **modulo**, in cui devono essere riportati i dati relativi alla prima attività esercitata nell'anno indicando, in particolare, nel rigo VA1 la corrispondente partita IVA;
- un **modulo**, in cui devono essere riportati i dati relativi alla seconda attività (senza, in questo caso, compilare il rigo VA1).

Si precisa che, in tale fattispecie, per la corretta compilazione della dichiarazione può farsi riferimento a quanto illustrato nelle istruzioni in relazione ai casi di trasformazione sostanziale soggettiva (par. 3.3).

Le precedenti indicazioni devono essere seguite nel caso di presentazione della dichiarazione IVA sia in forma autonoma che unificata (cfr. la circolare n. 68 del 24 marzo 1999).

## **2.4**

### **Firma della dichiarazione**

La dichiarazione deve essere sottoscritta dal contribuente ovvero da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, o da uno degli altri soggetti dichiaranti indicati nella **Tabella 1 "Codice di carica"** riportata al par. 4.1.1.

La firma va apposta nello specifico riquadro sul frontespizio, in forma leggibile.

Nell'apposito riquadro riservato ad altro dichiarante diverso dal contribuente devono invece essere indicati i dati relativi al sottoscrittore, ivi compreso il codice di carica.

## **2.5**

### **Attestazioni dei CAF, dei professionisti e degli intermediari autorizzati**

Si ricorda che, in calce al frontespizio del modello di dichiarazione sono previsti tre specifici riquadri:

- il primo, riservato all'intermediario che assume l'impegno a trasmettere la dichiarazione in via telematica;
- il secondo, riservato al Caf o al professionista che appone il visto di conformità;
- il terzo, riservato al professionista che attesta la certificazione tributaria.

## **2.6**

### **Modalità di compilazione della dichiarazione**

Al fine di avere la massima chiarezza, la trascrizione dei dati deve essere effettuata esclusivamente entro le apposite caselle, possibilmente a macchina o a mano con carattere stampatello. Non vanno riportati dati e notizie non richiesti.

Tutti gli importi indicati in dichiarazione devono essere arrotondati alle 1.000 lire superiori se le ultime 3 cifre superano le 500 lire, o a quelle inferiori in caso contrario.

Si segnala che per facilitare la compilazione in migliaia di lire, negli spazi relativi agli importi arrotondati, sono stati prestampati tre zeri che rappresentano le ultime tre cifre dell'importo da scrivere nelle corrispondenti caselle.

In caso di compilazione della dichiarazione in Euro occorre barrare, l'apposita casella e gli importi devono essere indicati in unità di Euro, arrotondando l'importo per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di Euro o per difetto se inferiore a detto limite (vedi Appendice alla voce "EURO"). Se gli importi sono indicati in Euro, non si deve tener conto dei tre zeri finali (prestampati), che riguardano esclusivamente i contribuenti che indicano gli importi in lire.

### 2.6.1 – DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA

Nei **quadri VE e VF** sono previste, per le operazioni assoggettate ad IVA, *due colonne*: la prima per l'indicazione dell'imponibile e la seconda per l'indicazione, in corrispondenza delle singole aliquote, della relativa imposta.

Al riguardo, si precisa che l'imposta da indicare nella seconda colonna deve essere determinata moltiplicando l'imponibile evidenziato nella prima colonna per la rispettiva aliquota o percentuale di compensazione.

Può verificarsi che l'imposta così calcolata non coincida esattamente con quella concretamente applicata ed annotata nei registri IVA.

L'eventuale differenza può derivare da:

- arrotondamenti d'imposta operati in fattura (art.21, comma 2, n. 5);
- imposta indicata in fattura in misura superiore a quella reale (art. 21, comma 7) in ordine alla quale non sia stata annotata la variazione in diminuzione;
- variazioni in aumento e in diminuzione di sola imposta registrate nell'anno 2000 ma relative ad operazioni registrate in anni precedenti;
- arrotondamenti a lire 1.000 o all'unità di Euro operati in dichiarazione.

Tale differenza va riportata nei rigli appositamente predisposti nei vari quadri per l'indicazione delle variazioni ed arrotondamenti di imposta.

### 2.6.2 – DETERMINAZIONE DEGLI IMPONIBILI (PER I CONTRIBUENTI CHE UTILIZZANO IL REGISTRO DEI CORRISPETTIVI)

I contribuenti di cui all'**art. 22**, per i quali l'emissione della fattura non è obbligatoria se non è richiesta dall'acquirente, devono determinare l'ammontare complessivo delle operazioni al netto dell'IVA incorporata, e cioè mediante diminuzione dei corrispettivi di un importo risultante dall'applicazione delle seguenti percentuali stabilite in relazione alle diverse aliquote d'imposta:

aliquota	2%	percentuale	1,95%
aliquota	4%	percentuale	3,85%
aliquota	8,50%	percentuale	7,85%
aliquota	9%	percentuale	8,25%
aliquota	10%	percentuale	9,10%
aliquota	20%	percentuale	16,65%

La determinazione dell'imponibile dei corrispettivi registrati al lordo dell'imposta può essere effettuata, in alternativa all'adozione delle dette percentuali di scorporo, dividendo l'ammontare lordo dei corrispettivi registrati per 102, 104, 108,5, 109, 110 e 120, in relazione alle diverse aliquote applicate, e moltiplicando il quoziente per 100, con arrotondamento del prodotto, per difetto o per eccesso, all'unità più prossima.

Si fa presente che per le aliquote 7, 7,5 e 12,5 la determinazione dell'imponibile deve essere effettuata dividendo l'ammontare lordo dei corrispettivi registrati, rispettivamente per 107, 107,5 e 112,5 e moltiplicando il quoziente per 100, con l'arrotondamento sopra descritto.

Gli imponibili così determinati vanno riportati nella colonna degli imponibili, in corrispondenza dell'aliquota prestampata, arrotondati alle lire 1.000.

L'imposta va calcolata moltiplicando ciascun imponibile per la corrispondente aliquota; gli importi così calcolati devono essere riportati arrotondati alle lire 1.000.

#### Esempi:

##### 1) Applicazione delle percentuali di scorporo

Totale dei corrispettivi al 20%	L. 1.000.000
16,65 dei corrispettivi	» 166.500
Imponibile	» 833.500
Imponibile arrotondato	» 833.000
IVA (20% di 833.000)	» 166.600
Imposta arrotondata	» 167.000

## 2) Applicazione del metodo matematico

Totale dei corrispettivi al 20%	L. 1.000.000
Imponibile = $\frac{1.000.000 \times 100}{120}$	= » 833.333
Imponibile arrotondato	» 833.000
IVA (20% di 833.000)	» 166.600
Imposta arrotondata	» 167.000

### 3. MODULISTICA DA ADOTTARE IN RELAZIONE ALLE DIVERSE CATEGORIE DI CONTRIBUENTI

#### 3.1

##### Contribuenti con contabilità IVA unificata

Come prima evidenziato (vedi par. 1.2), i contribuenti con contabilità unificata agli effetti dell'IVA, se tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA, devono compilare il modello di dichiarazione, avente struttura modulare, costituito da:

- un **frontespizio** riepilogativo contenente, in particolare, i dati del contribuente, l'importo del conguaglio annuale nonché la sottoscrizione della dichiarazione;
- un **modulo**, composto di più fogli (Quadri VA - VB - VC - VE - VF - VG - VH - VK - VL - VO), che va compilato da tutti i soggetti per indicare i dati contabili e gli altri dati relativi all'attività svolta;
- inoltre, il **modello VR/2001** è da compilare soltanto in caso di richiesta di rimborso dell'IVA a credito, e va presentato esclusivamente al Concessionario della riscossione territorialmente competente.

#### 3.2

##### Contribuenti con contabilità separate (art. 36)

Come detto in premessa (sub par. 1.2) i contribuenti che hanno esercitato più attività per le quali hanno tenuto, per obbligo di legge o per opzione, la contabilità separata ai sensi dell'art. 36, devono compilare, oltre al frontespizio, tanti moduli quante sono le contabilità tenute.

In particolare, si precisa che:

- i dati da indicare nelle sezioni 1, 2 e 3 del quadro VA e nella sezione 1 del quadro VL, nonché nei quadri VE, VF e VG riguardano ogni singola contabilità separata;
- invece i dati da comprendere nella sezione 4 del quadro VA e nella sezione 2 del quadro VL nonché nei quadri VC, VH, VK e VO riguardano il complesso delle attività svolte dal contribuente e devono, quindi, essere riepilogati in un solo modulo, e precisamente sul primo modulo compilato (per motivi di uniformità di comportamento).

**ATTENZIONE: si precisa che nel caso di esercizio di più attività, tra le quali figurino anche un'attività per la quale è previsto l'esonero dalla presentazione della dichiarazione IVA, per quest'ultima attività non sussiste l'obbligo di inserire nella dichiarazione il modulo ad essa relativo (es. agricoltori di cui all'art. 34, comma 6, 1° e 2° periodo; esercenti attività di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma).**

Si pone in evidenza che i contribuenti obbligati per legge (art. 36, commi 2 e 4) alla tenuta di contabilità separate per le attività esercitate devono far riferimento, per stabilire la periodicità mensile o trimestrale (mediante opzione) delle liquidazioni dell'IVA, ai rispettivi volumi di affari. Invece i contribuenti che adottano contabilità separate in seguito ad opzione volontaria, devono far riferimento, ai detti fini, al volume d'affari complessivo di tutte le attività esercitate.

Conseguentemente, in caso di tenuta di contabilità separate per obbligo di legge, può verificarsi che il contribuente sia tenuto ad eseguire liquidazioni mensili per una (o più) attività e trimestrali per altre attività. Invece, in caso di tenuta di contabilità separate per opzione volontaria, il contribuente deve fare riferimento al volume d'affari complessivo (relativo a tutte le attività esercitate) al fine di determinare la periodicità delle liquidazioni. Tuttavia si chiarisce, che nell'ipotesi in cui il volume d'affari complessivo non risulti superiore ai limiti previsti dall'art. 7 del D.P.R. 14 ottobre 1999 n. 542, è possibile optare per le liquidazioni trimestrali limitatamente a una o più contabilità tenute.

Si precisa che non concorrono alla determinazione del volume di affari i passaggi interni tra attività separate.

Pertanto tali passaggi, compresi nel quadro VE dei singoli moduli in quanto assoggettati al tributo, vanno indicati, unitamente alle cessioni di beni ammortizzabili, nel rigo VE39, al fine di ridurre il volume d'affari.

Va evidenziato che i passaggi interni di beni all'attività di commercio al minuto di cui all'art.

24, terzo comma (attività che liquidano l'IVA con la c.d. ventilazione delle aliquote), e da questa ad altre attività, non sono soggetti all'imposta e non vanno indicati al rigo VE39.

**Si precisa inoltre che per effetto della nuova disciplina del mercato dell'oro, dettata dalla legge 17 gennaio 2000, n. 7, i contribuenti che effettuano operazioni relative all'oro rientranti sia nella disciplina di cui all'art. 19, terzo comma, lett. d), del DPR n. 633/72 che in quella del successivo comma 5-bis, devono necessariamente provvedere alla contabilizzazione separata delle relative operazioni e compilare due distinti moduli, al fine di evidenziare distintamente l'IVA ammessa in detrazione.**

### 3.3

#### **Contribuenti con operazioni straordinarie (fusioni, scissioni ecc.) o altre trasformazioni sostanziali soggettive**

Si precisa che nei casi di **trasformazioni sostanziali soggettive** si verifica, in linea generale, una situazione di continuità tra i soggetti partecipanti alla trasformazione (modificazione di ditta individuale in società, cessione o donazione di azienda, successione ereditaria, ecc.).

In particolare, qualora durante l'anno d'imposta siano state effettuate fusioni, scissioni, conferimenti d'azienda o altre trasformazioni sostanziali soggettive che abbiano comportato la cessione del credito o del debito IVA, la dichiarazione IVA non deve essere presentata dal **dante causa** (società incorporata, società che si è scissa, soggetto conferente, donante, ecc.) ma dall'**avente causa** (società incorporante, società beneficiaria, soggetto conferitario, donatario, ecc.), in via autonoma o unificata, e deve essere costituita, oltre che dal frontespizio, da due moduli (o da più moduli in relazione al numero dei soggetti interessati dall'operazione) contenenti, rispettivamente, i dati delle operazioni riferibili al dante causa nella frazione d'anno antecedente alla c. d. trasformazione ed i dati delle operazioni riferibili all'avente causa.

In riferimento alla data in cui si verifica la trasformazione dei soggetti interessati possono verificarsi le due ipotesi sotto illustrate, per ciascuna delle quali si forniscono chiarimenti per la compilazione dei quadri.

#### **1) Trasformazione avvenuta durante l'anno 2000**

In tale caso la società risultante dalla trasformazione (società conferitaria, società risultante dalla incorporazione o dalla modificazione, ecc.) deve presentare il modello composto di due moduli: uno per se stessa, contenente dati delle operazioni effettuate nel corso del 2000, e uno per l'indicazione dei dati concernenti l'attività svolta dall'altro soggetto (società conferente, società incorporata o società modificata, ecc..) per la prima frazione d'anno fino all'ultima liquidazione eseguita prima della trasformazione, secondo le modalità di seguito descritte. Sul frontespizio della dichiarazione devono perciò essere indicati la denominazione o ragione sociale, il codice fiscale, la partita IVA della società risultante dalla trasformazione nonché, in caso di conguaglio dell'IVA a debito, deve essere indicata nel rigo VX1, la somma algebrica dei saldi relativi ad ogni modulo ovvero, in caso di credito, tale dato va indicato al rigo VX3. Inoltre, nel modulo relativo all'attività svolta dall'altro soggetto deve essere indicata, nel rigo VA1, la partita IVA di tale soggetto. Su ciascuno dei due moduli deve essere indicato il codice fiscale della società dichiarante (cioè quella risultante dalla trasformazione) e compilata anche la sezione 4 dei quadri VA e la sez. 2 dei quadri VL.

Conseguentemente, il soggetto conferente, incorporato ecc., non deve presentare la dichiarazione IVA relativa all'anno 2000.

#### **2) Trasformazione avvenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2001 e la data di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa al 2000**

In tale fattispecie, poiché l'attività per il 2000 è stata svolta dal soggetto conferente, incorporato, ecc. si possono verificare le seguenti ipotesi:

**A)** nel caso di conferimento o trasferimento di azienda (a titolo oneroso o gratuito), se nell'atto le parti non hanno stabilito espressamente che il debito o il credito relativo all'IVA resta in capo al soggetto conferente o cedente (o incorporato ecc.), la società risultante dalla trasformazione deve presentare la dichiarazione IVA per l'anno 2000 indicando i dati del soggetto conferente, ecc., nella parte riservata al contribuente e i propri dati nel riquadro riservato al Dichiarante, e riportando il valore 9 nella casella relativa al codice di carica.

Conseguentemente, il soggetto conferente, ecc., non dovrà presentare la dichiarazione IVA relativa all'anno 2000;

**B)** se, invece nell'atto di conferimento o di cessione è espressamente stabilito che il debito o il credito relativo all'IVA resta di spettanza del soggetto conferente o cedente, quest'ultimo deve presentare la propria dichiarazione IVA relativa all'anno 2000.

Naturalmente, nell'ipotesi di successione ereditaria gli adempimenti, secondo le modalità sopra descritte, sono effettuate in ogni caso dagli eredi.

### 3.3.1 – TRASFORMAZIONI DI SOGGETTI CON CONTABILITÀ IVA UNIFICATA

Nelle ipotesi di fusioni, scissioni, conferimenti di azienda o di altre trasformazioni sostanziali soggettive (es. modificazione di ditta individuale in società di persone, successione ereditaria), il contribuente dichiarante deve compilare:

- il **frontespizio**, nel quale deve indicare i propri dati anagrafici e, nel quadro VX i dati dell'importo complessivo annuale versato o a credito;
- un **modulo** per se stesso e un **modulo** per ciascun soggetto partecipante alla trasformazione (es. società incorporata, scissa ecc.), compilando in ogni modulo tutti i quadri relativi a ciascun soggetto. Nella particolare ipotesi di società non rientrante nella liquidazione dell'IVA di gruppo che abbia incorporato, nel corso dell'anno d'imposta, una società controllata (art. 73), il soggetto incorporante deve compilare il modello con le modalità sopra indicate e, inoltre, nel modulo contenente i dati dell'incorporata, deve compilare anche il **quadro VK** per riepilogare i crediti ed i debiti trasferiti dalla controllata nel periodo in cui ha partecipato alla liquidazione di gruppo; in tal caso il quadro VK deve essere sottoscritto dalla società controllante.

Inoltre, nell'ipotesi di una società non rientrante nella liquidazione di gruppo che incorpora una società controllante (capogruppo), si fa rinvio ai chiarimenti contenuti nella *Risoluzione Ministeriale n. 363998 del 26 dicembre 1986*, con i necessari adeguamenti conseguenti alla nuova modulistica.

Per ulteriori chiarimenti sulla compilazione dei quadri da parte dei menzionati soggetti si rinvia al *par. 3.3.3.* e al *par. 3.4.2.*

#### **Retifica della detrazione in caso di fusione (o di altre trasformazioni) e modalità di applicazione dell'IVA nel corso dell'anno successivo alla fusione**

Agli effetti delle rettifiche previste dall'*art. 19-bis2* per i beni ammortizzabili e gli immobili acquisiti per effetto di fusioni o di altre analoghe trasformazioni sostanziali soggettive, si precisa che tali rettifiche – in capo alle singole società partecipanti alla trasformazione per le quali sono stati compilati i relativi moduli – devono essere ragguagliate al numero di mesi (o trimestri) cui si riferisce ciascun modulo. La società dichiarante (es., la società incorporante) deve operare per i suddetti beni la rettificca rapportandone l'ammontare al numero di mesi (o di trimestri) residui (cfr. i chiarimenti contenuti nella circolare n. 50 del 29-2-1996).

Peraltro, ai fini dell'applicazione dell'IVA nel corso dell'anno successivo alla trasformazione, deve essere preso in considerazione il volume d'affari complessivo dell'anno d'imposta, al quale occorre quindi far riferimento, secondo le disposizioni recate dal D.P.R. n. 633/1972, per l'applicazione delle normative ad esso connesse, quali, ad esempio, lo status di esportatore abituale, l'applicazione del pro-rata provvisorio, la periodicità mensile o trimestrale delle liquidazioni ecc.

### 3.3.2 – TRASFORMAZIONI DI SOGGETTI CON CONTABILITÀ SEPARATE (art. 36)

Nell'ipotesi in cui uno o più dei soggetti partecipanti alla trasformazione abbiano tenuto più contabilità separate ai sensi dell'art. 36, possono verificarsi i seguenti casi.

#### **A) Contabilità separate tenute solo dal contribuente dichiarante**

Il contribuente dichiarante deve utilizzare:

- 1) Il frontespizio, nel quale deve indicare, oltre ai propri dati anagrafici, i dati del conguaglio annuale dell'IVA (nel quadro VX) relativo a tutti i soggetti partecipanti alla trasformazione;
- 2) per se stesso, tanti moduli quante sono le contabilità tenute, avendo cura di indicare solo sul primo i dati riepilogativi di tutte le attività nei quadri VH, VK, VO, VC nonché nella sezione 4 del quadro VA e 2 dei quadri VL;
- 3) per gli altri soggetti, tanti moduli quanti sono gli altri partecipanti alla trasformazione. In tali moduli devono essere riportati, per ogni soggetto, i dati relativi alla frazione d'anno antecedente alla trasformazione.

#### **B) Contabilità separate tenute da uno o più degli altri soggetti partecipanti alla trasformazione (e non dal dichiarante)**

Il contribuente dichiarante deve utilizzare:

- 1) Il frontespizio, nel quale deve indicare, oltre ai propri dati anagrafici, i dati del conguaglio annuale dell'IVA (nel quadro VX) relativo a tutti i soggetti partecipanti alla trasformazione;
- 2) per se stesso, un modulo contenente l'indicazione dei propri dati;

3) per ogni soggetto avente più contabilità separate, tanti moduli quante sono le contabilità tenute, compilando solo su uno di essi la sez. 4 del quadro VA e la sez. 2 del quadro VL nonché i quadri VH, VK, VO e VC; invece, per ogni soggetto avente una sola contabilità agli effetti dell'IVA, occorre compilare un solo modulo.

### **C) Contabilità separate tenute sia dal contribuente dichiarante sia da uno o più degli altri soggetti**

Il contribuente dichiarante deve utilizzare:

- 1) il frontespizio, come punto 1 dell'ipotesi A);
- 2) per se stesso, come punto 2 dell'ipotesi A);
- 3) per gli altri soggetti, come punto 3 dell'ipotesi B).

### **3.3.3 – ULTERIORI CHIARIMENTI PER LA COMPILAZIONE DEI MODELLI NELLE IPOTESI DI TRASFORMAZIONI SOGGETTIVE**

#### **A) Fusione (propria o per incorporazione)**

In tale ipotesi si precisa che la società incorporante o risultante dalla fusione, poiché subentra in tutti gli obblighi ed i diritti delle società incorporate o fuse, al fine di evidenziare con maggiore chiarezza la propria situazione contabile, deve presentare un'unica dichiarazione annuale riepilogativa di tutte le operazioni effettuate dai soggetti fusi, con le modalità esposte sub par. 3.3.1. In particolare, inoltre, si chiarisce che le operazioni effettuate dalle società incorporate o fuse nella frazione di mese (o di trimestre) anteriore al giorno della fusione devono confluire tra le operazioni della società incorporante (o risultante dalla fusione) e quindi devono risultare comprese nella prima liquidazione periodica di quest'ultima società, da eseguire successivamente alla fusione.

Conseguentemente, nei moduli relativi alle società incorporate (o fuse) devono essere indicate soltanto le operazioni effettuate nella prima frazione d'anno, comprese cioè tra il 1° gennaio e il mese (o trimestre) antecedente a quello di fusione.

#### **B) Scissione**

Si fa presente che la disciplina civilistica delle operazioni di scissione è stata introdotta nel nostro ordinamento dal decreto legislativo 16 gennaio 1991, n. 22.

In particolare, l'articolo 2504 septies cod. civ. prevede due forme di scissione: scissione totale, con la quale la società scissa trasferisce l'intero patrimonio a più società (dette "beneficiarie") preesistenti o di nuova costituzione, e, pertanto, la società scissa si estingue; scissione parziale, con la quale la società scissa trasferisce soltanto parte del suo patrimonio a una o più società, preesistenti o di nuova costituzione e, pertanto, la società scissa non si estingue.

Successivamente, l'articolo 16, commi 10 e segg. della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ha previsto la disciplina agli effetti dell'IVA delle operazioni di scissione. In particolare, il comma 11 del citato art. 16 dispone che, ove l'operazione di scissione comporti trasferimento di aziende o di complessi aziendali, gli obblighi ed i diritti derivanti dall'applicazione dell'IVA, relativi alle operazioni effettuate tramite le aziende o i complessi aziendali trasferiti, sono assunti dalle società beneficiarie del trasferimento.

Inoltre, il comma 12 del citato art. 16 stabilisce:

"In caso di scissione totale non comportante trasferimento di aziende o complessi aziendali, gli obblighi ed i diritti derivanti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per le operazioni effettuate dalla società scissa, compresi quelli relativi alla presentazione della dichiarazione annuale della società scissa e al versamento dell'imposta che ne risulta, devono essere adempiuti, con responsabilità solidale delle altre società beneficiarie, o possono essere esercitati dalla società beneficiaria appositamente designata nell'atto di scissione; in mancanza si considera designata la beneficiaria nominata per prima nell'atto di scissione". In quest'ultima ipotesi, quindi, la società beneficiaria che presenta la dichiarazione annuale IVA per conto della società scissa deve indicare nel riquadro riservato al Contribuente i dati anagrafici della società scissa e nel riquadro riservato al Dichiarante i propri dati con il codice di carica "9".

Dalle disposizioni sopra riportate risulta chiaramente che nelle scissioni, analogamente alle ipotesi di fusione, le società beneficiarie subentrano in tutti gli obblighi ed i diritti della società scissa e quindi, per la compilazione del modello di dichiarazione annuale, si richiamano preliminarmente le indicazioni sopra fornite per la fusione sub lett. A).

In particolare, si precisa che, nella ipotesi di scissione parziale comportante trasferimento di aziende o di complessi aziendali, le società beneficiarie devono comprendere nella propria dichiarazione annuale IVA anche le operazioni attive e passive poste in essere dalla società scissa purché quest'ultima abbia gestito con contabilità separata l'attività esercitata a mezzo dell'azienda (o del ramo d'azienda) trasferita alla beneficiaria (vedasi, al riguardo, i chiarimenti contenuti nella R.M. 13 luglio 1995, n. 183/E della Direzione Centrale Affari Giuridici e Contenzioso).

Nell'ipotesi, invece, in cui la società scissa non abbia tenuto la contabilità separata per l'azienda trasferita, le operazioni relative alla frazione d'anno antecedente alla data di scissione devono essere comprese nella dichiarazione annuale della società scissa che va, in ogni caso, presentata a cura di quest'ultima, che rimane operante per la residua attività.

### C) Conferimento di azienda

Anche in caso di conferimento di azienda (o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa) la società conferitaria subentra, in generale, in tutti i diritti ed obblighi della società conferente, relativamente al complesso aziendale conferito.

Peraltro, nell'ipotesi in cui la conferente, a seguito del conferimento di azienda, cessi l'esercizio dell'attività si verifica una situazione analoga a quella della fusione per incorporazione e, quindi, la conferitaria deve presentare un'unica dichiarazione annuale riepilogativa contenente anche un modulo (con i dati della conferente), osservando le stesse modalità di compilazione del modello sopra illustrate a proposito della società incorporante (vedasi sub lettera A e par. 3.3.1). In caso di conferimento di un ramo dell'impresa, poiché la società conferente continua l'attività e, quindi, deve anch'essa presentare la propria dichiarazione annuale comprendendovi anche le operazioni effettuate anteriormente al conferimento se il ramo dell'impresa non è stato gestito con contabilità separata (cfr. R.M. n. 361645 del 6-11-1978).

Viceversa, se esso è stato contabilizzato separatamente dalla restante attività, deve essere la società conferitaria (subentrante in tutti i rapporti giuridici) a comprendere nella propria dichiarazione anche le predette operazioni effettuate dalla conferente nella frazione d'anno antecedente al conferimento (cfr. la R.M. 5 giugno 1995, n. 143/E).

### D) Altre ipotesi di trasformazione

Come già detto in premessa, sia i soggetti che esercitano più attività con contabilità separate ai sensi dell'art. 36 sia i soggetti che hanno effettuato nel corso del periodo d'imposta operazioni straordinarie (fusioni, scissioni o conferimenti di azienda) devono presentare la propria dichiarazione annuale compilando, oltre al frontespizio, tanti moduli quante sono le contabilità tenute o quanti sono i soggetti che hanno partecipato alle dette trasformazioni societarie (compreso il dichiarante).

Peraltro, l'utilizzo di più moduli si rende necessario anche in altre ipotesi di trasformazioni sostanziali soggettive che comportino l'attribuzione di un nuovo numero di partita IVA (ad es. modificazione di ditta individuale in società o viceversa, successioni ereditarie, donazione d'azienda ecc.).

Nelle predette ipotesi occorre compilare più moduli, al fine di specificare i dati relativi alle attività svolte con contabilità separata (art. 36) o relativi ai soggetti trasformati nel corso dell'anno d'imposta.

Invece, nei casi di semplice variazione dei dati di cui all'art. 35, non comportante modifiche sostanziali dei soggetti (ad es., cambiamento di domicilio fiscale, trasformazione da società di persone in società di capitali ecc.), occorre compilare un solo modulo con i dati per tutto l'anno.

## 3.4

### Enti e società controllanti e controllate (art. 73)

#### 3.4.1 – AVVERTENZE GENERALI

Come sopra accennato, sia le società controllanti che le società controllate, che hanno fruito, per l'anno cui si riferisce la dichiarazione, delle disposizioni di cui all'art. 73, ultimo comma, ed al D.M. 13 dicembre 1979 e successive modificazioni, devono compilare lo stesso modello, previsto per la generalità dei contribuenti, per l'indicazione dei propri dati e dei saldi trasferiti al gruppo.

Si ricorda che l'ente o società controllante (c.d. capogruppo) deve comunicare, annualmente, all'Ufficio delle Entrate competente di volersi avvalere, per l'anno d'imposta, delle particolari disposizioni previste dal citato decreto ministeriale.

La suddetta comunicazione deve essere presentata, entro il termine di liquidazione e versamento dell'IVA relativa al mese di gennaio, utilizzando il modello IVA 26 (approvato con Decreto Mi-

nisteriale 8 gennaio 1990 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1990), il quale deve essere sottoscritto, per adesione alla procedura, da tutte le società partecipanti alla compensazione.

Si avverte altresì che, ai sensi del comma 4 del citato articolo 3 del D.M. 13 dicembre 1979, ogni variazione dei dati relativi agli enti e società controllanti e controllate deve essere comunicata dalla controllante, entro 30 giorni dalla variazione medesima, utilizzando il modello IVA 26-bis approvato con il medesimo D.M. 8 gennaio 1990.

**Si comunica che i sopra citati modelli sono disponibili in formato elettronico e possono essere prelevati dal sito internet del Ministero delle finanze [www.finanze.it](http://www.finanze.it).**

Le società che possono avvalersi della procedura di compensazione dell'IVA, sia in qualità di controllanti che di controllate, sono, come precisato con circolare n. 16 del 28 febbraio 1986, soltanto le società di capitali.

Lo stesso modello di dichiarazione annuale deve essere utilizzato, inoltre, dalle società, che hanno partecipato alla liquidazione dell'IVA di gruppo per una parte dell'anno, le quali devono compilare anche la sezione 3 del quadro VK per evidenziare i dati relativi al periodo di controllo.

La società controllante è tenuta a comprendere nella propria dichiarazione anche i quadri relativi alla liquidazione di gruppo (**Prospetto IVA 26 PR/2001**) ed a compilare il **Modello IVA 26 LP/2001** per le liquidazioni periodiche proprie e per quelle delle società controllate.

Peraltro, in tutte le ipotesi di contabilità unificata o separata ex art. 36 ovvero di fusioni, scissioni ecc. (menzionate sub par. 3.3) valgono, in linea generale, per la compilazione dei modelli, i chiarimenti precedentemente forniti, con alcune particolarità riservate alle società controllanti e controllate.

#### **ATTENZIONE:**

- **la società controllante deve allegare al Modello IVA 26 LP/2001 da presentare al concessionario le garanzie del credito di gruppo compensato e quelle prodotte dalle società controllate relative alle singole eccedenze di credito compensate, nonché copia dei quadri del Prospetto IVA 26 PR/2001;**
- **le società controllate non devono allegare alla propria dichiarazione né le proprie garanzie né l'attestazione della controllante per il credito compensato; gli importi dei crediti compensati infatti devono essere indicati dalla società controllante nel quadro VS del prospetto IVA 26 PR; le garanzie relative ai crediti compensati devono essere trasmesse alla società controllante.**

#### **Istruzioni particolari per la compilazione dei quadri VH e VK**

Le società controllanti e controllate che abbiano fruito per l'intero anno della procedura di compensazione dell'IVA devono compilare anche il quadro VH, indicando i debiti ed i crediti risultanti dalle proprie liquidazioni periodiche e trasferiti al gruppo.

Nel caso invece di uscita dal gruppo nel corso dell'anno di una società controllata ovvero di cessazione del controllo nel corso d'anno, devono essere indicati nel quadro VH sia i debiti e i crediti trasferiti sia le risultanze delle liquidazioni periodiche effettuate dopo tali eventi; del quadro VK deve essere compilata anche la sezione 3 per evidenziare i dati relativi al periodo di controllo.

#### **Istruzioni per la compilazione del rigo VA43: Eccedenza di credito di gruppo compensata nel 2000**

Il rigo è riservato, in particolare, alle società controllate nel 2000 che nell'anno precedente (o in anni precedenti) hanno utilizzato la procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo, prevista dal D.M. 13 dicembre 1979, in qualità di controllanti. Detta ipotesi si verifica nel caso in cui la procedura di liquidazione di gruppo non sia stata rinnovata nell'anno successivo in capo alla stessa controllante. In tale caso, l'eventuale eccedenza di credito di gruppo non compensata durante l'anno, e non richiesta a rimborso, può essere computata in detrazione nella prima liquidazione periodica dell'anno successivo dalla società ex controllante (cfr. circolare n. 13 del 5 marzo 1990). Il rigo è riservato anche alle società controllanti che hanno cessato la procedura di controllo nel corso dell'anno 2000 ed hanno compensato il credito di gruppo con le proprie liquidazioni periodiche a debito dello stesso anno.

Nel caso in cui il controllo sia cessato nel corso del 1999, ovvero abbia riguardato l'intero anno 1999, ma non sia stato rinnovato per il 2000, e la società ex-controllante abbia portato in detrazione il credito di gruppo a partire dal 1° gennaio 2000, tale credito di gruppo, risultante al rigo VY4 del prospetto riepilogativo IVA26PR/2000 relativo all'anno 1999, va computato nel rigo VL26 della presente dichiarazione unitamente all'eventuale credito di cui al rigo VX4 risultante dalla dichiarazione presentata per l'anno 1999 dalla società controllante.

Qualora, invece, il controllo sia cessato nel corso dell'anno 2000 e la controllante abbia computato il credito di gruppo in detrazione nelle proprie liquidazioni periodiche nella frazione dell'anno 2000, successiva alla cessazione del controllo, l'importo del credito di gruppo (rigo VY5 del prospetto 26PR/2001 relativo all'anno 2000), deve essere computato nel rigo VL26 della presente dichiarazione.

Nel rigo **VA43**, deve essere indicato solo l'ammontare della eccedenza di credito di gruppo che è stata compensata nell'anno 2000 con i propri debiti IVA.

Per tale ammontare devono essere prestate, a norma dell'art. 6, comma 3, del D.M. 13 dicembre 1979, le prescritte garanzie, ferme restando ovviamente le garanzie da prestare per la propria eccedenza di credito compensata nello stesso anno 2000, risultante al rigo **VK24**.

### 3.4.2. – CASI PARTICOLARI: SOCIETÀ CONTROLLANTE O CONTROLLATA CHE HA INCORPORATO UNA SOCIETÀ

#### A) Incorporazione di una società partecipante alla liquidazione di gruppo

In tale particolare ipotesi la società dichiarante deve indicare, nei quadri VH e VK del modulo relativo alla società incorporata, i debiti e i crediti trasferiti da quest'ultima prima dell'incorporazione e, nei quadri VH e VK del proprio modulo, i propri crediti e debiti trasferiti nell'intero anno. Inoltre, nel quadro VK del proprio modulo, deve comprendere anche l'eventuale conguaglio dell'IVA a debito o a credito risultante dal quadro VL del modulo dell'incorporata.

Nell'ulteriore ipotesi in cui la società abbia incorporato una o più società controllate con contabilità separate, la dichiarante deve compilare i quadri VH e VK relativi all'incorporata in uno solo dei moduli a questa riferiti.

#### B) Incorporazione di una società non partecipante alla liquidazione di gruppo

In tale ipotesi l'incorporante deve indicare, nei quadri VH e VK del proprio modulo, i debiti e i crediti dalla stessa trasferiti al gruppo nel corso dell'anno con le modalità sopra illustrate sub lettera A, mentre nel modulo dell'incorporata deve compilare il quadro VH e non il quadro VK.

## 4. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI MODELLI

### 4.1

#### Frontespizio

**Si avverte che deve essere utilizzato il frontespizio "IVA 2001", se la dichiarazione IVA viene presentata "in via autonoma", ovvero quello del modello UNICO/2001 se il contribuente è tenuto alla presentazione della dichiarazione unificata.**

Nel frontespizio devono essere indicati i dati anagrafici nonché i dati del conguaglio annuale dell'IVA (**quadro VX**) del contribuente, anche in caso di tenuta di contabilità separata ai sensi dell'art. 36, o concernenti più soggetti nell'ipotesi di presentazione della dichiarazione da parte del dichiarante in presenza di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, ecc.) o di altre trasformazioni sostanziali soggettive.

Anche quest'anno il frontespizio si compone di **2 facciate**:

- nella prima facciata, contenente l'informativa relativa al trattamento dei dati personali, devono essere sempre compilati i campi "Denominazione o Ragione sociale ovvero cognome e nome" e "Codice fiscale" del contribuente;
- nella seconda facciata sono richiesti, oltre al codice fiscale del contribuente posto al di sopra del riquadro, i dati anagrafici del Contribuente e del Dichiarante nonché i dati del conguaglio annuale.

**ATTENZIONE: il codice fiscale deve essere compilato partendo dalla prima casella a sinistra.**

#### 4.1.1 – DATI DEL CONTRIBUENTE E DEL DICHIARANTE

##### CONTRIBUENTE

Nel riquadro, che va sempre compilato, devono essere indicati i seguenti dati:

### Numero di partita IVA

Deve essere indicato il numero di partita IVA attribuito a ciascun contribuente dall'Ufficio IVA territorialmente competente in base al domicilio fiscale ovvero dall'Ufficio delle Entrate ove istituito. Detto numero va riportato nelle apposite caselle senza spazi né barre né trattini e in modo tale che l'ultima cifra del numero occupi l'ultima posizione a destra.

**ATTENZIONE: i contribuenti che compilano la dichiarazione in Euro devono barrare la relativa casella ed indicare gli importi arrotondandoli all'unità di Euro, senza tener conto dei tre zeri finali (prestampati).**

### Dichiarazione correttiva nei termini e dichiarazione integrativa

Nel caso in cui il contribuente intenda rettificare o integrare una dichiarazione già presentata, prima della scadenza del termine di presentazione, deve presentare una nuova dichiarazione compilandola integralmente avendo cura di barrare la casella "**Correttiva nei termini**".

Se invece, scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, intende rettificare o integrare la stessa, deve presentare una nuova dichiarazione compilandola integralmente nei termini di legge previsti dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997 (vedi in Appendice alla voce "**Dichiarazione integrativa**"), avendo cura di barrare la casella "Dichiarazione integrativa".

- Nell'ipotesi in cui il contribuente sia un'impresa artigiana iscritta nell'apposito albo, deve essere barrata la relativa **casella 1**;
- nell'ipotesi in cui il contribuente si trovi in stato di amministrazione straordinaria o di concordato preventivo, deve barrare la **casella 2**;
- nell'ipotesi in cui il contribuente sia una società semplice sorta a seguito di regolarizzazione di una preesistente comunione tacita familiare o di una società di fatto ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 3, comma 75) e della legge 21 novembre 2000, n. 342, (art. 3, comma 5), occorre barrare la **casella 3** (cfr. *Circ. 29 maggio 1997, n. 147, Circ. 19 novembre 1997, n. 292 e Circ. 19 giugno 1998, n. 154/E*);
- indicare il numero di telefono e di fax per poter ricevere eventuali comunicazioni dall'amministrazione finanziaria.

### ALTRI DATI ANAGRAFICI DEL CONTRIBUENTE

In questa sezione devono essere indicati i dati anagrafici del contribuente. Chi è nato all'estero deve indicare, in luogo del comune, lo Stato di nascita e lasciare in bianco lo spazio relativo alla provincia.

### EREDE, RAPPRESENTANTE, CURATORE FALLIMENTARE O ALTRO DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE

Il presente riquadro deve essere compilato soltanto nel caso in cui il dichiarante (cioè, colui che sottoscrive la dichiarazione) sia un soggetto diverso dal contribuente, cui si riferisce la dichiarazione. Il riquadro deve essere compilato dal dichiarante con l'indicazione del codice fiscale della persona fisica che sottoscrive la dichiarazione e del codice di carica. Devono essere indicati i dati del rappresentante legale o negoziale, del liquidatore di società in liquidazione volontaria e del socio amministratore rappresentante di ente o di società e i dati dell'erede del contribuente. I suddetti soggetti devono poi sottoscrivere la dichiarazione con firma leggibile.

Il campo denominato "**Codice fiscale società dichiarante**" deve essere compilato esclusivamente nelle ipotesi in cui il dichiarante sia una società che presenta la dichiarazione IVA per conto di un altro contribuente (ad es., società nominata rappresentante fiscale di un soggetto non residente, ai sensi dell'art. 17, secondo comma) o se la società dichiarante indica nel riquadro il codice carica 9 in qualità di società beneficiaria (di società scissa) o di società incorporante (di società incorporata).

In particolare, detto riquadro deve essere compilato anche dai seguenti soggetti:

- **curatore fallimentare** o **commissario liquidatore** – fallimento o liquidazione coatta amministrativa – (codice di carica 3 o 4). In tali ipotesi deve essere indicata la data di inizio della procedura concorsuale e la data di nomina dei predetti soggetti. Se la dichiarazione è relativa all'anno in cui si è aperto il fallimento o la procedura concorsuale deve essere barrata l'apposita casella 74-bis. Inoltre deve essere indicata la data di fine procedura nella dichiarazione relativa all'anno di chiusura delle stesse, mentre fino a tale momento deve essere barrata l'apposita casella "**Procedura non ancora terminata**".

Per l'apposita dichiarazione (Mod. IVA 74 bis), da presentare da parte dei curatori fallimentari o commissari liquidatori, vedasi il par. 2.3;

- **commissario giudiziale** – amministrazione controllata ovvero custodia giudiziaria – (codice carica 5);
- **rappresentante fiscale** – art. 17, comma 2 – (codice carica 6). Nella particolare ipotesi in cui il rappresentante fiscale sia un soggetto diverso da persona fisica, nel riquadro "Dichiarante" deve essere indicato sia il codice fiscale del soggetto che sottoscrive la dichiarazione che il codice fiscale della società che rappresenta l'operatore non residente. Si pone in evidenza, altresì, che i dati relativi al soggetto non residente devono sempre essere indicati negli spazi riservati ai "Dati del contribuente";
- **eredi del contribuente** - art. 35-bis, comma 1- (codice di carica 7). Devono essere indicati i dati di uno degli eredi, con l'indicazione nell'apposito campo della data di decesso del contribuente;
- **società beneficiaria** - art. 16, comma 12, legge 24 dicembre 1993, n. 537 - (codice carica 9). Deve essere indicato nel campo "Codice fiscale società dichiarante" il codice fiscale della società beneficiaria se presenta la dichiarazione annuale IVA per conto della società scissa;
- **società incorporante**. Deve essere indicato il codice di carica 9 nell'ipotesi in cui la società incorporante presenti la dichiarazione per conto dell'incorporata, come si verifica ad esempio nel particolare caso in cui la fusione per incorporazione sia avvenuta tra il 1° gennaio e la data di presentazione della dichiarazione annuale. In tal caso, infatti, la società incorporante è tenuta a presentare la dichiarazione relativa all'anno antecedente all'incorporazione per conto dell'incorporata. In tale ipotesi va indicata come contribuente la società incorporata e come dichiarante la società incorporante, il cui codice fiscale deve essere indicato nel relativo campo "Codice fiscale società dichiarante", mentre nel primo campo "Codice fiscale" devono indicarsi i dati del rappresentante della società incorporante.

Il codice di carica, da indicare nell'apposita casella, deve essere desunto dalla sottoriportata tabella n. 1.

#### TABELLA N. 1 - CODICE DI CARICA

- 1 Rappresentante legale o negoziante
- 2 Socio amministratore  
(Società semplici, irregolari o di fatto)
- 3 Curatore fallimentare
- 4 Commissario liquidatore  
(Liquidazione coatta amministrativa ovvero straordinaria)
- 5 Commissario giudiziale  
(Amministrazione controllata ovvero custodia giudiziaria)
- 6 Rappresentante fiscale (art. 17, comma 2)
- 7 Eredi del contribuente
- 8 Liquidatore (liquidazione volontaria)
- 9 Società beneficiaria (scissione) ovvero società incorporante

#### 4.1.2 – QUADRO VX – DETERMINAZIONE DELL'IVA DA VERSARE O DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il quadro VX è composto da una sola sezione, che contiene i dati relativi al versamento annuale o dell'IVA a credito.

##### Determinazione dell'imposta annuale

- **rigo VX1. Importo da versare** (o da trasferire, da parte delle società controllanti e controllate). Il relativo ammontare si ricava sottraendo all'importo indicato al rigo **VL33** il credito d'imposta eventualmente utilizzato (**VL34**) e sommando gli interessi trimestrali dovuti (**VL35**). I contribuenti che intendono effettuare il pagamento rateizzato, devono anche indicare, nell'apposita casella 2, il numero di rate in cui intendono frazionare il pagamento dell'imposta annuale;
- **rigo VX2. L'importo versato** (colonna 1), comprensivo degli interessi (da parte dei contribuenti trimestrali di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 542/99), coincide con quello indicato nella colonna "Importi a debito versati" del mod. F24, utilizzato per il versamento annuale dell'IVA. A tale proposito si precisa che il versamento va effettuato entro il 16 marzo 2001 (per approfondimenti vedi in Appendice la voce "Versamenti e rateizzazione").

Il versamento dell'IVA deve essere eseguito purché superiore ai limiti minimi di importo previsti dalla legge (pari a lire 2.000). In caso di versamento rateale il contribuente deve indicare nella **colonna 1** solo l'importo della prima rata versata. Se il versamento è stato effettuato in Euro barrare la **casella 2**.

Qualora l'importo effettivamente versato indicato nella colonna 1 risulti superiore a quello da versare (rigo VX1), l'**eccedenza di versamento** va riportata nella **colonna 3**.

**ATTENZIONE:** nel caso di versamento rateale, qualora l'eccedenza non venga recuperata diminuendo la rata successiva dell'importo versato in eccesso con la prima rata, la detta eccedenza va indicata nella **colonna 3 del presente rigo**.

L'importo indicato nella **colonna 3** deve essere compreso nel successivo rigo VX3 e ripartito tra i rigi VX4 e VX5.

- **rigo VX3.** Indicare l'ammontare dell'eccedenza annuale d'imposta detraibile di cui al rigo VL32, da ripartire tra i successivi rigi VX4 e VX5 (o da trasferire al gruppo da parte delle società di cui all'art. 73);
- **rigo VX4.** Indicare in tale rigo l'importo chiesto a rimborso in sede di presentazione del modello VR al concessionario della riscossione. Il relativo ammontare deve coincidere con l'importo risultante al rigo VR4, campo 1, di quest'ultimo modello; nel caso in cui il rimborso venga chiesto in **Euro**, barrare la casella 1;
- **rigo VX5.** Indicare l'importo che si intende riportare in detrazione nell'anno successivo o che si intende compensare con altri tributi, contributi e premi nei casi consentiti dalla legge.

#### Compilazione del quadro VX da parte dei contribuenti con contabilità separata (art. 36)

Come già precisato nella premessa al par. 1.4.2, si avverte che, in caso di tenuta di più contabilità separate (art. 36), nel presente quadro vanno indicati i dati riepilogativi di tutte le attività esercitate (vedi relativo commento sub quadro VH).

#### Compilazione del quadro VX e del quadro VH da parte delle società controllanti e controllate (art. 73)

Per le modalità di compilazione del quadro VX e del quadro VH da parte delle società aderenti alla liquidazione di gruppo di cui all'art. 73 (in particolari ipotesi di cessazione del controllo nel corso dell'anno d'imposta o di fusioni ecc.), si rinvia ai chiarimenti forniti sub par. 3.4.1.

### 4.1.3 – NUMERO DI MODULI E SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Nel campo **"numero di moduli"**, indicare il numero di moduli di cui è composta la dichiarazione. **La firma** va apposta nell'apposito riquadro, in forma leggibile, da parte del contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale (vedasi il par. 2.4).

Nel caso di società partecipante alla liquidazione di gruppo deve essere apposta anche la sottoscrizione dell'ente o società controllante; tale sottoscrizione va apposta nel frontespizio se il controllo è stato esercitato per l'intero anno, in calce al quadro VK se il controllo è cessato in corso d'anno.

### 4.1.4 – PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto solo dall'intermediario che trasmette la dichiarazione.

L'intermediario deve riportare:

- il proprio codice fiscale;
- se si tratta di CAF, il proprio numero di iscrizione all'albo;
- la data (giorno, mese e anno) di presentazione della dichiarazione.

Deve essere barrata, inoltre, la prima casella se la dichiarazione è stata predisposta dal contribuente, oppure la seconda se la dichiarazione è stata predisposta da chi effettua l'invio.

### 4.1.5 – VISTO DI CONFORMITÀ

Questa parte è riservata solo al responsabile del CAF o al professionista che rilascia il visto di conformità.

Negli spazi appositi deve:

- riportare il codice fiscale del responsabile del CAF o del professionista che appone il visto di conformità;
- barrare la casella se si appone il visto di conformità come previsto dall'art. 35 del D.Lgs. n. 241/97;
- apporre la firma nell'apposito spazio.

#### 4.1.6 – CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA

Questa parte è riservata solo al professionista che rilascia la certificazione tributaria.

Negli spazi appositi deve:

- riportare il proprio codice fiscale;
- barrare la casella, attestando così la certificazione come previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 241/97;
- apporre la firma nell'apposito spazio.

## 4.2

### Modulo

#### 4.2.1 – QUADRO VA - INFORMAZIONI E DATI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ

**N.B.:** per le principali modifiche apportate al quadro VA si rimanda al par. 1.4.2.

Il quadro è suddiviso in 4 sezioni di cui le prime tre contengono alcuni dati analitici riguardanti ogni singola attività esercitata, mentre la quarta ha carattere riepilogativo di tutte le attività svolte da ogni soggetto.

Nel caso più frequente in cui il contribuente eserciti un'unica attività, e nell'anno non si siano verificate trasformazioni sostanziali soggettive, le 4 sezioni devono essere compilate sull'unico modulo.

- la **Sezione 1** contiene dati riguardanti l'individuazione dell'attività svolta dal contribuente e l'indicazione di talune particolari operazioni con gli imponibili e le relative imposte;
- la **Sezione 2**, di nuova istituzione, è stata prevista per l'indicazione di specifici dati, riguardanti alcune operazioni esenti e cessioni occasionali di beni usati. L'utilizzo di tale sezione consente di compilare un solo modulo nel caso in cui il contribuente adotti anche un regime particolare di determinazione dell'imposta di cui al quadro VG;
- la **Sezione 3** contiene i dati riguardanti le operazioni intracomunitarie e le importazioni che nella dichiarazione dello scorso anno si trovavano nella sezione 3 del quadro VG;
- la **Sezione 4** non contiene novità rispetto allo scorso anno.

Se il contribuente esercita più attività con contabilità separate ai sensi dell'art. 36 oppure se nell'anno d'imposta sono avvenute fusioni, scissioni o altre trasformazioni soggettive sostanziali (successione ereditaria, conferimento d'azienda, ecc.), devono essere presentati tanti moduli e compilate tante **sezioni 1, 2 e 3** quante sono le attività separate ovvero i soggetti partecipanti alla fusione, scissione ecc., mentre la **sezione 4** si deve compilare una sola volta per ciascun soggetto indicando il riepilogo dei dati.

In caso di compilazione di più moduli, questi devono essere numerati in ordine progressivo, compilando gli appositi campi posti in alto a destra sopra il riquadro VA.

#### SEZIONE 1 – Dati analitici generali

**Rigo VA1.** Nei casi di fusione, scissione o di altre trasformazioni soggettive sostanziali avvenute nel corso dell'anno va indicata, da parte del contribuente dichiarante, la partita IVA della società incorporata, scissa, ecc. nel modulo utilizzato per indicare i dati relativi all'attività da quest'ultima svolta nel periodo antecedente alla trasformazione. Il dichiarante, inoltre, è obbligato a barrare la casella 2 nel particolare caso in cui il soggetto trasformato continui un'attività rilevante ai fini dell'IVA.

**Rigo VA2.** Deve essere indicato il codice attività. Si precisa che la tabella dei codici attività si trova in distribuzione presso gli uffici delle Entrate ed è reperibile anche presso gli sportelli self service e sul sito Internet del Ministero delle Finanze [www.finanze.it](http://www.finanze.it).

In caso di esercizio di più attività tenute con contabilità unificata, deve essere indicato il codice relativo all'attività prevalente con riferimento al volume d'affari realizzato nell'anno d'imposta (per le pubbliche amministrazioni vedi Appendice alla voce "Pubbliche Amministrazioni").

Nell'ipotesi di esercizio di più attività tenute con contabilità separate ai sensi dell'art. 36, anche nei singoli moduli occorre indicare il codice relativo all'attività prevalente se, nell'ambito dello stesso modulo, sono comprese più attività gestite unitariamente.

**Rigo VA3.** Deve essere ripartito il totale imponibile degli acquisti (anche intracomunitari) e delle importazioni (risultanti nel rigo VF19). Tale rigo, come già precisato con circolare n. 12 del 16 febbraio 1978, non deve essere compilato dai produttori agricoli che non siano obbligati per legge alla tenuta delle scritture contabili (anche se hanno optato, ai sensi del comma 11 dell'art. 34, per l'applicazione dell'imposta nel modo normale).

I dati da riportare negli appositi campi, al netto dell'IVA, sono i seguenti:

**colonna 1**, costo dei beni ammortizzabili, materiali o immateriali, di cui agli articoli 67 e 68 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, compresi i beni di costo non superiore a 1 milione di lire e compreso il prezzo di riscatto per i beni già acquisiti in leasing (ad esempio: macchinari, attrezzature, impianti, ecc.);

**colonna 2** costo dei beni strumentali non ammortizzabili, computando:

- l'importo dei canoni relativi ai beni strumentali, acquisiti con contratti di leasing, usufrutto, locazione o ad altro titolo oneroso;
- il corrispettivo relativo all'acquisto di beni strumentali non ammortizzabili (es.: terreni);

**colonna 3** costo dei beni destinati alla rivendita (merci) e dei beni destinati alla produzione di beni o servizi (esempio: materie prime, semilavorati, materie sussidiarie);

**colonna 4** costo di tutti gli altri acquisti ed importazioni di beni e servizi inerenti all'esercizio dell'impresa, arte o professione, non compresi nei campi precedenti (esempio: spese generali, spese per l'acquisizione di servizi, ecc.).

**Rigo VA4.** L'acquirente deve indicare l'ammontare, al netto dell'IVA, delle operazioni di cui all'art. 17, 3° comma, effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di contribuenti residenti nel territorio dello Stato. Nell'ipotesi in cui il cessionario per l'introduzione nel territorio dello Stato di beni provenienti dallo Stato Città del Vaticano (art. 71, 2° comma) ovvero dalla Repubblica di San Marino si sia avvalso della procedura di fatturazione prevista dal citato art. 17, 3° comma, egli deve inoltre indicare l'ammontare imponibile, nonché la relativa imposta, nel quadro VF e nel rigo **VA32**, ma non nel quadro VE.

L'imposta a debito relativa a dette operazioni va indicata direttamente al rigo VL2.

In questo rigo devono essere inoltre indicate:

- operazioni relative a beni estratti dai depositi IVA di cui all'art. 50-bis del D.L. n. 331 del 1993 ai fini della loro utilizzazione o in esecuzione di atti di commercializzazione nel territorio dello Stato;
- l'ammontare, al netto dell'IVA, delle operazioni di cui all'art. 74, 1° comma, lettera e), concernente i compensi corrisposti dagli esercenti l'attività di trasporto pubblico urbano di persone ai rivenditori di documenti di viaggio (es. giornalai). Si avverte che, per tali operazioni, la relativa imposta a debito va indicata nel rigo VL2, ma non nel quadro VE, mentre l'ammontare dell'imposta a credito assolta sulle provvigioni liquidate ai rivenditori dei documenti di viaggio deve essere inclusa nel quadro VF, ai fini della detrazione.
- l'ammontare delle provvigioni, corrisposte dalle agenzie di viaggio agli intermediari.

**Rigo VA5.** Va indicato l'ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari di beni nonché delle prestazioni di servizi di cui all'art. 40, commi 4-bis, 5, 6 e 8 del D.L. n. 331 del 1993 (prestazioni di servizi relativi a beni mobili, comprese le perizie, trasporti di beni, prestazioni accessorie, ecc.), al netto dell'IVA, risultante dal registro delle fatture emesse (art. 23) o dal registro dei corrispettivi (art. 24).

L'imposta a debito relativa a dette operazioni va indicata nel rigo VL3.

Nello stesso rigo VA5 deve essere, altresì, compreso l'ammontare degli acquisti intracomunitari non assoggettati all'IVA a norma dell'art. 42, comma 1, del citato D.L. n. 331 del 1993.

L'ammontare di tali operazioni, annotate sul registro degli acquisti (art. 25) deve essere indicato solo nel Quadro VF.

Si avverte che non vanno incluse nel rigo le citate prestazioni di servizi di cui all'art. 40, commi 4-bis, 5, 6, e 8 del D.L. 331/1993, poste in essere tra due operatori nazionali in quanto, nella specie, le stesse rientrano tra le operazioni interne.

**Si evidenzia che nel presente rigo non devono essere inclusi gli acquisti intracomunitari di oro e argento puro, in quanto i medesimi vanno inseriti nei successivi rigi VA6 e VA31.**

**Rigo VA6.** Il presente rigo (di nuova istituzione) riguarda gli acquisti effettuati con il meccanismo del **reverse-charge** nel territorio dello Stato di oro diverso dall'oro da investimento (c.d. *oro industriale*), di oro da investimento per il quale è stata esercitata l'opzione per l'imposizione, nonché gli acquisti intracomunitari e le importazioni di oro diverso dall'oro da investimento.

Si ricorda inoltre che nel presente rigo vanno riportati anche gli acquisti interni, intracomunitari e le importazioni di *argento puro* (vedi Appendice "Operazioni relative all'oro e all'argento"). In particolare nei campi 1, 3 e 5 va indicato l'imponibile relativo alle suddette operazioni e nei campi 2, 4 e 6 l'imposta corrispondente.

Nei campi 7 e 8 va riportato il totale degli importi indicati nei campi precedenti.

Nei campi 9 e 10 vanno evidenziati l'imponibile e l'imposta relativi alle operazioni di oro da investimento, per le quali è stata esercitata l'opzione per la tassazione, già incluse nei campi precedenti.

**Rigo VA7.** I soggetti diversi dai produttori di oro da investimento o dai trasformatori di oro in oro da investimento che si avvalgono del diritto alla detrazione di cui all'**art. 19, comma 5-bis**, devono barrare la casella del presente rigo e riportare l'ammontare dell'IVA detraibile nel rigo **VG37** (vedi istruzioni rigo VG37 e Appendice "Operazioni relative all'oro e all'argento").

**AVVERTENZA: per effetto della nuova normativa sul mercato dell'oro (Legge n. 7 del 17/1/2000) si evidenzia che i contribuenti che effettuano operazioni nel settore e rientrano sia nella disciplina di cui all'art. 19, terzo comma, lett. d), che in quella del successivo comma 5-bis, devono tenere una contabilizzazione distinta delle operazioni e compilare due distinti moduli, onde poter evidenziare l'IVA ammessa in detrazione per ciascuna attività.**

**Rigo VA8.** Ammontare delle operazioni esenti di cui all'art. 10, n. 27-quinquies. Trattasi di cessioni che hanno per oggetto beni acquistati o importati in precedenza senza il diritto alla detrazione totale dell'IVA ai sensi degli articoli 19, 19-bis1 o 19-bis2.

**Rigo VA9.** La casella va barrata dai subfornitori che si sono avvalsi della facoltà di effettuare versamenti trimestrali dell'IVA senza il pagamento dei relativi interessi in applicazione dell'art. 74, comma 5 (Vedi Circolare n. 45/E del 18 febbraio 1999).

**Rigo VA10.** La casella deve essere barrata dai curatori fallimentari e dai commissari liquidatori se il modulo si riferisce alle operazioni registrate nella parte di anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.

**Rigo VA11.** Il rigo deve essere compilato dai contribuenti che utilizzano la rete **Internet** per effettuare transazioni per via elettronica nell'ambito della commercializzazione di beni e servizi, distribuzione di contenuti digitali, effettuazione di operazioni finanziarie e di borsa, appalti pubblici ed ogni altra procedura di tipo commerciale.

- nel campo 1, indicare l'**indirizzo del sito WEB**;
- barrare la casella 2 "**Proprio**" nel caso in cui il contribuente sia titolare di un sito WEB autonomo;
- barrare la casella 3 "**Ospitante**", nel caso in cui il contribuente utilizzi un sito WEB di terzi;
- nel campo 4, indicare il soggetto che fornisce accesso e spazio sulla rete **Internet**.

## SEZIONE 2 – Dati analitici – Coesistenza di più regimi speciali IVA – Casi particolari

**La presente sezione è stata istituita per consentire la compilazione di un unico modulo per i soggetti che effettuano operazioni rientranti in più di un regime particolare.** In particolare, tale possibilità è concessa ai contribuenti che, oltre a dover compilare una sezione del quadro VG, abbiano effettuato anche:

- operazioni esenti meramente occasionali ovvero operazioni esenti esclusivamente previste ai nn. da 1 a 9 dell'art. 10, non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili;
- cessioni occasionali di beni usati, effettuate applicando il regime del margine.

**Rigo VA20,** la casella va barrata se sono state effettuate operazioni esenti meramente occasionali ovvero operazioni esenti esclusivamente previste ai nn. da 1 a 9 dell'art. 10, non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili, nell'ipotesi in cui il contribuente abbia compilato nello stesso modulo una fra le sezioni 1, 2, 4 e 5 del quadro VG. L'ammontare di tali operazioni esenti va riportato nel rigo VE33.

**Rigo VA21,** la casella va barrata se sono state effettuate cessioni occasionali di beni usati effettuate con applicazione del particolare regime del margine previsto dal D.L. n. 41/95, nell'ipotesi in cui il contribuente abbia compilato una fra le sezioni 1, 3, 4 e 5 del quadro VG.

Per il calcolo del margine complessivo lordo e per il riporto dei dati nel quadro VE si rimanda alle istruzioni per la compilazione del prospetto B contenute nell'Appendice alla voce "Beni usati".

È ammessa anche la contemporanea compilazione dei due righi nel caso in cui vengano effettuate entrambe le tipologie di operazioni di cui ai righi VA20 e VA21, qualora il contribuente compili una delle sezioni 1, 4 e 5 del quadro VG. Per ulteriori chiarimenti in relazione alla coesistenza di più regimi speciali, consultare la corrispondente voce in Appendice.

### SEZIONE 3 – Dati analitici – Operazioni intracomunitarie ed importazioni

Tale sezione comprende i campi che nella precedente dichiarazione IVA erano indicati nella sez. 3 del quadro VG e deve essere compilata dai contribuenti che hanno posto in essere cessioni e prestazioni intracomunitarie, acquisti intracomunitari ed importazioni di beni.

Gli importi indicati nel **rigo VA30** devono essere compresi nel quadro VE, mentre quelli indicati nei **righi VA31 e VA32** devono essere compresi nel quadro VF.

**AVVERTENZA: nei righi VA31 e VA32 della presente sezione vanno compresi anche gli acquisti intracomunitari e le importazioni di oro industriale e argento puro già evidenziati nella sez. 1, nonché gli acquisti intracomunitari e le importazioni di oro da investimento (esenti da IVA).**

Nel **rigo VA30** indicare il dato complessivo delle cessioni di beni (colonna 1) e prestazioni intracomunitarie di servizi, (colonna 2) non imponibili, al netto delle variazioni in diminuzione, annotate nel registro delle fatture emesse (art. 23) o in quello dei corrispettivi (art. 24). Si pone in evidenza che in tale rigo non devono essere compresi gli acquisti intracomunitari, ancorché annotati nei registri anzidetti.

Nel **rigo VA31** indicare il dato complessivo degli acquisti intracomunitari di beni, al netto delle variazioni in diminuzione, annotati nel registro degli acquisti (art. 25), indicando nella colonna 1 i corrispettivi degli acquisti intracomunitari e nella colonna 2 l'imposta relativa agli acquisti imponibili.

Nel **rigo VA32** indicare i dati complessivi relativi alle importazioni di beni risultanti dalle bollette doganali registrate nel periodo d'imposta. Nella prima colonna indicare i corrispettivi delle importazioni, nella seconda colonna l'imposta relativa alle operazioni imponibili.

**N.B.: maggiori istruzioni sulle operazioni che devono essere comprese nei righi VA30, VA31 e VA32 sono contenute in Appendice alla voce "Operazioni intracomunitarie ed importazioni".**

### SEZIONE 4 – Dati riepilogativi

#### Agevolazioni per eventi eccezionali

**Rigo VA40**, riservato ai soggetti che, essendone legittimati, hanno fruito per il periodo d'imposta, agli effetti dell'IVA, delle agevolazioni fiscali previste da particolari disposizioni normative a seguito di calamità naturali o di altri eventi eccezionali.

I soggetti interessati devono indicare nell'apposita casella il relativo codice (da 1 a 9) desunto dalla "Tabella degli eventi eccezionali" (vedi Appendice alla voce "Soggetti colpiti da eventi eccezionali").

#### Adeguamento ai parametri o gli studi di settore per il 1999 e per il 2000

Il **rigo VA41** deve essere compilato esclusivamente dai contribuenti che hanno adeguato, agli effetti dell'IVA, il volume d'affari del **1999** ai parametri (approvati con DPCM 29 gennaio 1996, modificato dal DPCM 27 marzo 1997) ovvero agli studi di settore previsti dall'art. 62 bis del D.L. 30 agosto 1993, n.331.

Nel suindicato rigo deve essere indicata la differenza tra il volume d'affari determinato in base a detti parametri o agli studi di settore e quello risultante dalle operazioni registrate nel **1999** (colonna 1) e la relativa imposta (colonna 2).

Tale maggior imponibile e la relativa imposta non devono essere indicati nel quadro VE in quanto non si riferiscono al 2000 ma all'anno precedente.

Il **rigo VA42** deve essere compilato esclusivamente dai contribuenti che, in sede di dichiarazione, intendono adeguare il volume d'affari dell'anno **2000** ai parametri presuntivi di ricavi e compensi o, per i soggetti esercenti attività per le quali risultano già elaborati, agli studi di settore ex art. 62-bis del D.L. n. 331/93. Viceversa, tale rigo **non** deve essere compilato nell'ipotesi in cui il contribuente intenda effettuare l'adeguamento fuori dichiarazione IVA.

Le modalità alternative da seguire per effettuare l'adeguamento sono le seguenti:

**- adeguamento in dichiarazione.**

In tal caso, i soggetti interessati indicano il maggior imponibile (quale differenza fra il volume d'affari determinato in base ai parametri o agli studi di settore e quello derivante dalle operazioni registrate per il 2000) e la relativa imposta nel rigo VA42. Gli importi indicati nel citato rigo devono, inoltre, essere inclusi nel quadro VE nel rigo corrispondente all'aliquota applicata ovvero, nell'ipotesi di operazioni soggette a più aliquote, nel rigo relativo all'aliquota più prossima a quella media calcolata secondo le modalità illustrate nella circolare n. 117/E del 13 maggio 1996. In quest'ultima ipotesi occorre riportare nel rigo VE24, relativo alle variazioni e arrotondamenti d'imposta, la differenza tra l'imposta calcolata sul maggior imponibile con l'aliquota del quadro VE applicata e l'imposta effettivamente dovuta sulla base dell'aliquota media.

Nel caso in cui il versamento venga fatto nei termini della presentazione dell'unico, sulla maggiore imposta non devono essere calcolati gli interessi dello 0,40 per cento dovuti sul saldo dell'IVA per il differimento di tale versamento. Si precisa che tale differimento è riservato esclusivamente ai contribuenti tenuti a comprendere la dichiarazione IVA nell'ambito della dichiarazione unificata.

Si precisa, inoltre, che le opzioni per particolari regimi d'imposta o per l'effettuazione di liquidazioni e relativi versamenti con cadenza trimestrale già esercitate dal contribuente rimangono comunque valide anche quando il nuovo volume d'affari, per effetto dell'adeguamento ai parametri o agli studi di settore, superi il limite previsto per l'adozione di detti regimi.

Nel caso di adeguamento in dichiarazione annuale, la maggiore imposta per tale regolarizzazione confluisce nell'IVA dovuta a saldo, da versare con il codice-tributo di quest'ultima. Si pone in evidenza, che qualora dalla dichiarazione emerga un credito, l'adeguamento nell'ambito della dichiarazione comporta una automatica compensazione della maggiore imposta risultante che, altrimenti, dovrebbe essere versata autonomamente;

**- adeguamento fuori dichiarazione.**

La maggiore imposta dovuta, che ovviamente non deve essere indicata nel rigo VA42 né compresa nel quadro VE della dichiarazione, è versata separatamente entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi utilizzando lo specifico codice-tributo.

**Eccedenza di credito di gruppo, relativa a società ex controllanti, compensata nell'anno 2000**

Il **rigo VA43** è riservato esclusivamente agli enti o società che nell'anno precedente (o negli anni precedenti) hanno utilizzato, in qualità di controllanti, la procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo prevista dal D.M. 13 dicembre 1979. (Vedi Appendice alla voce "Eccedenza di credito di gruppo" nonché il precedente paragrafo 3.4.1). In detto rigo devono essere indicati:

- l'anno cui si riferisce il credito derivante dal gruppo;
- l'importo di tale credito che è stato compensato nell'anno **2000** e per il quale devono essere prestate le garanzie previste dell'art. 6, 3° comma, del D.M. 13 dicembre 1979.

**Regime speciale dei beni usati, oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione**

Il **rigo VA44** riservato ai contribuenti che devono comunicare se nel 2000 hanno applicato la detrazione dell'IVA nei modi ordinari, per una o più operazioni rientranti nel regime speciale del margine, in applicazione della disposizione contenuta nell'articolo 36, comma 3, del D.L. 23 febbraio 1995, n.41.

**Operazioni con la Repubblica di San Marino**

In questo quadro vanno riportati i dati complessivi relativi agli acquisti e alle cessioni di beni effettuati nel 2000 da e nei confronti di operatori sammarinesi.

In particolare, i dati da indicare sono i seguenti:

**Rigo VA45.** Ammontare delle cessioni di beni nei confronti di operatori sammarinesi.

**Rigo VA46.** Nel primo campo deve essere indicato l'ammontare degli acquisti di beni provenienti da San Marino, per i quali l'acquirente nazionale abbia integrato e registrato a norma dell'art. 25 le fatture emesse ai sensi del 3° comma dell'art. 17. L'imponibile di tali acquisti deve essere compreso anche nel rigo VA4 e la relativa imposta a debito va computata nel rigo VL2. Nel secondo campo deve essere specificato l'ammontare degli acquisti di beni per i quali l'acquirente nazionale abbia corrisposto l'imposta a debito direttamente al cedente sammarinese. La relativa imposta deve essere compresa nel quadro VF.

**Rigo VA47.** Ammontare complessivo delle operazioni effettuate da imprese e da altri contribuenti nei confronti dei condomini, escluse le forniture di acqua, energia elettrica e gas nonché le operazioni che hanno comportato la percezione di compensi soggetti a ritenute alla fonte (lettere a) e b) del D.M. 12 novembre 1998 pubblicato sulla G.U. n. 284 del 4-12-1998).

#### 4.2.2 – QUADRO VB – CONTRIBUENTI MINIMI

Il quadro deve essere compilato esclusivamente dai contribuenti minimi, che non abbiano optato per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari, rientranti nel regime di determinazione forfettaria dell'imposta, previsto ai commi da 171 a 176 dell'articolo 3 della Legge n. 662 del 1996.

Tali contribuenti devono compilare, ai fini della dichiarazione, oltre al presente quadro, soltanto i quadri VX, VA, VH, VO e VL. I contribuenti minimi che intendano applicare il regime di determinazione ordinaria dell'imposta devono comunicare la loro scelta barrando la casella posta nel rigo VO33 del quadro VO (Vedi Appendice alla voce: "Contribuenti Minimi").

**Rigo VB1.** Indicare il volume di affari, alla cui formazione concorre, ai sensi dell'art. 20, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento al periodo d'imposta. La casella 1 va barrata da quei contribuenti che nel 2000 non hanno effettuato operazioni attive.

**Rigo VB2.** Indicare il totale dell'imposta relativa a tutte le operazioni imponibili, comprese quelle che non concorrono a formare il volume d'affari. (Vedi appendice alla voce: "Contribuenti minimi").

**Rigo VB3.** Barrare la casella corrispondente alla percentuale da applicare, in base all'attività prevalentemente esercitata, all'ammontare indicato nel rigo VB2, per la determinazione forfettaria dell'imposta secondo le percentuali sotto indicate:

- 73% imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
- 60% imprese esercenti altre attività;
- 84% artisti e professionisti.

**Rigo VB4.** Ammontare dell'imposta a debito forfettariamente determinata, mediante l'applicazione della percentuale indicata nel rigo VB3 all'importo riportato al rigo VB2; tale ammontare deve essere riportato nel rigo VL1 per consentire la liquidazione annuale dell'imposta dovuta. A tale riguardo, si precisa che i righe VL5, VL6 e VL7 non devono essere compilati in quanto l'adozione del regime speciale per i contribuenti minimi, comportando una detrazione forfettaria dell'imposta dovuta, non consente altri tipi di detrazione.

#### 4.2.3 – QUADRO VC – ESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI – ACQUISTI E IMPORTAZIONI SENZA APPLICAZIONE DELL'IVA

Il quadro VC va compilato dai contribuenti che si sono avvalsi della facoltà, prevista per i soggetti che effettuano cessioni all'esportazione, operazioni assimilate e operazioni comunitarie, di acquistare beni o servizi e importare beni senza applicazione dell'IVA.

Esso va compilato sulla base delle annotazioni mensili eseguite a norma dell'art. 1, terzo comma, del D.L. 29 dicembre 1983, n. 746, convertito dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, e successive modifiche ed integrazioni.

Il quadro tiene conto delle modifiche apportate all'istituto del plafond dall'art. 2, comma 2, della legge 18 febbraio 1997, n. 28.

In virtù del nuovo sistema, che prevede un plafond unico, nel quadro vanno evidenziati globalmente i corrispettivi afferenti tutte le operazioni agevolate (cessioni all'esportazione, operazioni assimilate, servizi internazionali, operazioni intracomunitarie, ecc.).

Il quadro si compone di **sei colonne** nelle quali vanno indicati, per ciascun mese, nei **righi da VC1 a VC12**, i seguenti dati:

- **colonna 1**: ammontare del plafond utilizzato per acquisti in Italia e per acquisti intracomunitari;
- **colonna 2**: ammontare del plafond utilizzato per importazioni di beni.  
Le nuove disposizioni consentono di utilizzare il plafond anche per l'acquisto o l'importazione, ancorché in dipendenza di contratti di leasing, di beni strumentali ammortizzabili. L'esclusione è limitata ai soli acquisti di fabbricati e aree edificabili;
- **colonna 3**: volume d'affari, suddiviso per ogni mese, relativo all'anno d'imposta 2000;
- **colonna 4**: ammontare delle cessioni all'esportazione, operazioni assimilate e/o servizi internazionali, operazioni intracomunitarie, effettuate mensilmente nello stesso periodo d'imposta 2000.  
Le colonne 3 e 4 devono essere compilate da tutti i contribuenti che hanno utilizzato nell'anno 2000 il plafond, indipendentemente dal metodo di calcolo seguito;
- **colonna 5**: volume d'affari suddiviso per ogni mese dell'anno 1999;
- **colonna 6**: ammontare delle cessioni all'esportazione; operazioni assimilate, servizi internazionali, operazioni intracomunitarie, ecc., effettuate mensilmente, sempre nell'anno 1999.

**AVVERTENZA: i dati di cui alle colonne 5 e 6 devono essere indicati solo dai contribuenti che nel corso dell'anno 2000 hanno effettuato acquisti e importazioni con utilizzo di un plafond rapportato alle operazioni agevolate realizzate nei 12 mesi precedenti, e ciò anche ai fini del riscontro mensile della sussistenza, nel corso del 2000, dello status di esportatore agevolato, nonché della disponibilità del plafond in ciascun mese.**

Nel **rigo VC14** va indicata la disponibilità del plafond al 1° gennaio 2000.

Tale ammontare ha una validità annuale per coloro che utilizzano il plafond solare, ovviamente a scalare con l'effettuazione dei singoli acquisti nel corso dello stesso anno, ed una validità per il solo mese di gennaio 2000 per i contribuenti che utilizzano il plafond mensile, atteso il particolare calcolo che tale metodologia comporta.

**AVVERTENZA: nel caso di utilizzo costante del plafond solare l'operatore interessato può indicare solo i dati totali, sufficienti al calcolo del plafond e per l'acquisizione dello status di esportatore agevolato. Resta inteso che l'indicazione dei dati nei singoli rigi si rende necessaria nelle ipotesi di passaggio da plafond solare a quello mobile che, in ogni caso, non può avvenire in corso d'anno.**

Al fine di evidenziare il metodo adottato per la determinazione del plafond nel corso del 2000, il contribuente deve barrare la **casella 2** del rigo VC14, relativa all'ipotesi di calcolo rapportato all'anno precedente, ovvero la **casella 3** nell'ipotesi di calcolo rapportato ai dodici mesi precedenti.

#### 4.2.4 – QUADRO VE – DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI E DELLA IMPOSTA RELATIVA ALLE OPERAZIONI IMPONIBILI

**N.B.:** nel quadro VE è stato introdotto il nuovo rigo VE35 per l'indicazione delle operazioni, effettuate nel territorio dello Stato nei confronti di soggetti passivi d'imposta, relative alle cessioni di oro industriale e argento puro, nonché di oro da investimento imponibili a seguito di opzione (vedi Appendice "Operazioni relative all'oro e all'argento").

Il quadro è suddiviso in quattro sezioni: 1) Conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da agricoltori esonerati ; 2) Operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali o professionali; 3) Altre operazioni; 4) Volume d'affari e totale imposta.

**AVVERTENZA: per chiarimenti sulla compilazione del quadro VE vedi anche in Appendice alla voce "Determinazione del volume d'affari".**

**ATTENZIONE: nel particolare caso in cui il contribuente abbia registrato, nell'anno d'imposta, operazioni assoggettate all'IVA con aliquote d'imposta o percentuali di compensazione non più presenti nel quadro VE, egli deve computare gli imponibili relativi a tali operazioni nel rigo corrispondente all'aliquota più prossima a quella applicata, calcolando le imposte corrispondenti, e deve poi includere la differenza d'imposta (positiva o negativa) rispettivamente nei rigi VE24 e VE9, fra le variazioni. Nei quadri VE e VF alcuni importi potrebbero risultare di segno negativo a seguito di variazioni in diminuzione eseguite nel-**

***L'anno d'imposta. In tale ipotesi, indicare il segno (-) davanti ai relativi importi (all'interno dei campi).***

Si precisa che nel quadro VE devono essere comprese, suddivise per aliquote ed al netto delle variazioni in diminuzione, tutte le operazioni effettuate all'interno dello Stato (comprese quelle assoggettate al regime speciale del margine, introdotto dal D.L. n. 41/1995), quelle intracomunitarie e le esportazioni verso paesi fuori dell'Unione Europea.

Non devono compilare il quadro VE i contribuenti che si siano avvalsi della dispensa dagli adempimenti di cui all'**art. 36 bis**, se hanno effettuato nel 2000 soltanto operazioni esenti. Tuttavia, in merito all'esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA per tali soggetti, vedasi il par. 2.2.

### **SEZIONE 1 – Conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da agricoltori esonerati (in caso di superamento del limite di un terzo)**

La sezione 1 è riservata:

- ai produttori agricoli che hanno effettuato passaggi di beni agli enti, alle cooperative o ad altri organismi associativi (nonché i passaggi di beni da cooperative a loro consorzi), ai sensi dell'articolo 34, comma 7, con l'applicazione delle percentuali forfetarie di compensazione (confronta circol. n. 328 del 24 dicembre 1997, par. 6.6);
- agricoltori esonerati di cui all'art. 34, comma 6 (cioè, che nell'anno precedente non hanno superato il limite di volume d'affari di 5 o 15 milioni previsto nel citato sesto comma) che riscontrano, alla fine dell'anno, di aver superato il limite di un terzo previsto per le operazioni diverse dalle cessioni dei prodotti agricoli e ittici elencati nella Tabella A, parte prima, allegata al D.P.R. n. 633/72.

***ATTENZIONE: come precisato nella circolare n. 328/E del 24 dicembre 1997 (par. 6.7.2), gli agricoltori che alla fine dell'anno solare riscontrino di aver superato il limite di un terzo previsto per le operazioni diverse dalle cessioni di prodotti agricoli ed ittici, applicano per l'intero anno solare alle cessioni dei detti prodotti agricoli aliquote rispondenti alle percentuali di compensazione.***

#### **Determinazione degli imponibili**

Devono essere indicati, nella prima colonna, gli importi delle operazioni imponibili, distinti per aliquote d'imposta (corrispondenti alle percentuali di compensazione, modificate da ultimo con D.M. 12 maggio 1992 e dal D.M. 30 dicembre 1997) risultanti dal registro delle fatture emesse (art. 23) e/o dal registro dei corrispettivi (art. 24), al netto delle variazioni in diminuzione registrate per il periodo d'imposta.

I contribuenti che utilizzano il registro delle fatture emesse rilevano da tale registro gli imponibili già suddivisi per aliquota e li riportano nella colonna degli imponibili, in corrispondenza della relativa aliquota prestampata.

Per quanto concerne la contabilizzazione dei corrispettivi con IVA incorporata si ricorda che i produttori agricoli, per la vendita al dettaglio dei prodotti ottenuti nei rispettivi fondi, per coltura o allevamento, nei confronti dei privati consumatori, possono avvalersi delle disposizioni di cui agli articoli 22 e 24, concernenti, rispettivamente, la non obbligatorietà dell'emissione della fattura, se non richiesta dal cliente, e l'annotazione dell'ammontare complessivo degli incassi giornalieri nel registro dei corrispettivi.

Per tali operazioni deve essere determinato l'ammontare complessivo, al netto dell'IVA incorporata, con i metodi illustrati nel paragrafo 2.6.2 delle avvertenze generali.

Gli imponibili così determinati vanno riportati nella colonna degli imponibili in corrispondenza dell'aliquota prestampata, arrotondati alle L. 1.000 o all'unità di Euro.

**Righi da VE1 a VE7.** In tali righi, in corrispondenza dell'aliquota prestampata, devono essere riportati gli importi delle operazioni per le quali si è verificata l'esigibilità e sono state annotate per l'anno 2000 nel registro delle fatture emesse (art. 23) e/o nel registro dei corrispettivi (art. 24), al netto delle variazioni in diminuzione registrate nello stesso anno.

L'imposta va calcolata moltiplicando ciascun imponibile per la corrispondente percentuale forfetaria di compensazione.

**Rigo VE8.** In tale rigo va indicato il totale degli imponibili e delle imposte, determinato sommando gli importi riportati ai righi da VE1 a VE7, rispettivamente della colonna degli imponibili e della colonna delle imposte.

**Rigo VE9.** Nel rigo vanno indicati le variazioni e gli arrotondamenti di imposta relativi alle operazioni di cui ai rigi da VE1 a VE7.

L'imposta indicata al rigo VE8 può essere diversa dal totale dell'imposta risultante dal registro delle fatture emesse e/o dal registro dei corrispettivi.

L'eventuale differenza deriva dai seguenti elementi:

- arrotondamenti d'imposta operati in fattura (art. 21, comma 2, n. 5);
- imposta indicata in fattura in misura superiore a quella reale (art. 21, comma 7) in ordine alla quale non sia stata annotata la variazione in diminuzione;
- variazioni in aumento e in diminuzione di sola imposta, registrate nell'anno 2000 e relative ad operazioni registrate negli anni precedenti;
- arrotondamenti a lire 1.000 o all'unità di Euro operati in dichiarazione;

Tale differenza va riportata al rigo VE9, indicando all'interno del campo stesso il segno (+) se il totale dell'imposta risultante dai registri è maggiore dell'imposta calcolata, ovvero il segno (-) in caso contrario.

**Rigo VE10.** In tale rigo indicare il totale, che si ottiene aumentando o diminuendo l'imposta di cui al rigo VE8 dell'importo indicato al rigo VE9.

## SEZIONE 2 – Operazioni imponibili agricole (art. 34, comma 1) e operazioni imponibili commerciali o professionali

La Sezione 2 deve essere compilata:

- da tutti i contribuenti che esercitano attività commerciali, artistiche o professionali;
- dai produttori agricoli (sia in regime speciale che in regime ordinario per opzione) per tutte le cessioni di prodotti agricoli ed ittici di cui al comma 1 dell'art. 34 effettuate nell'anno 2000 per le quali, a decorrere dal 1° gennaio 1998, si rendono applicabili le aliquote proprie previste per i singoli beni. Non devono compilare tale sezione i produttori agricoli tenuti a compilare la sezione 1 (vedi a pagina precedente).

In tale sezione devono essere altresì indicate (sia per l'imponibile che per l'imposta) le cessioni di beni diversi da quelli agricoli e ittici di cui alla prima parte della tabella A allegata al D.P.R. n. 633/72 nonché le eventuali prestazioni, effettuate da qualsiasi produttore agricolo (imprese agricole miste) come definito dall'art. 34, comma 2 (compresi quindi gli agricoltori esonerati che abbiano superato il limite di 1/3, le cooperative e gli altri enti associativi di cui al comma 2, lett. c), dell'art. 34), ovviamente limitatamente alle operazioni "diverse" effettuate e soggette alle aliquote proprie.

Si rammenta che rientrano nel concetto di "operazioni imponibili diverse da quelle indicate nel primo comma dell'art. 34 quelle operazioni effettuate dal produttore agricolo nell'ambito della stessa impresa agricola con carattere di accessorietà rispetto all'attività di produzione agricola propriamente detta, quali, ad esempio, le cessioni di prodotti agricoli compresi nella seconda parte della tabella A, le cessioni di prodotti agricoli acquistati presso terzi per migliorare qualitativamente i beni di propria produzione.

Naturalmente, le fattispecie non rientranti nella previsione normativa di cui al quinto comma dell'art. 34 trovano la loro disciplina nelle disposizioni previste dall'art. 36 al fine della tenuta di contabilità separate (vedasi la circolare n. 19 del 10 luglio 1979, Dir. Gen. Tasse);

- dagli intermediari con rappresentanza che, per effetto delle modifiche introdotte al regime speciale delle agenzie di viaggio (art. 7 del D.M. 30 luglio 1999, n. 340), devono indicare nel rigo VE22 le provvigioni loro corrisposte dalle agenzie di viaggio e da queste fatturate in luogo degli intermediari.

Si evidenzia che i contribuenti rientranti nel regime normale ma che fruiscono di detrazioni forfetarie dell'IVA (ad es. **editori**) devono comprendere nel quadro VE l'imponibile delle operazioni già al netto della detrazione spettante. Parimenti, le **agenzie di vendite all'asta** devono comprendere nel quadro VE, relativamente alle vendite per conto terzi, soltanto il 15% dell'imponibile di tali vendite.

Le **imprese fornitrici di lavoro interinale** non devono comprendere nella base imponibile i rimborsi degli oneri retributivi e previdenziali che il soggetto che utilizza prestatori di lavoro temporaneo è tenuto a corrispondere ai sensi della legge sul "Lavoro interinale" (L. 24 giugno 1997, n. 196), effettivamente sostenuti in favore del prestatore di lavoro temporaneo (art. 7 L. 13 maggio 1999, n. 133). Resta tuttavia fermo il trattamento fiscale applicato fino al 17 maggio 1999 e non si fa luogo al rimborso d'imposte già pagate nè è consentita la variazione ai sensi dell'art. 26 del DPR n. 633.

I contribuenti che utilizzano il registro delle fatture emesse rilevano da tale registro gli imponibili già suddivisi per aliquota e li riportano nella colonna 1, dal rigo VE20 al rigo VE22, in corrispondenza della relativa aliquota prestampata.

I commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all'art. 22, per i quali l'emissione della fattura non è obbligatoria se non è richiesta dall'acquirente, devono determinare l'ammontare complessivo delle operazioni al netto dell'IVA incorporata, con i metodi illustrati nel par. 2.6.2.

### Determinazione degli imponibili

**Righi da VE20 a VE22.** In corrispondenza di tali righi vanno riportati:

- nella prima colonna, gli importi delle operazioni imponibili, distinti per aliquota d'imposta, risultanti dal registro delle fatture emesse (art. 23) e/o dal registro dei corrispettivi (art. 24), al netto delle variazioni in diminuzione registrate per lo stesso anno;
- nella seconda colonna, gli importi della relativa imposta.

**AVVERTENZA:** in tali righi vanno inclusi anche gli importi relativi a cessioni effettuate, con applicazione dell'imposta, nei confronti di soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità europea, ai sensi dell'**art. 38-quater, secondo comma**, per le quali, nell'anno d'imposta, l'acquirente non abbia restituito al cedente l'esemplare della fattura vistata dall'ufficio doganale di uscita dal territorio comunitario. Nei casi in cui l'acquirente abbia restituito al cedente, entro il quarto mese successivo all'operazione e nell'anno d'imposta, la fattura vistata dall'ufficio doganale di uscita dalla Comunità, il cedente dovrà apportare una variazione in diminuzione, pari all'imposta rettificata, nel rigo VE24, al fine del recupero dell'IVA. (In tal caso la relativa imposta non deve essere compresa nel quadro VF). Nei casi in cui la restituzione della fattura avvenga dopo il 31/12/2000, la medesima variazione in diminuzione sarà indicata nel corrispondente rigo del modello di dichiarazione relativo all'anno 2001.

Per le cessioni effettuate ai sensi dell'**art. 38-quater, primo comma**, senza applicazione dell'imposta, per le quali non sia stata restituita al cedente entro il quarto mese successivo all'effettuazione dell'operazione, la fattura vistata dall'ufficio doganale di uscita dalla Comunità, il cedente dovrà annotare entro il mese successivo la variazione in aumento, pari all'imposta da applicare, nel rigo VE24, al fine di evidenziare il relativo debito IVA. Nel caso in cui il predetto termine cada dopo il 31/12/2000, la medesima variazione in aumento dovrà essere indicata nel corrispondente rigo del modello di dichiarazione relativo all'anno 2001.

**Rigo VE23.** Nel rigo va indicato il totale degli imponibili e delle imposte, determinato sommando gli importi riportati ai **righi da VE20 a VE22**, rispettivamente della colonna degli imponibili e della colonna delle imposte.

**Rigo VE24.** Nel rigo vanno indicati le variazioni e gli arrotondamenti di imposta relativi alle operazioni di cui ai righi da VE20 a VE22.

L'imposta indicata al rigo VE23 può essere diversa dal totale dell'imposta risultante dal registro delle fatture emesse o dal registro dei corrispettivi.

L'eventuale differenza deriva dai seguenti elementi:

- arrotondamenti d'imposta operati in fattura (art. 21, comma 2, n. 5);
- imposta indicata in fattura in misura superiore a quella reale (art. 21, comma 7) in ordine alla quale non sia stata annotata la variazione in diminuzione;
- variazioni in aumento e in diminuzione di sola imposta registrate nell'anno 2000 e relative ad operazioni registrate in anni precedenti;
- arrotondamenti a lire 1.000 o all'unità di EURO operati in dichiarazione.

Tale differenza va riportata al rigo VE24, indicando all'interno del campo stesso il segno (+) se il totale dell'imposta risultante dai registri è maggiore dell'imposta calcolata, ovvero il segno (-) in caso contrario.

**Rigo VE25,** Nel rigo indicare il totale dell'IVA sulle operazioni imponibili, che si ottiene aumentando o diminuendo l'importo risultante al rigo VE23 dell'ammontare delle variazioni in più o in meno indicato al rigo VE24.

### SEZIONE 3 – Altre operazioni

Nella sezione 3 vanno comprese tutte le altre operazioni, diverse da quelle imponibili indicate nelle precedenti sezioni 1 e 2.

Nel **rigo VE30**, indicare l'ammontare delle esportazioni e delle altre operazioni non imponibili che possono concorrere alla formazione del plafond di cui all'art. 2, comma 2, della legge 18 febbraio 1997, n. 28.

Nel presente rigo devono essere ricomprese anche le **cessioni intracomunitarie relative all'oro e all'argento puro** (per l'individuazione di tali operazioni vedi Appendice alla voce "Esportazioni ed altre operazioni non imponibili").

**Rigo VE31**, ammontare delle operazioni non imponibili effettuate nei confronti di esportatori che abbiano presentato la dichiarazione di intento;

**Rigo VE32**, ammontare delle altre operazioni qualificate non imponibili (per l'individuazione di tali operazioni vedi Appendice alla voce "Esportazioni ed altre operazioni non imponibili"). Le operazioni indicate nel rigo **VE32** non concorrono alla formazione del plafond.

Nel **rigo VE33** indicare l'ammontare delle operazioni esenti di cui all'art. 10 e delle operazioni dichiarate esenti da altre disposizioni, come ad esempio quelle di cui all'art. 6 della Legge n. 133 del 1999 (prestazioni di servizi effettuate da società facenti parte di gruppi bancari, da consorzi costituiti tra banche, da società facenti parte di gruppi assicurativi, da consorzi costituiti tra società assicurative, da società facenti parte di gruppi il cui volume d'affari sia costituito per oltre il 90 per cento da operazioni esenti ai fini dell'art. 10 del D.P.R. n. 633 del 1972).

I contribuenti per i quali ha avuto effetto, per l'anno 2000, la dispensa di cui all'art. 36-bis dagli obblighi di fatturazione e di registrazione relativamente alle operazioni esenti, non devono indicare alcun importo.

**N.B.:** nell'ipotesi in cui le operazioni esenti indicate nel presente rigo siano svolte esclusivamente in via occasionale, occorre anche barrare la casella nel rigo **VG30** ovvero la casella nel rigo **VA20** qualora abbia adottato un regime particolare di determinazione di imposta di cui al quadro **VG**.

Nel **rigo VE34** vanno indicate esclusivamente le operazioni effettuate senza pagamento dell'imposta ai sensi dell'art. 74, commi 8 e 9 (cessioni di rottami, stracci, materiali di risulta, ecc.).

Nel **rigo VE35** indicare l'ammontare delle **cessioni di oro da investimento divenute imponibili a seguito di opzione** e le relative prestazioni di intermediazione, effettuate nel territorio dello Stato nei confronti di soggetti passivi d'imposta.

Nel presente rigo va inoltre compreso l'ammontare delle **cessioni di oro diverso da quello da investimento e di argento puro**, effettuate nei confronti di soggetti passivi di imposta (per ulteriori approfondimenti vedi Appendice "Operazioni relative all'oro e all'argento").

Nel **rigo VE36** indicare l'ammontare delle operazioni non soggette all'imposta, effettuate in applicazione di determinate norme agevolative nei confronti dei terremotati e soggetti assimilati.

Nel **rigo VE37** indicare l'ammontare delle operazioni **effettuate nell'anno** nei confronti dello Stato, e degli altri soggetti di cui all'articolo 6, ultimo comma, **con IVA esigibile negli anni successivi**. Si avverte che dette operazioni, e la relativa imposta, non devono essere comprese nelle prime due sezioni del quadro **VE**.

Nel **rigo VE38** deve essere indicato, per diminuire il volume d'affari (ma senza essere preceduto dal segno "meno"), l'ammontare delle operazioni che hanno concorso al volume d'affari dell'anno precedente e per le quali nell'anno 2000 si è verificata l'esigibilità dell'imposta.

Tali operazioni vanno indicate altresì, in corrispondenza dell'aliquota corrispondente, nei codici da **VE20** a **VE22**, ai soli fini della determinazione dell'imposta dovuta nel corrente anno. Tali operazioni, infatti, vanno sottratte dal volume d'affari del corrente anno.

Nel **rigo VE39** vanno indicate le operazioni (al netto dell'IVA) non rientranti nel volume d'affari. Trattasi, secondo quanto disposto dall'art. 20, delle cessioni di beni ammortizzabili e dei passaggi interni di cui all'art. 36, ultimo comma. Tale importo **diminuisce il volume d'affari dell'anno**.

Si precisa che non concorrono alla formazione del volume d'affari anche le cessioni di beni ammortizzabili effettuate nell'ambito del regime speciale del margine previsto per i beni usati, d'antiquariato ecc. In tale ipotesi, nel rigo deve essere computato il corrispettivo di vendita diminuito dell'imposta relativa al margine "analitico" calcolato per ciascuna cessione.

Si avverte, per i contribuenti che esercitano più attività con contabilità separate (art. 36), che il rigo **VE39** deve comprendere anche l'ammontare complessivo dei passaggi interni tra le attività contabilizzate distintamente.

**SEZIONE 4 – Volume d'affari e totale imposta**

**Rigo VE40**, volume d'affari determinato sommando gli importi indicati ai righi VE8, VE23 ed ai righi da VE30 a VE37 e sottraendo l'importo indicato ai righi VE38 e VE39.

**Rigo VE41**, totale dell'IVA sulle operazioni imponibili, ottenuto sommando gli importi indicati ai righi VE10 e VE25.

**4.2.5 – QUADRO VF – AMMONTARE DEGLI ACQUISTI EFFETTUATI NEL TERRITORIO DELLO STATO, DEGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI E DELLE IMPORTAZIONI**

**AVVERTENZE:** il quadro comprende non solo le operazioni di acquisto poste in essere nel territorio dello Stato, ma anche gli acquisti intracomunitari e le importazioni da Paesi o territori fuori della Unione Europea.

**N.B.:** nel quadro VF devono essere indicati anche gli acquisti e le importazioni di oro e argento puro per i quali è stato applicato il meccanismo del reverse-charge (vedi Appendice "operazioni relative all'oro e all'argento").

Nel quadro devono essere indicati l'imponibile e l'imposta relativi ai beni e servizi acquistati e importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, risultanti dalle fatture e dalle bollette doganali di importazione annotate nell'anno 2000 sul registro degli acquisti di cui all'art. 25, al netto delle variazioni in diminuzione registrate nello stesso anno.

Le operazioni vanno indicate in corrispondenza dei seguenti righi:

– **rigi da VF1 a VF9**, acquisti all'interno, acquisti intracomunitari e importazioni assoggettati ad imposta, esclusi quelli di cui ai rigi VF16 e VF17, da riportare in corrispondenza delle aliquote prestampate. In tali rigi vanno inclusi anche gli acquisti effettuati negli anni precedenti dai soggetti indicati dall'art. 6, ultimo comma, registrati nel 2000 e per i quali l'imposta è divenuta esigibile.

Vanno, inoltre, indicati gli acquisti intracomunitari effettuati all'atto dell'estrazione dei beni da parte dello stesso depositario nell'ipotesi di "consignment stock". Tale procedura è caratterizzata dal fatto che i beni custoditi restano di proprietà del fornitore comunitario fino al momento della loro estrazione da parte dello stesso depositario, esclusivo destinatario finale dei medesimi. L'imposta afferente i predetti acquisti è determinata moltiplicando gli imponibili indicati nei rigi da VF1 a VF9 per le corrispondenti aliquote.

L'imposta risultante dal calcolo va indicata, in corrispondenza di ciascuna aliquota, ai rigi da VF1 a VF9 (colonna 2).

Gli imponibili e le relative imposte devono essere indicati arrotondati alle 1.000 lire o all'unità di Euro;

– **rigo VF10**, somma degli imponibili (colonna 1) e somma delle imposte (colonna 2), indicati ai rigi da VF1 a VF9;

– **rigo VF11**, acquisti all'interno, acquisti intracomunitari e importazioni effettuati senza pagamento dell'imposta, con utilizzo del plafond di cui all'art. 2, comma 2, della legge 18 febbraio 1997, n. 28.

Si precisa che i contribuenti che hanno effettuato i detti acquisti con utilizzo del plafond sono obbligati a compilare anche il quadro VC;

– **rigo VF12**, acquisti oggettivamente non imponibili, effettuati senza utilizzo del plafond, e, in particolare:

- acquisti all'interno, ivi compresi quelli di cui all'art. 58, comma 1, del D.L. n. 331/1993;
- acquisti intracomunitari non imponibili (art. 42, comma 1 del D.L. n. 331/1993) compresi quelli di cui all'art. 40, comma 2, dello stesso decreto legge (triangolare comunitaria con intervento dell'operatore nazionale in qualità di cessionario-cedente);
- acquisti relativi ai beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale;
- acquisti eseguiti mediante introduzione dei beni nei depositi IVA (art. 50-bis, comma quattro, lett. a) b) e d) del D.L. n. 331/1993);
- acquisti di beni e servizi aventi ad oggetto beni custoditi nei depositi IVA (art. 50-bis, comma 4, lett. e) ed h) del D.L. n. 331/1993 ;

– **rigo VF13**, acquisti all'interno esenti (art. 10 DPR n. 633/1972 e art. 6, L. n. 133 del 1999, vedi commento al rigo VE33), acquisti intracomunitari esenti (art. 42, comma 1, D.L. 331/93) e importazioni non soggette all'imposta (art. 68, esclusa la lettera a). Nel presen-

te rigo vanno inclusi anche gli **acquisti intracomunitari e le importazioni di oro da investimento**.

- **rigo VF14**, acquisti all'interno e acquisti intracomunitari dei beni di cui all'art. 74, commi 8 e 9 (rottami, e materiali di recupero), non soggetti all'imposta;
- **rigo VF15**, acquisti all'interno e importazioni non soggetti all'imposta in quanto effettuati, ai sensi delle disposizioni speciali previste in materia, dai contribuenti terremotati e soggetti assimilati;
- **rigo VF16**, acquisti all'interno, acquisti intracomunitari e importazioni, al netto dell'IVA, per i quali, ai sensi dell'art. 19-bis1, o di altre disposizioni, non è ammessa la detrazione dell'imposta. Tali acquisti non devono essere compresi nei rigi precedenti. Nel rigo devono essere incluse anche le importazioni di beni destinati alla vendita per conto terzi da parte di agenzie di vendita all'asta.  
Per gli acquisti per i quali è prevista la detrazione parziale dell'imposta (es. 50%) va indicata soltanto la quota di imponibile corrispondente alla parte di imposta non detraibile. La restante quota di imponibile e di imposta deve essere indicata nei rigi da VF1 a rigo VF9. Nel rigo vanno altresì indicati gli acquisti afferenti le operazioni esenti effettuate in via occasionale (l'IVA di dette operazioni è comunque indetraibile).
- Per quanto riguarda i soggetti che applicano il regime speciale previsto per i beni usati, gli oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione, si chiarisce che nel quadro VF del modello di dichiarazione non devono mai essere ricompresi gli acquisti e le importazioni dei relativi beni e servizi (incluse le spese di riparazione e accessorie), in quanto i predetti acquisti, rientranti nel regime del margine, annotati negli appositi registri previsti dall'articolo 38 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, non consentono la detrazione analitica dell'IVA prevista dall'articolo 19 del D.P.R. n. 633 del 1972. Parimenti non devono essere ricompresi nel quadro VF gli acquisti occasionali di beni, rientranti nel regime del margine, effettuati da soggetti che non ne fanno abituale commercio;
- **rigo VF17**, acquisti effettuati dai soggetti di cui all'ultimo comma dell'art. 6, annotati nel **2000**, rispetto ai quali nello stesso anno non si è verificata l'esigibilità dell'imposta;
- **rigo VF18**, acquisti registrati nell'anno precedente dai soggetti indicati nell'art. 6, ultimo comma, per i quali l'imposta è divenuta esigibile nel **2000**. Tali acquisti (il cui ammontare deve indicarsi senza essere preceduto dal segno "meno") vanno sottratti dal totale degli acquisti del 2000;
- **rigo VF19**, totale degli acquisti e importazioni sopra elencati, determinato sommando gli importi indicati nei rigi da VF10 a VF17 di colonna 1 e sottraendo l'importo del rigo VF18;
- **rigo VF20**, variazioni e arrotondamenti d'imposta. L'imposta sugli acquisti indicata nel rigo VF10 potrebbe essere diversa da quella risultante dal registro degli acquisti di cui all'art. 25. La differenza tra l'importo dell'IVA risultante dal registro e quello risultante dal calcolo va indicata al rigo VF20, preceduta dal segno (+), se il totale dell'imposta risultante dai registri è maggiore dell'imposta calcolata, ovvero dal segno (-) nel caso contrario;
- **rigo VF21**, totale dell'IVA sugli acquisti e importazioni imponibili, che si ottiene dalla somma algebrica dei rigi VF10 e VF20 di colonna 2. Il relativo ammontare deve poi essere riportato nel rigo **VG71** (IVA ammessa in detrazione), se non si compilano le altre sezioni del quadro VG.

#### 4.2.6 – QUADRO VG – DETERMINAZIONE DELL'IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

**ATTENZIONE:** il quadro è composto di 6 sezioni per l'indicazione del metodo utilizzato per la determinazione dell'IVA ammessa in detrazione da parte dei soggetti che hanno posto in essere particolari tipologie di operazioni o che appartengono a particolari settori di attività. I predetti soggetti devono comunicare il metodo utilizzato per la determinazione dell'imposta barrando la corrispondente casella nel riquadro iniziale.

**Si fa presente che su uno stesso modulo non può essere, in nessun caso, barrata più di una casella.**

Nei casi di eventuale coesistenza di due regimi particolari di determinazione dell'IVA detraibile occorre compilare un modulo per ogni regime applicato. Invece, i contribuenti che adottano un regime speciale IVA e che nello stesso anno abbiano anche effettuato:

- operazioni esenti occasionali,
- esclusivamente operazioni esenti previste ai numeri da 1 a 9 dell'art. 10,
- cessioni occasionali di beni usati,

possono presentare un unico modulo compilando, oltre alla sezione del presente quadro relativa al regime speciale adottato, anche la nuova sez. 2 del quadro VA per le operazioni sopra elencate (V. istruzioni relative).

**N.B.: i contribuenti che effettuano operazioni relative all'oro rientranti sia nella disciplina di cui all'art. 19, terzo comma, lett. d), che in quella del successivo comma 5-bis, devono provvedere alla contabilizzazione separata delle relative operazioni e compilare due moduli, al fine di evidenziare l'IVA ammessa in detrazione per ciascun metodo di determinazione dell'imposta.**

Anche i contribuenti che non compilano **le prime 5 sezioni** del quadro VG devono indicare l'IVA ammessa in detrazione, pari alla somma algebrica degli importi del rigo VF21 e del rigo **VG70**, direttamente nel rigo **VG71** da riportare, successivamente, al rigo VL5.

In corrispondenza delle prime 5 sezioni sono state inserite 7 caselle:

- casella 1 - Metodo base da base per le agenzie di viaggio (Sez. 1);
- casella 2 - Metodo del margine per i beni usati (Sez. 2);
- casella 3 - Attività con effettuazione di operazioni esenti (Sez. 3);
- casella 4 - Attività di agriturismo (Sez. 4);
- casella 5 - Associazioni operanti in agricoltura (Sez. 4);
- **casella 6 - Regime agevolativo per spettacoli viaggianti e contribuenti minori (Sez. 4);**
- casella 7 - Regime speciale per le imprese agricole (Sez. 5).

**N.B.: il quadro VG deve essere compilato da tutti i soggetti, esclusi i contribuenti minimi che sono tenuti alla compilazione del quadro VB.**

La **sezione 6** deve essere compilata da tutti i soggetti con l'indicazione delle eventuali rettifiche della detrazione e dell'ammontare dell'IVA ammessa in detrazione.

Al fine di agevolare la compilazione del quadro sono stati predisposti degli appositi prospetti nell'Appendice. Si consiglia, quindi, ai contribuenti interessati di utilizzare i suddetti prospetti prima della compilazione del modello.

### **SEZIONE 1 – Agenzie di viaggio e turismo (art. 74-ter)**

Per agevolare la compilazione della presente sezione può essere utilizzato l'apposito prospetto A contenuto in "Appendice".

I dati da indicare nei rispettivi rigi, sono i seguenti:

- **rigo VG1**, credito di costo relativo all'anno d'imposta 1999, desumibile dal rigo VG3 della dichiarazione IVA 2000;
- **rigo VG2**, base imponibile lorda. Il dato può essere desunto dal rigo 13 del Prospetto A riportato in appendice;
- **rigo VG3**, credito di costo da riportare all'anno successivo. Il dato può essere ricavato dal rigo 14 del citato Prospetto A.

I rigi VG2 e VG3 sono naturalmente alternativi.

### **SEZIONE 2 – Regime speciale per i beni usati (D.L. 41/1995)**

La sezione deve essere compilata dai contribuenti che hanno applicato il regime speciale per i beni usati, oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione, disciplinato dal D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla Legge n. 85 del 1995.

**Nel caso di cessioni esclusivamente occasionali di beni usati da parte di contribuenti che debbano compilare una delle altre sezioni del presente quadro (sezioni 1, 3, 4 e 5), i dati relativi a tali operazioni occasionali possono essere indicati nell'apposita sezione 2 del quadro VA, di nuova istituzione, compilando così un unico modulo (vedi istruzioni al rigo VA21).**

Al fine di agevolare la compilazione della sezione è stato inserito in Appendice l'apposito Prospetto B.

I dati da indicare sono i seguenti:

- nel **rigo VG20** indicare il margine negativo eventualmente risultante dal rigo VG6 della dichiarazione relativa all'anno 1999. Tale rigo riguarda i contribuenti che hanno applicato per detto anno il metodo globale del margine;
- nel **rigo VG21** i soggetti che hanno utilizzato uno o più dei metodi di determinazione del mar-

- gine devono indicare il margine complessivo lordo, relativo sia alle operazioni imponibili effettuate sia alle operazioni non imponibili che costituiscono plafond;
- nel **rigo VG22** indicare l'eventuale margine negativo da utilizzare per l'anno successivo, risultante dal rigo 15 del Prospetto B, per coloro che hanno applicato il sistema globale del margine.

### SEZIONE 3 – Operazioni esenti – IVA ammessa in detrazione

La sezione deve essere compilata dai contribuenti che hanno registrato per il periodo d'imposta operazioni esenti di cui all'art. 10 ovvero operazioni dichiarate esenti da altre particolari disposizioni.

Il contribuente tenuto a compilare una tra le sezioni 1, 2, 4 e 5, qualora abbia effettuato anche operazioni esenti esclusivamente occasionali ovvero di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art. 10, non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili può presentare **un unico modulo**, utilizzando per l'indicazione delle operazioni esenti la sezione 2 del quadro VA (vedi istruzioni al rigo VA20).

**ATTENZIONE: l'occasionale effettuazione di operazioni esenti da parte di un contribuente che svolge essenzialmente un'attività soggetta ad IVA, come pure l'occasionale effettuazione di operazioni imponibili da parte di un soggetto che svolge essenzialmente un'attività esente, non influenza il calcolo del pro-rata. In tali casi torna ad essere applicabile, ai fini della determinazione dell'imposta detraibile, il criterio generale dell'utilizzazione specifica dei beni e dei servizi, con la conseguente indetraibilità dell'imposta afferente i beni e servizi impiegati nelle operazioni esenti (art. 19, comma 2).**

I dati da indicare sono i seguenti:

La casella del **rigo VG30** deve essere barrata dal contribuente che, svolgendo essenzialmente attività soggetta ad IVA, effettua occasionalmente operazioni esenti (da indicare, comunque, nel rigo VE33). In tal caso l'IVA relativa agli acquisti destinati a tali operazioni non può comunque essere detratta e l'ammontare imponibile dei suddetti acquisti deve essere compreso nel rigo VF16.

I **rigi VG31 e VG32** devono essere compilati esclusivamente dai soggetti che svolgono essenzialmente attività esenti e solo occasionalmente hanno effettuato operazioni imponibili. L'IVA relativa agli acquisti destinati a queste ultime operazioni è interamente detraibile. In tal caso deve essere barrata la casella del rigo VG31 e indicati al rigo VG32 l'imponibile e l'imposta relativi agli acquisti destinati alle operazioni imponibili.

I **rigi da VG33 a VG37** devono essere compilati dai soggetti che hanno effettuato operazioni sia imponibili che esenti compresi quelli per i quali ha avuto effetto per l'anno 2000 l'opzione di cui all'art.36-bis.

In particolare la casella di cui al rigo VG33 deve essere barrata dai contribuenti che si sono avvalsi, nell'anno 2000, dell'opzione di cui all'art.36-bis. In tal caso devono indicare il valore "0" (zero) in corrispondenza della percentuale di detrazione al rigo VG34.

Nel **rigo VG34** deve essere indicata la percentuale di detrazione le cui modalità di calcolo sono previste dall'articolo 19-bis.

La percentuale di detraibilità è data dal rapporto tra l'ammontare delle operazioni che danno diritto a detrazione, effettuate nell'anno (comprendenti sia le operazioni imponibili che le operazioni di cui all'articolo 19, comma 3 assimilate alle operazioni imponibili ai fini delle detrazioni) e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti effettuate nell'anno medesimo. La percentuale di detrazione è desumibile dal rigo 4 del prospetto C riportato in Appendice, da utilizzare per la compilazione della presente Sezione.

Nel **rigo VG35** deve essere indicata dagli esportatori "abituali" l'IVA non assolta sugli acquisti e importazioni di cui al rigo VF11.

Nel **rigo VG36** deve essere indicata l'IVA non detraibile afferente gli acquisti e le importazioni di beni e servizi utilizzati per effettuare operazioni esenti di cui ai numeri da 1 a 9 dell'art. 10, non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili.

**Nel rigo VG37 i soggetti che operano nel mercato dell'oro, diversi dai produttori di oro da investimento e dai trasformatori di oro in oro da investimento, devono indicare nel presen-**

**te rigo l'ammontare dell'IVA detraibile ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis (vedi Appendice "Operazioni relative all'oro e all'argento").**

Nel **rigo VG38** deve essere indicata l'IVA ammessa in detrazione. Le modalità di compilazione si differenziano in relazione alle seguenti situazioni :

- operazioni esenti occasionali (casella VG30 barrata), in tal caso deve essere riportato l'importo indicato al rigo VF21;
- operazioni imponibili occasionali (casella VG31 barrata), in tal caso deve essere riportato l'ammontare dell'imposta indicato al rigo VG32, colonna 2;
- presenza contemporanea di operazioni esenti ed operazioni imponibili ovvero validità dell'opzione di cui all'articolo 36-bis (casella VG33 barrata). In tali casi l'IVA ammessa in detrazione è ottenuta applicando il metodo del prorata effettuando il seguente calcolo:

**IVA ammessa in detrazione VG38 = [ (VF21 + VG35 - VG36 - VG37) x VG34 : 100 ] - VG35 + VG37**

L'importo del rigo VG38, sommato algebricamente all'importo del rigo VG70, va riportato al rigo VG71.

#### **SEZIONE 4 – Determinazione forfettaria dell'imposta o riduzione della base imponibile**

##### **Agriturismo**

Il rigo **VG40** deve essere compilato dalle imprese agricole esercenti anche l'attività agrituristica a norma della legge n. 730 del 1985 che, indipendentemente dalla loro natura giuridica, utilizzano il particolare sistema di determinazione forfettaria dell'IVA dovuta previsto dall'art. 5 della legge n. 413/1991.

L'IVA ammessa in detrazione del rigo VG40 si determina forfettariamente applicando la percentuale del 50% all'imposta relativa alle operazioni imponibili (indicata nel rigo VE41) e sommando algebricamente al risultato, per il calcolo del rigo VG71, l'eventuale importo delle rettifiche risultanti dal rigo VG70 (per maggiori chiarimenti vedi Appendice alla voce "Agriturismo").

##### **Associazioni operanti in agricoltura**

Il rigo **VG41** deve essere compilato dalle associazioni sindacali e di categoria operanti in agricoltura, relativamente all'attività di assistenza fiscale resa nei confronti dei propri associati, per la quale è prevista la detrazione forfettaria dell'imposta nella misura di un terzo dell'IVA relativa alle operazioni imponibili effettuate (art. 78, comma 8, della legge 413/91).

L'IVA ammessa in detrazione, da riportare nel presente rigo, è calcolata con l'applicazione della percentuale di 1/3 (un terzo) all'imposta relativa alle operazioni imponibili risultante dal rigo VE41 e tenendo conto, per la determinazione dell'importo da indicare nel rigo VG71, dell'eventuale rettifica di cui al rigo VG70.

##### **Regime agevolativo per spettacoli viaggianti e contribuenti minori**

**Il rigo VG42 deve essere compilato dai soggetti che effettuano spettacoli viaggianti nonché da quelli che svolgono le altre attività di spettacolo indicate nella tabella C allegata al D.P.R. n. 633/1972 che hanno realizzato nell'anno precedente un volume d'affari non superiore a cinquanta milioni di lire (pari a Euro 25.822,84), destinatari del particolare regime disciplinato dall'articolo 74-quater, quinto comma (vedi Appendice alla voce "Attività di intrattenimento e di spettacolo").**

Ai fini della determinazione della base imponibile nella misura ridotta prevista dal citato articolo 74-quater, quinto comma, nella colonna 1 del rigo VG42 deve essere indicato l'importo di cui devono essere ridotti i corrispettivi riscossi in relazione alle suddette attività già compresi per il loro intero ammontare nella sezione 2 del quadro VE.

Nella colonna 2 del medesimo rigo VG42 deve essere indicata la relativa imposta.

Pertanto, nelle colonne 1 e 2 del presente rigo dovranno essere indicati, rispettivamente, il cinquanta per cento degli importi riportati ai rigi VE23 colonna 1 e VE25 colonna 2.

Si precisa che l'importo della colonna 2 del rigo VG42, ai soli fini della definitiva determinazione dell'IVA complessivamente dovuta (quadro VI), deve essere riportato tenendo conto dell'eventuale rettifica di cui al rigo VG70, nel rigo VG71.

**SEZIONE 5 – Calcolo dell'IVA ammessa in detrazione per le imprese agricole (art. 34)**

Tale sezione deve essere compilata da tutti i produttori agricoli sia che si tratti di imprese agricole, semplici o miste, che di cooperative o di altri soggetti di cui al 2° comma, lett. c) dell'art. 34.

Questi ultimi, prima di compilare la presente sezione, devono compilare il prospetto riportato in Appendice alla voce "Imprese agricole - Determinazione dell'IVA ammessa in detrazione".

**ATTENZIONE: i produttori agricoli con volume d'affari compreso tra 5 (pari a Euro 2.582,28) e 40 milioni (pari a Euro 20.658,28) compilano il presente modello come tutti gli altri produttori agricoli, con esclusione del quadro VH, in quanto, beneficiando del particolare regime semplificato, sono tenuti alla sola liquidazione annuale dell'imposta in luogo delle liquidazioni e dei versamenti periodici.**

**Il regime speciale agricolo, provvisoriamente previsto anche per i produttori agricoli con volume d'affari annuo superiore a 40 milioni (pari a Euro 20.658,28) di lire, è stato ulteriormente prorogato per l'anno 2000 per effetto delle modifiche apportate all'art. 11 del D.lgs. n. 313/97 dal D.L. 15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla L. n. 92 del 14 aprile 2000.**

I dati da riportare in corrispondenza dei righe sono:

– al **rigo VG50** devono essere riportati l'ammontare imponibile e l'imposta relative alle cessioni dei prodotti e servizi diversi da quelli agricoli (già compresi nella sez. 2 del quadro VE), effettuate dalle imprese agricole miste.

L'imposta detraibile corrispondente a tali operazioni deve essere riportata al rigo **VG61**;

– il **rigo VG51** è riservato alle cooperative agricole e agli altri soggetti di cui al secondo comma, lett.c) dell'articolo 34.

In tale rigo deve essere indicata la percentuale dei conferimenti dai soci "agevolabili" effettuati nell'anno alla cooperativa o ad altro organismo associativo, calcolati in rapporto al complesso degli acquisti e importazioni sostenuti nell'anno dalla cooperativa stessa. Per il calcolo della percentuale può essere utilizzato il Prospetto D riportato in Appendice alla voce "Imprese agricole";

– i **righe da VG52 a VG58** sono stati previsti per il calcolo della detrazione forfettaria applicabile alle cessioni di prodotti agricoli. Devono essere riportate in tale sezione, in relazione alla corrispondente percentuale di compensazione applicabile, sia i conferimenti a cooperative o ad altri soggetti di cui al secondo comma, lettera c) dell'articolo 34 (da Sezione 1 del quadro VE) con applicazione delle percentuali di compensazione, sia le cessioni di prodotti agricoli effettuate applicando l'aliquota IVA propria di ciascun bene (comprese nella sezione 2 del quadro VE).

Per le cooperative e gli altri soggetti di cui sopra, gli imponibili possono essere determinati utilizzando i righe da 11 a 17 del Prospetto D riportato in Appendice;

– rigo **VG59**, variazioni ed arrotondamenti d'imposta, riportate dal rigo VE9 del quadro VE;

– rigo **VG60**, devono essere indicati i totali dell'imponibile e dell'imposta (somma algebrica dei righe da VG52 a VG59);

– rigo **VG61**, IVA detraibile per gli acquisti e le importazioni destinati alle cessioni di prodotti diversi da quelli agricoli di cui al rigo VG50. Le cooperative e gli altri soggetti devono indicare, in tale rigo, le detrazioni:

- per gli acquisti da soci non agevolabili;
- per gli acquisti e le importazioni di prodotti agricoli e ittici;
- per le spese generali;
- per gli acquisti e importazioni destinati ad operazioni diverse dalle cessioni di prodotti agricoli e ittici;

al fine di determinare tale importo può essere utilizzato il Prospetto D riportato in appendice;

– **rigo VG62**, totale IVA ammessa in detrazione, data dalla **somma dei righe VG60 e VG61, che va riportata, sommata algebricamente al rigo VG70, nel rigo VG71.**

**SEZIONE 6 – IVA AMMESSA IN DETRAZIONE**

**Rigo VG70**, totale rettifiche. L'articolo 19-bis2 prevede che la detrazione dell'imposta relativa agli acquisti di beni e servizi deve essere rettificata successivamente a quella inizialmente operata qualora il diritto alla detrazione sia variato al momento di utilizzazione dei beni e servizi. Al fine di determinare l'importo complessivo delle rettifiche da indicare nella dichiarazione è stato riportato in Appendice l'apposito Prospetto E (vedi alla voce "Rettifiche della detrazione").

**Rigo VG71**, il rigo deve essere sempre compilato da parte di tutti i contribuenti per l'indicazione dell'IVA ammessa in detrazione che, nel caso in cui non siano state compilate le prime cinque sezioni del quadro VG, corrisponde all'ammontare indicato nel rigo VF21.

Si sottolinea che i **contribuenti minimi**, tenuti a compilare il quadro VB, non devono compilare il presente rigo e devono riportare nel rigo VL5 il valore "0" (zero).

#### 4.2.7 – QUADRO VH – LIQUIDAZIONI PERIODICHE

Il quadro VH deve essere compilato da tutti i contribuenti, per l'indicazione dei dati (IVA a debito ovvero IVA a credito) risultanti dalle liquidazioni periodiche eseguite sul registro delle fatture emesse (o su quello dei corrispettivi), ed anche dalle società che hanno aderito alla liquidazione dell'IVA di gruppo prevista dall'articolo 73 e dal D.M. 13 dicembre 1979, per l'indicazione dei debiti e/o dei crediti trasferiti al gruppo durante l'anno d'imposta.

Si precisa che l'importo da indicare nel campo "debiti" di ogni rigo del presente quadro corrisponde all'IVA da versare per ciascun periodo, maggiorata degli interessi dell'1,50% (1% a decorrere dal 2001) nell'ipotesi di liquidazioni trimestrali ai sensi dell'art. 7, D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542 (già art. 33 del D.P.R. n. 633/72). Il relativo importo coincide, se il versamento è stato regolarmente eseguito per ogni periodo, con l'ammontare dell'IVA indicato nella colonna "importi a debito versati" del relativo modello F24.

I 12 righi previsti nel quadro VH, corrispondenti ai 12 mesi dell'anno, devono essere utilizzati sia dai contribuenti con liquidazioni mensili che da quelli con liquidazioni trimestrali.

In particolare, i contribuenti che hanno effettuato le liquidazioni trimestrali ai sensi dell'art. 7 del citato decreto, debbono indicare i dati relativi alle liquidazioni periodiche in coincidenza dei righi VH3, VH6, VH9 **senza, pertanto, compilare il rigo VH12**, in quanto l'IVA dovuta (o a credito) per il quarto trimestre da tali soggetti deve essere computata ai fini del versamento in sede di dichiarazione annuale, fermo restando la presentazione della dichiarazione IVA periodica relativa alla liquidazione del quarto trimestre. L'eventuale conguaglio risultante in sede di dichiarazione annuale va indicato nel rigo VL32 se a credito oppure nel rigo VL33 se a debito.

***I contribuenti che effettuano le liquidazioni trimestrali ai sensi degli articoli 73, comma 1, lett. e) e 74, comma 4, relativamente ai quattro trimestri solari indicano i dati delle proprie liquidazioni periodiche in coincidenza dei righi VH3, VH6, VH9 e VH12 (con riferimento, quest'ultimo, all'ultimo trimestre solare).***

In forza di quanto previsto dal D.P.R. 27 settembre 2000 n. 215, a decorrere dal 17 novembre 2000 **gli odontotecnici e gli altri esercenti arti e professioni sanitarie** hanno facoltà di effettuare le liquidazioni ed i versamenti dell'IVA trimestralmente, invece che mensilmente, e senza pagamento degli interessi. Pertanto, in tale situazione, ai fini della compilazione del presente quadro detti soggetti **non devono indicare alcun importo al rigo VH10** (anche se hanno effettuato un versamento d'imposta per il mese di ottobre) **mentre devono riportare il risultato complessivo della liquidazione relativa al quarto trimestre nel rigo VH12** comprendendovi, quindi, anche il mese di ottobre (vedi in Appendice alla voce "Operazioni relative all'oro e all'argento").

Si ricorda che i contribuenti che svolgono più attività con contabilità separate ai sensi dell'art. 36, per obbligo di legge o per opzione, possono, in coincidenza dell'ultimo mese di ciascun trimestre, compensare le risultanze della liquidazione mensile con quella del trimestre nei termini della liquidazione mensile. In ogni caso, nei righi VH3, VH6, VH9 e VH12 deve essere indicato un unico importo corrispondente alla somma algebrica dei crediti e debiti emergenti dalle liquidazioni dei singoli periodi (vedi Appendice alla voce "Contabilità separate").

Il totale dei crediti speciali d'imposta utilizzati nell'anno in conto versamenti periodici (escluso l'annuale) deve poi essere indicato nel quadro VL, nello specifico **rigo VL28**. Detto credito d'imposta, qualora utilizzato in sede di dichiarazione annuale, deve essere invece indicato nel rigo **VL34**.

#### **ATTENZIONE:**

- **lo speciale credito d'imposta, utilizzato dai contribuenti nelle singole liquidazioni periodiche, non può mai essere superiore all'IVA da versare per lo stesso periodo;**
- **qualora l'importo dovuto non superi il limite di lire 50.000 (o 25,82 Euro), comprensivo degli interessi dovuti dai contribuenti trimestrali, il versamento non deve essere effettuato ed il debito d'imposta deve essere riportato nella liquidazione periodica immediatamente successiva.**

#### **Avvertenze per i soggetti colpiti da eventi eccezionali**

Vedi Appendice alla voce "Soggetti colpiti da eventi eccezionali".

**Compilazione del quadro VH da parte dei contribuenti con contabilità separata (art. 36)**

Vedi Appendice alla voce "Contabilità separate".

**Compilazione del quadro VH da parte delle società controllanti e controllate (art. 73)**

Per le modalità di compilazione del quadro VH da parte delle società aderenti alla liquidazione di gruppo di cui all'art. 73 (in particolari ipotesi di cessazione del controllo nel corso dell'anno d'imposta o di fusioni ecc.), si rinvia ai chiarimenti forniti sub par. 3.4.1.

**4.2.8 – QUADRO VK - SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE**

Il quadro VK è riservato esclusivamente agli enti o società controllanti e alle controllate di cui all'art. 73 (che devono compilare anche il quadro VH) che hanno partecipato nell'anno d'imposta alla liquidazione dell'IVA di gruppo e si presenta suddiviso in tre sezioni.

**SEZIONE 1 – Dati della controllante**

**Nel rigo VK1** sia la società controllante che ciascuna società controllata devono indicare:

- **campo 1**, la partita IVA della controllante;
- **campo 2**, l'ultimo mese di controllo. Se il periodo ha riguardato l'intero anno deve essere indicato **anche da parte della controllante** il numero 12.

Si rammenta che, a norma dell'art. 3, ultimo comma, del D.M. 13 dicembre 1979, la sopravvenuta mancanza dei requisiti per avvalersi della procedura di liquidazione di gruppo ha effetto a partire dalla liquidazione periodica relativa al mese o al trimestre nel corso del quale si è verificata (ad esempio, la società nei cui confronti venga meno il controllo nel corso del mese di giugno, deve indicare, se effettua liquidazioni mensili, il numero 5, in quanto il controllo si considera esercitato fino al mese di maggio; se invece effettua liquidazioni trimestrali, deve indicare il numero 3, in quanto il controllo si considera cessato con il primo trimestre).

Nel particolare caso di incorporazione in corso d'anno della società controllante da parte di società esterna al gruppo IVA, qualora la procedura dell'IVA di gruppo si interrompa a seguito dell'incorporazione della stessa, sia nel modulo contenente i dati della società controllante incorporata (presentata dalla incorporante) che in quello delle società controllate, deve essere indicato il numero corrispondente al mese cui si riferisce l'ultima liquidazione periodica di gruppo mensile o trimestrale (es. data incorporazione controllante 15 maggio – ultimo mese di controllo da indicare: 4 se mensile, 3 se trimestrale); invece qualora la procedura prosegua per l'intero anno d'imposta con contabilità separata rispetto a quella dell'incorporante, deve essere indicato il numero 13 nella dichiarazione della società controllante incorporata (presentata dall'incorporante) e il numero 12 in quelle delle società controllate (cfr. risoluzione ministeriale 363998 del 26 dicembre 1986);

- **campo 3**, la denominazione della società controllante.

**SEZIONE 2 – Determinazione dell'eccedenza d'imposta**

Tale sezione è finalizzata alla determinazione dell'eccedenza d'imposta, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 3, del D.M. 13 dicembre 1979, e deve essere sempre compilata, sia che in sede di dichiarazione annuale venga a determinarsi un'eccedenza di credito che un'eccedenza di debito.

**Rigo VK20.** Totale dei crediti trasferiti, costituito dalla somma dei crediti indicati nel quadro VH limitatamente al periodo di controllo, aumentata dell'eventuale importo di cui al rigo VX3 trasferito a conguaglio in sede di dichiarazione annuale, nel caso in cui il controllo sia durato tutto l'anno.

**Rigo VK21.** Totale dei debiti trasferiti, costituito dalla somma dei debiti indicati nel quadro VH limitatamente al periodo di controllo, aumentata dell'eventuale importo di cui al rigo VX1, nel caso di controllo per tutto l'anno.

**Righi VK22 e VK23.** Se l'importo del rigo VK20 è maggiore di quello del rigo VK21 la differenza tra VK20 e VK21 deve essere riportata nel rigo VK23; se, invece, VK21 è maggiore di VK20, la differenza tra VK21 e VK20 va riportata nel rigo VK22.

**Rigo VK24,** eccedenza di credito compensata. In tale rigo va riportato l'ammontare di VK23 che ha trovato effettiva compensazione, in tutto o in parte, con eccedenze di debito di altre società del gruppo. **Tale importo dovrà essere desunto dalla attestazione che l'ente o società**

**controllante è tenuta a rilasciare alla fine dell'anno, ad ogni società del gruppo e deve corrispondere a quello indicato dalla controllante medesima, per ciascuna società, nella colonna 5 del quadro VS. Per l'importo delle eccedenze di credito compensate deve essere prestata la garanzia prevista dall'art. 6, comma 3, D.M. 13 dicembre 1979.**

**Rigo VK25**, eccedenza di credito chiesta a rimborso dalla controllante.

Tale rigo va compilato soltanto nell'ipotesi in cui risulti, in sede di dichiarazione annuale, un'eccedenza di credito non compensata (cioè, se l'importo del rigo VK23 è superiore all'importo del rigo VK24), trasferita al gruppo e chiesta a rimborso dalla controllante.

In tal caso, la società controllata deve possedere ai fini del rimborso i requisiti di cui all'art. 30, comma 3, che dovranno essere indicati dalla controllante mediante la compilazione della casella "Causale" (colonna 4 del quadro VS) del prospetto riepilogativo IVA 26 PR.

**Rigo VK26**. Indicare l'importo complessivo degli speciali crediti d'imposta eventualmente utilizzati per tutto l'anno 2000 dalle società del gruppo se appartenenti a determinate categorie di contribuenti (vedi in Appendice alla voce "Crediti d'imposta").

**Rigo VK27**. In tale rigo occorre indicare l'importo complessivo degli interessi trasferiti al gruppo da parte delle società che hanno eseguito liquidazioni periodiche trimestralmente ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 542/99.

Le predette società con liquidazioni trimestrali ai sensi del succitato art. 7 devono indicare l'importo complessivo degli interessi trasferiti, sia trimestralmente che in sede di dichiarazione annuale.

### SEZIONE 3 – Cessazione del controllo in corso d'anno. Dati relativi al periodo di controllo

Tale sezione deve essere compilata esclusivamente nel caso in cui la società sia uscita dal gruppo nel corso dell'anno d'imposta.

Pertanto nei **rigi da VK30 a VK39** devono indicarsi i dati relativi al solo periodo di controllo, per la descrizione dei quali si rimanda ai corrispondenti rigi VL1, VL2, VL3, VL5, VL6, VL24, VL25, VL28, VL29 e VL31.

#### Sottoscrizione dell'ente o società controllante

***In caso di cessazione del controllo nel corso dell'anno, in luogo della sottoscrizione in calce al frontespizio del modello, l'ente o società controllante dovrà apporre la sottoscrizione in calce al quadro VK, al fine di attestare unicamente i dati relativi al periodo di controllo.***

### 4.2.9 – QUADRO VL – LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE

Il quadro VL è composto di due sezioni. Nel caso di compilazione di più moduli per effetto di contabilità separate (art. 36), nella sezione 2 del presente quadro devono essere indicati i dati riepilogativi di tutte le attività (vedi il par. 3.2) soltanto sul primo modulo compilato e individuato come Mod. 01.

#### SEZIONE 1 - Determinazione dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta

**Rigo VL1**, ammontare dell'IVA relativa alle operazioni imponibili, riportato dal rigo VE41 oppure, per i contribuenti minimi, dal rigo VB4.

**Rigo VL2**, ammontare dell'IVA relativa al totale delle operazioni indicate al rigo VA4.

**Rigo VL3**, IVA relativa agli acquisti di beni e alle prestazioni di cui ai rigi VA5 e VA6;

**Rigo VL4**, IVA a debito, risultante dalla somma degli importi indicati ai precedenti rigi VL1, VL2 e VL3.

**Rigo VL5**, IVA ammessa in detrazione. Deve essere indicato l'importo di cui al rigo VG71. Il rigo VL5 non deve essere compilato dai contribuenti minimi di cui al quadro VB.

**Rigo VL6**. Indicare l'importo detraibile (c.d. IVA teorica) da parte dei produttori agricoli che hanno effettuato cessioni non imponibili di prodotti agricoli compresi nella Tabella A - parte prima ai sensi dell'art. 8, primo comma, dell'art. 38-quater e dell'art. 72 nonché cessioni intracomunitarie di prodotti agricoli. Si fa presente che ai sensi dell'art. 41, comma 1, lett. a) del D.L. n. 331/1993, come modificato dalla legge 18 febbraio 1997, n. 28, costituiscono ope-

razioni non imponibili le cessioni intracomunitarie di tutti i prodotti agricoli e ittici effettuate a partire dal 14 marzo 1997, dai produttori agricoli di cui all'articolo 34.

L'importo da indicare nel presente rigo deve essere calcolato applicando le percentuali di compensazione che sarebbero applicabili se le predette operazioni fossero state effettuate nel territorio dello Stato.

**Rigo VL7**, IVA detraibile. Il relativo importo è dato dalla somma degli importi nei precedenti rigi VL5 e VL6.

**Rigo VL8**, imposta dovuta (da indicare nella colonna 1), determinata dalla differenza tra il rigo VL4 e il rigo VL7, ovvero imposta a credito, (da indicare nella colonna 2) ricavata dalla differenza tra il rigo VL7 e il rigo VL4.

## SEZIONE 2 – Determinazione dell'IVA a debito o a credito

**Rigo VL20**, rimborsi infrannuali richiesti. L'importo dei rimborsi infrannuali richiesti a norma dell'art. 38-bis, comma 2, deve essere indicato anche se i rimborsi, regolarmente richiesti, non siano stati (in tutto o in parte) ancora liquidati.

**Rigo VL21**. Nel rigo deve essere indicato l'ammontare dei crediti trasferiti da parte di ciascuna società che effettua liquidazioni di gruppo ai sensi dell'art. 73.

**Rigo VL22**, il dato da indicare nel presente rigo corrisponde alla parte del credito IVA risultante dalla dichiarazione relativa al **1999**, utilizzata anteriormente alla presentazione della dichiarazione IVA relativa al **2000** per compensare importi a debito derivanti da altri tributi (o anche da IVA), contributi e premi e riportata nella colonna "importi a credito compensati" del modello di pagamento (mod. F24).

**Rigo VL23**. Il dato da indicare nel presente rigo corrisponde all'importo delle eccedenze detraibili relative ai primi tre trimestri dell'anno 2000, utilizzate in compensazione con il mod. F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione annuale (art. 17, D.Lgs. 241/97). Si ricorda che ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 14/10/99 n. 542, tali crediti possono, in alternativa alla richiesta di rimborso infrannuale, essere compensati con altri tributi, contributi e premi dovuti soltanto dai soggetti legittimati a richiedere i rimborsi infrannuali a norma dell'art. 38-bis, secondo comma.

**Rigo VL24**. Nel rigo deve essere indicato l'importo complessivo degli interessi dovuti, relativi alle liquidazioni periodiche dei contribuenti trimestrali, anche se non coincidono esattamente con l'importo degli interessi effettivamente versati. Si precisa che l'ammontare degli interessi dovuti relativi all'imposta da versare in sede di dichiarazione annuale non deve essere compreso in tale rigo, ma deve essere indicato a parte nel **rigo VL35**.

**Rigo VL25**. In tale rigo devono essere indicati gli interessi dovuti, da versare (unitamente all'imposta) a seguito di ravvedimento relativo all'anno 2000, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 472/1997.

**Rigo VL26**, va indicato il credito risultante dalla dichiarazione relativa all'anno 1999, non richiesto a rimborso rilevato dal rigo VX4 della dichiarazione annuale IVA o al rigo RX2, colonna 3, per le società che hanno presentato il modello unificato.

**Rigo VL27**. In tale rigo deve essere indicato il credito chiesto a rimborso in anni precedenti per il quale l'Ufficio competente abbia formalmente negato il diritto al rimborso ma abbia autorizzato il contribuente ad utilizzare il credito stesso per l'anno 2000 in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale (vedasi anche il Regolamento di cui al D.P.R. 10 novembre 1997, n. 443 e Circolare n. 134/E del 28/5/98).

**Rigo VL28**. Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto. In tale rigo deve essere indicato l'ammontare complessivo dei particolari crediti d'imposta utilizzati per il 2000 a scomputo dei versamenti periodici e dell'acconto (vedi Appendice alla voce "Crediti d'imposta").

**Rigo VL29**, va indicato il totale dei versamenti periodici, compresi l'acconto IVA (vedi in Appendice) e gli interessi trimestrali, nonché gli interessi versati a seguito di ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997, relativi al 2000, effettuati al concessionario ovvero mediante delega ad Istituti o Aziende di credito oppure tramite ufficio postale. Si precisa che l'ammontare complessivo dei versamenti periodici risulta dalla somma dei dati IVA riportati nella colonna "Importi a debito versati" della "Sezione erario" dei vari modelli di pagamento (F24) utilizzati, anche se non effettivamente versati a seguito di compensazione con crediti relativi ad altri tributi (o anche da IVA), contributi e premi.

**Rigo VL30**, nel rigo deve essere indicato l'ammontare dei debiti trasferiti in sede di liquidazioni periodiche da parte di ciascuna società che effettua la liquidazione di gruppo ai sensi dell'art. 73.

**Rigo VL31**, nel rigo devono essere compresi:

- il totale dei versamenti integrativi d'imposta, relativi all'anno 2000, effettuati a seguito di verbali o per altri motivi (con esclusione delle somme pagate per interessi, soprattasse, pene pecuniarie), relativi ad operazioni già annotate nei registri. Non devono essere riportati i versamenti integrativi di imposta effettuati nell'anno 2000, ma relativi ad anni precedenti;
- la maggiore detrazione dell'IVA (eventualmente spettante in via residuale) per l'acquisizione di beni ammortizzabili. Nel rigo deve essere indicato l'ammontare della maggiore detrazione d'imposta spettante – in applicazione della legge 1° marzo 1986, n. 64, o del D.L. 31 luglio 1987, n. 318 - sui canoni residui di leasing relativi a fatture registrate nel corso del 2000 per l'acquisizione di beni ammortizzabili. Si fa presente che la maggiore detrazione, essendo già da alcuni anni scaduti i rispettivi termini previsti dalle citate leggi, continua ad applicarsi soltanto per i beni ammortizzabili acquisiti con contratti di locazione finanziaria sempreché i relativi contratti, gli ordinativi e la consegna dei beni siano stati posti in essere prima della scadenza dei termini di legge.  
Inoltre, si precisa che l'imponibile complessivo di tali acquisti deve essere computato nel campo 1 del rigo VA3.

**Rigo VL32**, totale IVA a credito, da indicare nel caso in cui la somma degli importi della colonna 2 dei crediti (da VL8 a VL31) risulti superiore alla somma degli importi della colonna 1 dei debiti (da VL8 a VL25). Il relativo dato si ricava per differenza dei predetti importi.

**Rigo VL33**, totale IVA a debito, da indicare nel caso in cui la somma degli importi della colonna 1 dei debiti (da VL8 a VL25) risulti superiore alla somma degli importi della colonna 2 dei crediti (da VL8 a VL31). Il relativo dato si ricava per differenza dei predetti importi.

**Rigo VL34**, credito d'imposta utilizzato in sede di dichiarazione annuale. Va indicato l'ammontare dello speciale credito d'imposta utilizzato da particolari categorie di contribuenti a scomputo dell'IVA a debito (VL33) in sede di dichiarazione annuale. Si ricorda, inoltre, analogamente a quanto già chiarito per i suddetti crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche (cfr. par. 4.2.7), che tali speciali crediti possono essere utilizzati esclusivamente ai fini del pagamento delle imposte dovute e quindi, anche in sede di dichiarazione annuale, non possono mai tramutarsi in eccedenze detraibili d'imposta (da computarsi in detrazione nell'anno successivo o da chiedere a rimborso).

**Rigo VL35**, nel rigo deve essere indicato l'ammontare degli interessi dovuti dai contribuenti trimestrali, relativamente all'IVA da versare come conguaglio annuale.

#### 4.2.10 – QUADRO VO – COMUNICAZIONE DELLE OPZIONI E REVOCHE

Il quadro deve essere compilato per comunicare, mediante la barratura della casella corrispondente, l'opzione o la revoca delle modalità di determinazione dell'imposta o di un regime contabile diverso da quello proprio (vedi Appendice alla voce "Opzioni e revoche").

Il quadro VO comprende **cinque** sezioni:

- Sez. 1: opzioni, rinunce e revoche agli effetti dell'IVA;
- Sez. 2: opzioni e revoche agli effetti delle imposte sui redditi;
- Sez. 3: opzioni e revoche agli effetti sia dell'IVA che delle imposte sui redditi;
- **Sez. 4: opzioni agli effetti dell'imposta sugli intrattenimenti;**
- **Sez. 5: opzioni agli effetti dell'IRAP.**

#### SEZIONE 1 – Opzioni, rinunce e revoche agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto

##### Rettificazione detrazione per beni ammortizzabili – Art. 19 bis 2, comma 4

**Rigo VO1**, la *casella 1* deve essere barrata dal contribuente che a decorrere dal 2000 ha optato per la rettifica della detrazione relativa all'acquisto di beni ammortizzabili nonché alle prestazioni di servizi relative alla trasformazione, al riattamento o alla ristrutturazione dei beni stessi, anche se la variazione della percentuale di detrazione non è stata superiore a dieci punti. Tale opzione vincola il contribuente per cinque anni (dieci anni se la rettifica riguarda un bene immobile).

##### Liquidazioni trimestrali – Art. 7 del DPR 14 ottobre 1999, n. 542

**Rigo VO2**, la *casella 1* deve essere barrata dagli esercenti arti e professioni e dai contribuenti titolari di imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi che nell'anno 1999 hanno realiz-

zato un volume d'affari non superiore a 360 milioni di lire (pari a Euro 185.924,48), ovvero non superiore ad 1 miliardo di lire (pari a Euro 516.456,90) se titolari di imprese aventi per oggetto altre attività, e che hanno effettuato nel 2000 sia le liquidazioni che i versamenti periodici IVA con cadenza trimestrale anziché mensile.

L'opzione resta valida fino a quando non venga revocata e sempreché permangano i citati presupposti.

Il versamento dell'IVA con cadenza trimestrale comporta che le somme da versare devono essere maggiorate degli interessi nella misura dell'1,50%.

La *casella 2* deve essere barrata per comunicare la revoca dell'opzione.

### **Agricoltura – Art. 34, commi 6 e 11**

Rigo VO3, la *casella 1* deve essere barrata dai produttori agricoli esonerati di cui al comma 6, primo e secondo periodo dell'art. 34 (cioè, con volume d'affari non superiore a 5 o a 15 milioni di lire), che intendono rinunciare all'esonero dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, ad eccezione dell'obbligo di numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali (vedi Appendice alla voce "Agricoltura"). La medesima casella deve essere altresì barrata dai produttori agricoli in regime semplificato (comma 6, terzo periodo, art.34 - Volume d'affari compreso tra 5/15 e 40 milioni di lire (pari a Euro 2.582,28/7.746,85 e 20.658,28)) che intendono rinunciare a tale regime semplificato.

La scelta vincola il contribuente fino a revoca e comunque per almeno un triennio, compreso l'anno in cui la scelta viene operata.

La *casella 2* deve essere barrata dai produttori agricoli che hanno applicato l'imposta nei modi ordinari a partire dal periodo d'imposta 2000. Detta opzione è consentita anche ai produttori agricoli esonerati i quali, se vogliono applicare l'imposta nei modi ordinari, devono contestualmente barrare la casella 1 (rinuncia al regime di esonero) e la casella 2 (opzione per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari).

L'opzione è vincolante fino a revoca e comunque per almeno un quinquennio. Qualora però siano stati acquistati o prodotti beni ammortizzabili dal soggetto che ha esercitato l'opzione, l'opzione stessa rimane vincolante fino a quando non sia trascorso il termine previsto dall'art. 19-bis2, comma 4. (Cfr. circ. n. 328/E del 1997).

La *casella 3* deve essere barrata dai contribuenti che hanno revocato, a partire dal 2000, l'opzione per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari (vedi Appendice alla voce: "Agricoltura").

### **Esercizio di più attività – Art. 36, 3° comma**

Rigo VO4, la *casella 1* deve essere barrata dai contribuenti che a decorrere dal 2000, esercitando più imprese o più attività nell'ambito della stessa impresa ovvero più arti o professioni, comunicano di aver optato per il suddetto anno per l'applicazione separata dell'imposta ai sensi dell'articolo 36, 3° comma.

L'opzione esercitata ha effetto fino a quando non sia revocata e in ogni caso per almeno un triennio.

La *casella 2* deve essere barrata dai contribuenti che comunicano, a decorrere dal 2000, la revoca dell'opzione.

### **Dispensa per le operazioni esenti – Art. 36-bis, 3° comma**

Rigo VO5, la *casella 1* deve essere barrata dai contribuenti che comunicano di essersi avvalsi, a decorrere dal 2000, della dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione relativamente alle operazioni esenti elencate all'art. 10, fatta eccezione per quelle esenti indicate ai numeri 11, 18 e 19 dello stesso art.10, e cioè per:

- le cessioni di oro da investimento, compreso quello rappresentato da certificati in oro anche non collocato, oppure scambiato su conti metallo, nonché le operazioni previste dall'art. 81, comma 1, lettere c - quater) e c - quinquies) del TUIR se riferite all'oro da investimento e le intermediazioni relative alle precedenti operazioni.
- le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministero della Sanità di concerto con il Ministero delle Finanze (art. 10, n. 18);
- le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da ONLUS, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali (art. 10, n. 19).

Si precisa che l'opzione ha effetto fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, per almeno un triennio e comporta la totale indetraibilità dell'imposta relativa agli acquisti ed importazioni. La casella 2 deve essere barrata dai contribuenti che comunicano, a decorrere dal 2000, la revoca dell'opzione.

#### Editoria – Art. 74, 1° comma

**Rigo VO6**, la casella 1 deve essere barrata dagli editori che comunicano di aver optato dal 2000, per ciascuna testata o titolo, ovvero per ciascun numero, per il sistema di determinazione dell'IVA in base alle copie vendute.

Tale opzione, se è effettuata per l'intera testata o titolo, ha effetto fino a quando non è revocata ed è comunque vincolante per tre anni.

Se, invece, l'opzione è effettuata per il singolo numero, essa è vincolante limitatamente al numero stesso e può essere comunicata cumulativamente per i numeri relativi all'intero anno.

A seguito dell'art. 1, comma 1, lett. g), del decreto legislativo n. 56 del 1998, è stata ripristinata la possibilità di avvalersi del sistema di determinazione dell'imposta con l'applicazione della detrazione a titolo di forfettizzazione della resa per i beni ceduti unitamente ai prodotti editoriali che, integrando il contenuto dei libri, giornali e periodici, siano ad essi funzionalmente connessi e tale connessione risulti da dichiarazione sostitutiva presentata dall'editore prima della commercializzazione.

Per approfondimenti sul regime IVA dell'editoria vedi:

Circolare n. 328/E del 24/12/1997;

Circolare n. 209/E del 27/8/1998;

Art. 1, comma 1, lett. g), del decreto Lg.vo n. 56 del 1998;

Art. 6, comma 7, lett. a), della legge n. 133 del 1999.

Richiesta di applicazione del regime ordinario – Art. 74, 6° e 11° comma.

**Rigo VO7**, la casella 1 deve essere barrata dagli esercenti le attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività indicate nella tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, come modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n.60, di cui al sesto comma dell'art. 74, che comunicano di aver optato dall'anno 2000 per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari.

Tale opzione è vincolante finché non è revocata ed è soggetta al vincolo minimo di un quinquennio, decorrente dal primo gennaio dell'anno in cui la scelta è operata. Qualora siano stati acquistati o prodotti beni ammortizzabili, l'opzione rimane vincolante fino a quando non sia trascorso il periodo della relativa rettifica prevista dall'art. 19-bis2.

La casella 3 deve essere barrata per comunicare la revoca dell'opzione in precedenza esercitata (vedi Appendice alla voce: "**Attività di intrattenimento e di spettacolo**").

La casella 2 deve essere barrata dai raccoglitori e rivenditori dotati di sede fissa di rottami, cascami ed avanzi di metalli ferrosi e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, comprese le cessioni relative ai medesimi beni qualora siano stati preventivamente ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati o sottoposti ad altri trattamenti atti a facilitarne l'utilizzazione, il trasporto, lo stoccaggio senza modificare la natura, i quali intendano applicare per l'anno 2001 l'imposta nei modi ordinari, a condizione che nel 2000 abbiano effettuato cessioni dei predetti beni per un importo superiore a 150 milioni di lire (pari a Euro 77.468,53), ma non superiore a 2 miliardi (pari a Euro 1.032.913,80).

Questa opzione, a differenza di tutte le altre del quadro VO, ha carattere preventivo e vincola il contribuente solo per l'anno in cui è esercitata.

I raccoglitori e i rivenditori che hanno superato tale limite, sempre che siano dotati di sede fissa, restano per tali cessioni assoggettati al regime normale IVA.

I medesimi contribuenti, invece, non dotati di sede fissa, restano vincolati al regime di sospensione dell'imposta a prescindere dall'ammontare delle cessioni di tali beni realizzato nell'anno precedente, con esonero dagli obblighi di cui al Titolo II del D.P.R. n. 633/1972 (di fatturazione, registrazione, liquidazione, versamento e presentazione della dichiarazione) e senza diritto a detrazione. Non è pertanto prevista per tali soggetti la facoltà di opzione per il regime ordinario (vedi Appendice alla voce: "Rottami").

#### Acquisti intracomunitari – Art. 38, comma 6, D.L. 331/1993

**Rigo VO8**, l'opzione riguarda i soggetti indicati nell'articolo 38, comma quinto, lettera c), del D.L. n. 331/93 e precisamente:

- contribuenti che effettuano operazioni esenti che comportano la totale indetraibilità dell'IVA sugli acquisti;
- produttori agricoli fruitori del regime speciale di cui all'art. 34;
- enti, organizzazioni ed altri organismi, non commerciali, non soggetti passivi d'imposta.

**AVVERTENZA: relativamente ai predetti enti non soggetti di imposta e ai produttori agricoli esonerati di cui al comma 6 dell'art. 34 (produttori agricoli con volume d'affari non superiore a 5 milioni di lire (pari a Euro 2.582,28) ovvero a 15 milioni (pari a Euro 7.746,85) nel caso di attività svolta esclusivamente nei piccoli comuni montani, costituiti per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte della Tabella A allegata al D.P.R. n. 633/1972), soggetti per i quali non sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione IVA annuale, la comunicazione della opzione o della revoca va effettuata ai sensi dell'art. 35 entro il termine di presentazione della prima dichiarazione annuale successiva alla scelta operata.**

La casella 1 deve essere barrata dai detti soggetti che comunicano di aver optato, a decorrere dal 2000, per l'applicazione in Italia dell'IVA sugli acquisti intracomunitari.

Si ricorda che la predetta opzione può essere effettuata solo se l'ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari, anche per cataloghi, per corrispondenza e simili, effettuati nel 1999, non ha superato 16 milioni di lire corrispondenti a 8.263,31 Euro.

L'opzione ha effetto a decorrere dall'anno nel corso del quale è esercitata ed è valida fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, fino al compimento del biennio successivo all'anno nel corso del quale è esercitata, e sempreché ne permangano i presupposti.

La casella 2 deve essere barrata dai contribuenti che intendano comunicare la revoca dell'opzione esercitata in precedenza.

La revoca per gli enti, organizzazioni ed altri organismi non commerciali, non soggetti passivi d'imposta, deve essere comunicata mediante lettera raccomandata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale.

#### **Cessioni di beni usati – Art. 36, D.L. n. 41/1995**

**Rigo VO9**, contiene le caselle da barrare per manifestare le opzioni previste, nell'ambito del regime speciale per le cessioni di beni usati ed oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione, dall'art. 36, comma 2 e comma 6 del D.L. n. 41/1995, convertito dalla legge n. 85/95, e le corrispondenti revoche.

La casella 1 deve essere barrata se il contribuente ha esercitato l'opzione, a decorrere dal 2000, per l'applicazione del metodo ordinario (o analitico) del margine, anche per le cessioni di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione importati e per la rivendita di oggetti d'arte acquistati dall'autore (o dai suoi eredi o legatari). Tale opzione ha effetto fino a quando non sia revocata e, comunque, almeno fino al compimento del biennio successivo all'anno nel corso del quale è esercitata.

La casella 3 deve essere barrata dai contribuenti che intendono comunicare la revoca della predetta opzione.

La casella 2 deve essere barrata se il contribuente ha optato, dal 2000, per il passaggio dal metodo globale di determinazione del margine al metodo ordinario (o analitico) previsto dal citato art. 36, primo comma.

Anche tale opzione ha effetto fino a quando non sia revocata e, comunque, almeno fino al compimento del biennio successivo all'anno nel corso del quale è esercitata.

La casella 4 deve essere barrata dai contribuenti che intendono comunicare la revoca dell'opzione di cui alla casella 2.

#### **Cessioni intracomunitarie in base a cataloghi, per corrispondenza e simili. – Art. 41, primo comma, lettera b), D.L. n. 331/1993**

**Rigo VO10**, i contribuenti che effettuano cessioni intracomunitarie di beni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, i quali hanno effettuato nell'anno precedente cessioni in altro Stato membro per un importo non superiore a 154 milioni di lire corrispondenti a 79.534,36 Euro (ovvero l'eventuale minore ammontare stabilito da tale Stato), esercitano l'opzione, a partire dal 2000, per l'applicazione dell'IVA nello Stato comunitario di destinazione dei beni barrando la casella corrispondente.

Si fa presente che devono essere barrate le caselle concernenti le opzioni e le revoche corrispondenti agli Stati per i quali si è esercitata la scelta, contraddistinte dal codice ISO previsto dal D.M. 21 ottobre 1992.

L'art. 20, secondo comma, del D.M. 24 dicembre 1993, che disciplina i rapporti di scambio tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino, prevede, per l'applicazione dell'IVA in detto Stato, una analoga opzione da parte degli operatori nazionali che effettuano le suddette cessioni nei confronti di privati residenti a San Marino.

Le suddette opzioni hanno effetto a partire dal 2000 e sono valide fino a quando non siano revocate e, in ogni caso, fino al compimento del biennio successivo.

Le caselle indicate al **rigo VO11** vanno barrate dai contribuenti che a partire dal 2000 intendono comunicare la revoca dell'opzione precedentemente richiesta.

### **Contribuenti con contabilità presso terzi – Art. 1, comma 3, DPR n. 100/1998**

**Rigo VO12**, la casella 1 deve essere barrata dai contribuenti che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità e che hanno esercitato l'opzione prevista dall'art. 1, comma 3, del DPR n. 100 del 23 marzo 1998.

Tale opzione può essere esercitata esclusivamente dai contribuenti che eseguono le liquidazioni periodiche con cadenza mensile, i quali possono fare riferimento, ai fini del calcolo della differenza di imposta relativa al mese precedente, all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente. (Vedi circolare n. 29 del 10 giugno 1991).

Nella particolare ipotesi in cui l'opzione venga esercitata da un soggetto che nell'anno precedente abbia eseguito le liquidazioni periodiche trimestralmente e che nell'anno successivo sia divenuto mensile per effetto del superamento del limite di volume d'affari di cui all'art. 7 del D.P.R. 542/99, il particolare metodo di liquidazione dell'IVA deve essere applicato fin dall'inizio dell'anno, analogamente ai soggetti che iniziano l'attività dal 1° gennaio di tale anno.

In tale ipotesi, il soggetto interessato deve eseguire la prima liquidazione relativa al mese di gennaio sulla base dell'imposta divenuta esigibile in detto mese. Invece, a partire dalla liquidazione relativa al mese di febbraio, dovrà iniziare ad applicare il particolare metodo di liquidazione basato sul computo dell'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente (cioè, nell'esempio, quella relativa al mese di gennaio), e così via fino alla fine dell'anno.

Si pone in evidenza che l'opzione in questione ha la durata minima di un anno solare e resta valida fino a revoca.

La casella 2 deve essere barrata dai contribuenti che intendono comunicare la revoca dell'opzione precedentemente esercitata.

### **Applicazione dell'IVA alle cessioni di oro da investimento – Art. 10 n. 11**

**Rigo VO13, il presente rigo è riservato ai soggetti che producono oro da investimento o trasformano oro in oro da investimento e che intendono optare per l'applicazione dell'IVA alle cessioni di oro da investimento.** Si evidenzia che ai sensi dell'art. 42 della legge 21 novembre 2000, n. 342, i soggetti che commerciano oro da investimento possono esercitare l'opzione in relazione alle singole operazioni, senza vincolo triennale, effettuate a decorrere dal 10 dicembre 2000, barrando la casella 1 del presente rigo. Gli stessi soggetti, soltanto dal 2001, potranno optare, con vincolo triennale, per tutte le operazioni relative al commercio di oro da investimento. Se il cedente ha optato per l'applicazione dell'imposta, analoga opzione relativamente alla singola operazione può essere effettuata dall'intermediario.

I produttori e i trasformatori di oro devono barrare la casella 1 se intendono optare per l'applicazione dell'IVA, relativamente alle singole operazioni, la casella 2 se intendono optare per tutte le cessioni; quest'ultima opzione vincola il contribuente per almeno un triennio ed è valida fino a revoca, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. del 10 novembre 1997 n. 442.

La casella 3 deve essere barrata dall'intermediario che ha esercitato l'opzione per l'applicazione dell'IVA semprechè analoga opzione sia stata esercitata da parte del cedente (**vedi Appendice "Operazioni relative all'oro e all'argento"**).

### **Applicazione del regime ordinario dell'IVA per spettacoli viaggianti e contribuenti minori – Art. 74-quater, comma 5**

**Rigo VO14**, la casella deve essere barrata dai soggetti che effettuano spettacoli viaggianti nonchè da quelli che svolgono le altre attività di spettacolo indicate nella tabella C allegata al D.P.R. n. 633/1972 che hanno realizzato nell'anno precedente un volume d'affari non superiore a cinquanta milioni di lire (ovvero 25.822,84 Euro) che comunicano di aver optato dall'anno 2000 per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari.

Tale opzione è vincolante finché non è revocata ed è soggetta al vincolo minimo di un quinquennio, decorrente dal primo gennaio dell'anno in cui la scelta è operata.

Si ricorda che il regime agevolativo cessa di avere applicazione a decorrere dall'anno solare

successivo a quello in cui si è verificato il superamento del limite di 50 milioni di lire (**vedi Appendice alla voce: "Attività di intrattenimento e di spettacolo"**).

## SEZIONE 2 – Opzioni e revoche agli effetti delle imposte sui redditi

### Regime di contabilità ordinaria per le imprese minori – Art. 18, comma 6, D.P.R. n. 600/1973

**Rigo VO20**, la *casella 1* deve essere barrata dalle società in nome collettivo, le società in accomandita semplice, le società di armamento, le società di fatto che svolgono attività commerciale, le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, qualora abbiano conseguito ricavi in un anno intero per un ammontare non superiore a lire 360 milioni (o 185.924,48 Euro) per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di lire un miliardo (o 516.456,89 Euro) per le imprese aventi per oggetto altre attività, che hanno esercitato per il 2000 l'opzione per il regime di contabilità ordinaria.

L'opzione, trattandosi di un regime contabile, ha effetto a decorrere dal 2000 e può essere revocata già dall'anno successivo.

La *casella 2* deve essere barrata dalle suddette imprese minori che intendono comunicare la revoca dell'opzione esercitata.

### Regime di contabilità ordinaria per gli esercenti arti e professioni – Art. 3, comma 2, D.P.R. n. 695/1996

**Rigo VO21**, la *casella 1* deve essere barrata dagli esercenti arti o professioni (art. 49 T.U.I.R.) che hanno esercitato l'opzione per il 2000 per il regime di contabilità ordinaria.

Si fa presente che l'opzione in parola ha effetto a decorrere dal 2000 e può essere revocata già dall'anno successivo.

La *casella 2* deve essere barrata dai contribuenti che intendono comunicare la revoca dell'opzione.

### Richiesta di applicazione delle disposizioni agevolative della "dual income tax" – Art. 5, D.Lgs. n. 466/1997

**Rigo VO22**, la *casella 1* deve essere barrata dalle persone fisiche esercenti attività commerciale, dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice, società di armamento e società di fatto che svolgono attività commerciale, non sottoposte a fallimento o a liquidazione coatta amministrativa, che hanno optato per il 2000 per il regime di contabilità ordinaria e che hanno scelto per lo stesso anno di fruire delle disposizioni agevolative della *Dual Income Tax*. Si richiama l'attenzione sulla circostanza che la barratura della *casella 1* comporta l'obbligo irrevocabile della tenuta della contabilità ordinaria sino all'estinzione del soggetto (confronta Circolare n. 76/E del 6 marzo 1998).

## SEZIONE 3 – Opzioni e revoche agli effetti sia dell'IVA che delle imposte sui redditi

### Associazioni sportive dilettantistiche ed assimilate – Art. 1 legge n. 398/1991 – Art. 25 legge n. 133/1999 e successive modificazioni – Art. 9-bis legge n. 66 del 1991

**Rigo VO30**, la *casella 1* deve essere barrata dalle associazioni indicate nell'articolo 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398 e nell'articolo 25 della legge n. 133/1999 e successive modificazioni nonché dalle associazioni senza scopo di lucro e pro-loco, alle quali è stata estesa l'applicabilità del regime tributario previsto dalla legge n. 398 del 1991, che intendono comunicare l'opzione effettuata, a decorrere dall'anno 2000, per la determinazione forfettaria dell'IVA e del reddito ai sensi dell'art. 2, commi 3 e 5, della citata legge n. 398.

La *casella 2* deve essere barrata dalle associazioni che intendono comunicare la revoca dell'opzione (**vedi Appendice alla voce: "Attività di intrattenimento e di spettacolo"**).

### Associazioni sindacali e di categoria operanti in agricoltura – Art. 78, comma 8, legge n. 413 del 1991

**Rigo VO31**, la *casella 1* deve essere barrata esclusivamente dalle associazioni sindacali e di categoria operanti nel settore dell'agricoltura, le quali comunicano di aver applicato, nel 2000, la determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari ai sensi dell'art. 78, comma 8, del-

la legge 30 dicembre 1991, n. 413, come modificato dall'art. 62, comma 1, lett. a) del D.L. n. 331/1993.

Per le menzionate associazioni, relativamente all'attività di assistenza fiscale resa agli associati, il citato ottavo comma dell'articolo 78 ha previsto, in particolare, che l'IVA venga determinata in modo forfettario riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari ad un terzo del suo ammontare a titolo di detrazione forfettaria dell'IVA afferente gli acquisti e le importazioni. In tal caso, deve essere compilato il quadro VG, sezione 5, **rigo VG41**, per il calcolo dell'IVA ammessa in detrazione.

Le suddette associazioni possono, però, determinare l'IVA ed il reddito nei modi ordinari ed in tale ipotesi devono barrare la casella 1 per comunicare tale scelta. L'opzione in parola ha effetto fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, per almeno un triennio.

La casella 2 deve essere barrata dalle suddette associazioni che intendono comunicare la revoca dell'opzione.

#### **Agriturismo – Art. 5, legge n. 413/1991**

**Rigo VO32**, la casella 1 deve essere barrata dai soggetti che esercitano attività di agriturismo, così come disciplinata dalla legge 5 dicembre 1985, n. 730, che hanno optato a partire dall'anno 2000 per la detrazione dell'IVA nel modo normale e per la determinazione del reddito nei modi ordinari e comunicano pertanto di non essersi avvalsi, per il 2000, della determinazione forfettaria dell'imposta prevista dall'art. 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. L'opzione è vincolante per un triennio ed è valida fino a revoca.

La casella 2 deve essere barrata per comunicare la revoca dell'opzione.

#### **Contribuenti minimi - Art. 3, commi da 171 a 176 della legge n. 662/1996**

**Rigo VO33**, la casella 1 deve essere barrata dai contribuenti rientranti nel regime di determinazione forfettaria dell'imposta, a norma dell'art. 3, comma 171 della legge n. 662/96, per comunicare di aver scelto, per il 2000, la determinazione dell'IVA nei modi ordinari. Inoltre, se il contribuente ha altresì adottato, per il medesimo anno 2000, anche il regime di contabilità ordinaria deve comunicare tale opzione barrando la casella 1 in corrispondenza del rigo **VO20 o VO21** (vedi Appendice alla voce "Contribuenti minimi").

L'opzione ha effetto fino a quando non è revocata e, comunque, per almeno un triennio.

La casella 2 deve essere barrata dai contribuenti che intendono comunicare la revoca dell'opzione.

### **SEZIONE 4 – Opzione agli effetti dell'imposta sugli intrattenimenti**

#### **Applicazione dell'imposta sugli intrattenimenti nei modi ordinari – Art. 4 D.P.R. n. 544/1999**

**Rigo VO40**, la casella deve essere barrata dai soggetti che comunicano di aver determinato dal 2000 la base imponibile nei modi ordinari.

### **SEZIONE 5 – Opzione agli effetti dell'IRAP**

**Determinazione della base imponibile IRAP da parte dei soggetti pubblici che esercitano anche attività commerciali (art. 10-bis, comma 2, D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 e successive modificazioni)**

**Rigo VO50**, la casella deve essere barrata dai soggetti pubblici di cui all'art. 3, lettera e-bis) del D.Lgs. 15/12/97 n. 446 e successive modificazioni che hanno optato ai sensi dell'art. 10-bis, comma 2, del citato D.Lgs. n. 446/97 per la determinazione della base imponibile ai fini dell'IRAP con i criteri previsti dall'art. 5 del medesimo Decreto Legislativo (cfr. circolare n. 148/E del 26/07/2000 e circolare n. 234/E del 20/12/2000).

## **4.3**

### **Modello VR per la richiesta di rimborso del credito IVA**

Come già chiarito al par. 1.4.3 il modello VR/2001 deve essere utilizzato dai contribuenti che intendono richiedere il rimborso del credito d'imposta emergente dalla dichiarazione annuale.

**Per le istruzioni alla compilazione del modello e per le ipotesi che ne legittimano la richiesta, si rinvia alle istruzioni riportate sul retro del modello medesimo.**

**4.4****Società controllante  
- Prospetto  
riepilogativo del  
gruppo - Mod. IVA  
26PR/2001 -  
Liquidazione dell'IVA  
del gruppo**

I quadri VS, VV, VW, VY e VZ che costituiscono il prospetto IVA 26PR/2001, facenti parte della dichiarazione annuale IVA, sono riservati alle società controllanti che riepilogano i dati della liquidazione dell'IVA di gruppo (art. 73 del D.P.R. n. 633/1972 e D.M. 13 dicembre 1979).

**ATTENZIONE:** si ribadisce che copia del suddetto prospetto deve comunque essere presentata, in allegato al modello IVA 26LP/2001, dalla controllante al concessionario della riscossione territorialmente competente (sia che contenga o meno richiesta di rimborso) con allegate sia le garanzie prestate dalle singole società, relativamente alle proprie eccedenze di credito compensate, sia le garanzie prestate per l'eccedenza di credito di gruppo compensata, ai sensi dell'art. 6 del D.M. 13 dicembre 1979.

**4.4.1 – QUADRO VS – Sezione 1 – Distinta delle società del gruppo**

La sezione contiene 45 righe per l'indicazione di tutti i soggetti partecipanti (compresa la controllante) alla compensazione dell'IVA, per i quali deve essere indicato:

- **colonna 1**, partita IVA;
- **colonna 2**, l'ultimo mese in cui la controllante e le controllate hanno partecipato alla liquidazione di gruppo (12 per l'intero anno).

**ATTENZIONE:** per le società controllanti non è più previsto il codice "00" per l'ipotesi di controllo per l'intero anno;

- **colonna 3**, l'importo della quota di rimborso, indicata al codice VY4 del prospetto IVA 26/PR imputabile ad ogni società del gruppo;
- **colonna 4**, la causale del rimborso (vedi in Appendice alla voce "Società controllanti e controllate – causale di rimborso");
- **colonna 5**, l'eccedenza di credito compensata, che dovrà trovare corrispondenza con l'importo indicato al codice VK24 (eccedenza di credito compensata) della dichiarazione di ogni singola società partecipante alla liquidazione di gruppo.

Nel caso in cui non fossero sufficienti i 45 righe per indicare tutte le società partecipanti alla liquidazione di gruppo, deve essere adoperato un altro quadro VS indicando 2 nel campo "Mod. N.", e così via.

**La compilazione di più quadri VS del modello, non modifica il numero dei moduli di cui è costituita la dichiarazione, riportato sul frontespizio.**

**SEZIONE 2 – Dati riepilogativi**

In questa sezione indicare:

- **riga VS50**, la colonna 1 contiene l'importo totale chiesto a rimborso per i soggetti in possesso dei requisiti di legge e la colonna 2 il numero di tali soggetti;
- **riga VS51**, nella colonna 1 si deve indicare il numero complessivo dei soggetti che hanno partecipato alla liquidazione di gruppo, compresa la controllante; nella colonna 2 si deve indicare il numero dei soggetti che hanno fruito di particolari agevolazioni agli effetti dell'IVA a seguito di eventi eccezionali (vedi Appendice "Soggetti colpiti da eventi eccezionali");
- **riga VS52**, in cui deve essere indicato il numero di soggetti, che, avendo compensato la propria eccedenza di credito nella liquidazione di gruppo, sono tenuti alla presentazione delle garanzie.

Nel caso in cui il numero dei soggetti partecipanti alla liquidazione di gruppo superi 45, i righe VS50, VS51 e VS52 vanno compilati solo sul modulo 1.

**SEZIONE 3 – Garanzie della controllante**

Nel **riga VS60** devono essere indicate le eccedenze di credito residue delle società del gruppo che, non avendo trovato compensazione nell'anno precedente (1999) ai sensi art. 6 del D.M. 13 dicembre 1979 e, non essendo state quindi garantite, sono state computate in detrazione nell'anno 2000 dalla controllante ed hanno trovato compensazione con corrispondenti eccedenze di debito di altre società del gruppo nel corso dello stesso anno. Si fa presente, come precisato con risoluzione ministeriale n. 626305 del 20 dicembre 1989, che per esigenze di chiarezza contabile tali eccedenze di credito di gruppo si presumono compensate con precedenza rispetto agli altri crediti trasferiti dalle società nel corso del 2000.

Per l'ammontare indicato al riga VS60 la controllante è tenuta a prestare le garanzie previste

dall'articolo 6 del D.M. 13 dicembre 1979. Ovviamente, tali garanzie devono essere prestate distintamente dalle garanzie che la medesima controllante deve produrre per la eventuale eccedenza di credito compensata, risultante al rigo VK24 della propria dichiarazione, relativa allo stesso anno d'imposta.

#### 4.4.2 – QUADRO VV – LIQUIDAZIONI PERIODICHE DI GRUPPO

In tale quadro devono essere riportati i dati contabili riferiti alle liquidazioni periodiche effettuate dall'ente o società controllante per l'intero gruppo, conseguenti alle liquidazioni periodiche trasferite dall'ente o società controllante e dalle società controllate, ed annotati nel registro riassuntivo previsto dall'articolo 4 del D.M. 13 dicembre 1979 tenuto dalla capogruppo. Per le modalità di compilazione del quadro VV, si rimanda al paragrafo 4.2.7 concernente il quadro VH.

#### 4.4.3 – QUADRO VW – LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE DI GRUPPO

Il quadro VW costituisce il riepilogo degli importi ai fini della liquidazione annuale del debito o credito di imposta del gruppo.

#### SEZIONE 1 – Calcolo dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta

Nei rigi da VW1 a VW3 deve essere riportata la somma degli importi risultanti ai corrispondenti rigi (da VL1 a VL3) della dichiarazione della controllante e delle società controllate, limitatamente al periodo di controllo:

- nel **rigo VW4**, va indicato il totale dell'IVA a debito, determinato dalla somma degli importi risultanti ai rigi VW1, VW2, VW3;
- nei **rigi VW5 e VW6** deve essere indicata la somma degli importi risultanti ai corrispondenti rigi (VL5 e VL6) delle dichiarazioni di tutti i soggetti del gruppo;
- nel **rigo VW7**, va indicata l'IVA detraibile, data dalla somma dei rigi VW5 e VW6;
- nel **rigo VW8**, va riportata l'imposta dovuta, da indicare nella colonna 1, ovvero l'imposta a credito, da indicare nella colonna 2.

Nel rigo risulterà, per il periodo d'imposta, un'IVA dovuta, determinata dalla differenza tra il rigo VW4 e VW7, qualora l'importo di rigo VW4 risulti superiore a quello di rigo VW7, ovvero un'IVA a credito, data dalla differenza tra il rigo VW7 e il rigo VW4.

#### SEZIONE 2 – Calcolo dell'IVA a debito o a credito

**ATTENZIONE:** nei rigi VW20, VW22, VW23, VW24, VW25, VW26, VW27, VW28 e VW31 vanno ricompresi anche gli importi risultanti dai corrispondenti codici dei quadri VL delle dichiarazioni presentate dalle singole società che hanno partecipato alla liquidazione di gruppo.

Nel **rigo VW20**, va indicato l'ammontare dei rimborsi infrannuali richiesti dalla controllante per l'intero gruppo. Detto ammontare va aumentato dell'eventuale importo dei rimborsi infrannuali desunto dal rigo VL20 dei moduli relativi alle società incorporate nel corso del 2000 da parte di società aderente alla liquidazione di gruppo.

In merito ai requisiti necessari per potersi avvalere della procedura dei rimborsi infrannuali si ricorda, come precisato con la citata risoluzione ministeriale n. 626305 del 20 dicembre 1989, che essi debbono sussistere nei confronti delle società che hanno trasferito il credito oggetto della richiesta di rimborso.

Al riguardo si sottolinea che l'importo dei rimborsi infrannuali regolarmente richiesti dalla controllante deve essere indicato anche se questi non sono stati ancora eseguiti.

Inoltre, nello stesso rigo VW20 deve essere compreso anche la quota dell'importo dell'acconto eventualmente versato dalla controllante per le società controllate, uscite dal gruppo dopo il 27 dicembre (termine finale per il versamento dell'acconto).

Nel **rigo VW22**, indicare la parte del credito di cui al rigo VW26, risultante dal prospetto riepilogativo IVA 26PR relativo al 1999, che è stato compensato mediante Mod. F24 con altri tributi.

Nel **rigo VW232**, indicare l'importo delle eccedenze detraibili relative ai primi tre trimestri del-

l'anno 2000, utilizzate in compensazione con il mod. F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione annuale (art. 17, D.Lgs. 241/97). Si ricorda che ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 14/10/99 n. 542, tali crediti possono, in alternativa alla richiesta di rimborso infrannuale, essere compensati con altri tributi, contributi e premi dovuti soltanto dai soggetti legittimati a richiedere i rimborsi infrannuali a norma dell'art. 38-bis, secondo comma.

Nel **rigo VW24**, deve essere indicata la somma degli interessi a debito trasferiti dalle società controllate, relativi alle liquidazioni periodiche trimestrali (vedasi la circolare ministeriale n. 37 del 30 aprile 1993).

Nel **rigo VW25**, devono essere indicati gli interessi dovuti a seguito di ravvedimento ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n.472 del 1997.

Nel **rigo VW26**, deve essere indicato l'ammontare del credito dell'anno precedente non richiesto a rimborso, risultante al rigo VY4 del Modello riepilogativo 26PR/2000 relativo all'anno 1999, presentato dalla controllante per l'intero gruppo, aumentato degli eventuali importi indicati nel rigo VX4 delle singole dichiarazioni delle società non partecipanti alla liquidazione di gruppo relative al 1999 o del rigo RX2, colonna 3, per le società che l'anno precedente non partecipavano alla liquidazione di gruppo e che hanno presentato il modello unificato.

Nel **rigo VW27**, deve essere indicato l'eventuale credito di gruppo, chiesto a rimborso in anni precedenti, nell'ipotesi in cui l'Ufficio IVA o l'Ufficio delle Entrate abbia formalmente negato il diritto al rimborso ed abbia autorizzato il contribuente ad utilizzare il credito stesso per l'anno 2000 in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale.

Nello stesso rigo devono essere compresi anche i crediti di quelle società del gruppo che abbiano compilato il rigo VL27 delle proprie dichiarazioni annuali.

Nel **rigo VW28**, va indicato il particolare credito d'imposta utilizzato dalle singole società per le liquidazioni periodiche e per l'acconto.

Nel **rigo VW29**, va indicato il totale dei versamenti periodici, compresi l'acconto IVA (vedi in Appendice) e gli interessi trimestrali, nonché gli interessi versati a seguito di ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997, relativi al 2000, effettuati al concessionario ovvero mediante delega ad Istituti o Aziende di credito oppure tramite ufficio postale. Si precisa che l'ammontare complessivo dei versamenti periodici risulta dalla somma dei dati IVA riportati nella colonna "Importi a debito versati" della "Sezione erario" dei vari modelli di pagamento (F24) utilizzati, anche se non effettivamente versati a seguito di compensazione con crediti relativi ad altri tributi (o anche da IVA), contributi e premi.

Nel **rigo VW31**, va riportato il totale dei versamenti relativi al periodo d'imposta 2000 effettuati dalle società del gruppo (con esclusione delle somme pagate per sanzioni) relativi ad operazioni già annotate nel registro riassuntivo. Si ricorda che in tale rigo non devono essere riportati i versamenti integrativi d'imposta effettuati nell'anno 2000, ma relativi ad anni precedenti. In tale rigo deve essere compresa anche la somma degli importi del rigo VL31 delle dichiarazioni di tutte le società aderenti alla liquidazione di gruppo.

Nel **rigo VW32**, va riportato il totale dell'IVA a credito, da indicare nel caso in cui la somma degli importi della colonna 2 dei crediti (VW8 colonna 2 e da VW26 a VW31) risulti superiore alla somma degli importi della colonna 1 dei debiti (VW8 colonna 1 e da VW20 a VW25). Il relativo dato si ricava per differenza dei predetti importi utilizzando la seguente formula:

$$[(VW8 \text{ colonna } 2 + VW26 + VW27 + VW28 + VW29 + VW31) - (VW8 \text{ colonna } 1 + VW20 + VW22 + VW23 + VW24 + VW25)]$$

Nel **rigo VW33**, va riportato il totale dell'IVA a debito (pertanto tale rigo è alternativo al rigo VW32), da indicare nel caso in cui la somma degli importi della colonna 2 dei crediti (VW8 colonna 2 e da VW26 a VW31) risulti inferiore alla somma degli importi della colonna 1 dei debiti (VW8 colonna 1 e da VW20 a VW25). Il relativo dato si ricava per differenza dei predetti importi; da indicare nel caso in cui la somma degli importi della colonna indicato l'importo risultante dalla seguente formula:

$$[(VW8 \text{ colonna } 1 + VW20 + VW22 + VW23 + VW24 + VW25) - (VW8 \text{ colonna } 2 + VW26 + VW27 + VW28 + VW29 + VW31)]$$

Nel **rigo VW34**, va indicato il totale dei crediti d'imposta utilizzati dalle società aderenti al gruppo in sede di dichiarazione annuale (vedi commento all'inizio delle presenti istruzioni sul quadro VW e il paragrafo 4.2.8 del fascicolo generale delle istruzioni).

Nel **rigo VW35**, va indicato il totale degli interessi trasferiti, dalle società con liquidazioni trimestrali aderenti al gruppo, in sede di dichiarazione annuale.

#### 4.4.4 – QUADRO VY – DETERMINAZIONE DELL'IVA DA VERSARE O DEL CREDITO D'IMPOSTA DI GRUPPO

In tale quadro va riportata la determinazione dell'IVA da versare o il credito d'imposta relativo al gruppo.

**Rigo VY1**, l'importo da versare. Il relativo ammontare si ricava sottraendo all'importo indicato al rigo VW33 il credito d'imposta eventualmente utilizzato (VW34) e sommando gli interessi trimestrali dovuti VW35. I contribuenti che intendono effettuare il pagamento rateizzato, devono anche indicare, nell'apposito campo 2, il numero delle rate in cui intendono frazionare il pagamento dell'imposta annuale.

**Rigo VY2**, l'importo versato (campo 1), comprensivo degli interessi (da parte dei contribuenti trimestrali di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 542/99) coincide con quello indicato nella colonna "Importi a debito versati" del mod. F24, utilizzato per il versamento dell'IVA. A tale proposito si precisa che il versamento va effettuato entro il 16 marzo 2001. Il versamento deve essere eseguito purché superiore ai limiti di importo previsti dalla legge (pari a lire 2.000). In caso di versamento rateale il contribuente deve indicare nella colonna 1 solo l'importo della prima rata versata. Se il versamento è stato effettuato in Euro barrare la casella 2.

Qualora l'importo effettivamente versato indicato nel campo 1 risulti superiore a quello da versare (rigo VY1) l'eccedenza di versamento va indicata nel campo 3.

**ATTENZIONE: se non viene attivata una procedura di rimborso per il recupero della eccedenza versata ovvero, nel caso di versamento rateale, non venga recuperata l'eccedenza con la rata successiva, tale eccedenza va indicata nel campo 3 del rigo VY2 e aumenta il credito da ripartire di cui al rigo VY3.**

**Rigo VY3**, indicare l'ammontare dell'eccedenza annuale d'imposta detraibile di cui al rigo VW32, da ripartire tra i successivi rigi VY4 e VY5.

**Rigo VY4**, indicare in tale rigo l'importo chiesto a rimborso in sede di presentazione del modello VR al concessionario della riscossione. Il relativo ammontare deve coincidere con l'importo risultante al rigo VS50, campo 1. Nel caso in cui il rimborso venga chiesto in Euro, barrare la casella 1.

**Rigo VY5**, indicare l'importo che si intende riportare in detrazione nell'anno successivo o che si intende compensare con altri tributi.

#### 4.4.5 – QUADRO VZ – ECCEDENZE DETRAIBILI DI GRUPPO RELATIVE AGLI ANNI PRECEDENTI

Tale quadro deve essere compilato solo in caso di richiesta di rimborso della minore eccedenza detraibile dell'ultimo triennio, prevista dall'articolo 30, comma 4, che può essere effettuata solo dalla società controllante nel caso in cui abbia riportato, nei due anni immediatamente precedenti (1998 e 1999), una eccedenza di credito di gruppo computandola in detrazione nell'anno successivo, ed abbia rilevato, anche per l'anno d'imposta 2000, una eccedenza di credito di gruppo (al rigo VY3 del presente prospetto riepilogativo). In presenza delle suddette condizioni, il rimborso può essere richiesto dalla controllante per il minore degli importi relativi alle predette eccedenze detraibili, da indicare nei **rigi VZ1 e VZ2** (al riguardo, si consultino le istruzioni annesse al Modello VR/2001).

#### 4.4.6 – SOTTOSCRIZIONE DEL PROSPETTO

La firma, da parte dell'ente o società controllante, va apposta nell'apposito spazio in forma leggibile.

## 5. SANZIONI

### 5.1

#### Sanzioni amministrative

Le sanzioni sottoindicate sono previste dal Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. In ordine alla possibilità di regolarizzare le violazioni, con conseguente riduzione delle sanzioni da corrispondere, vedi Appendice alla voce "Dichiarazione integrativa".

Omessa presentazione della dichiarazione annuale o presentazione della stessa con ritardo superiore a 90 giorni, in presenza di debito d'imposta	Sanzione dal 120% al 240% dell'ammontare dell'imposta dovuta con un minimo di lire 500.000 (pari a Euro 258,23) (articolo 5, comma 1)
Omessa presentazione della dichiarazione annuale o presentazione della stessa con ritardo superiore a 90 giorni, in assenza di debito d'imposta	Sanzione da lire 500.000 (pari a euro 258,23) a lire 4.000.000 (pari a Euro 2.065,83) (articolo 5, comma 3)
Presentazione della dichiarazione con ritardo non superiore a 90 giorni	Sanzione da lire 500.000 (pari a euro 258,23) a lire 4.000.000 (pari a Euro 2.065,23) (articolo 5, comma 3)
Dichiarazione infedele: dichiarazione in cui è indicata un'imposta inferiore a quella dovuta o un'eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante (es. imposta indebitamente detratta, imposta relativa a specifiche operazioni imponibili non dichiarate e precedentemente non documentate e/o non registrate, ecc).	Sanzione dal 100% al 200% della maggiore imposta o della differenza del credito (articolo 5, comma 4)
Richiesta di rimborso in difformità della dichiarazione e quindi per un importo superiore a quello risultante dalla dichiarazione	Sanzione dal 100% al 200% della somma non spettante (articolo 5, comma 5)
Dichiarazione non redatta in conformità al modello approvato dal Ministro delle Finanze. Omissione o inesatta indicazione di dati rilevanti per l'individuazione del contribuente o del suo rappresentante, per la determinazione del tributo o di ogni altro elemento utile per i previsti controlli	Sanzione da lire 500.000 (pari a euro 258,23) a lire 4.000.000 (pari a Euro 2.065,83) (articolo 8, comma 1)
Violazioni dell'obbligo di versamento: omesso, tardivo o insufficiente versamento dell'IVA in acconto, dell'IVA risultante dalle liquidazioni periodiche o dell'IVA a conguaglio risultante dalla dichiarazione annuale	Sanzione del 30% dell'importo non versato (articolo 13, comma 1)

## 5.2

### Sanzioni penali

Per le violazioni più gravi sono previste, altresì, le seguenti sanzioni penali stabilite dal Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (con effetto dall'11 maggio 2000). Quando uno stesso fatto è punito con una sanzione amministrativa e una sanzione penale si applica solo quella prevista dalla disposizione speciale (generalmente quella penale).

Dichiarazione fraudolenta: - indicazione in dichiarazione di elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, per un ammontare pari o superiore a lire 300 milioni (pari a Euro 154.937,07) - indicazione in dichiarazione di elementi passivi fittizi per un ammontare inferiore a lire 300 milioni (pari a Euro 154.937,07)	Reclusione da 18 mesi a 6 anni (articolo 2, comma 1)  Reclusione da 6 mesi a 2 anni (articolo 2, comma 3)
Dichiarazione fraudolenta: indicazione in dichiarazione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi, sulla base di una falsa rappresentazione delle scritture contabili obbligatorie ed avvalendosi di mezzi fraudolenti, quando congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore a lire 150 milioni (pari a Euro 77.468,53); b) l'ammontare complessivo degli elementi sottratti all'imposizione è superiore al 5% dell'ammontare tassabile indicato in dichiarazione o, comunque, superiore a 3 miliardi (pari a Euro 1.549.370,70)	Reclusione da 18 mesi a 6 anni (articolo 3)
Dichiarazione infedele: indicazione in dichiarazione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo e elementi passivi fittizi, quando congiuntamente a) l'imposta evasa è superiore a 200 milioni (pari a Euro 103.291,38); b) l'ammontare complessivo degli elementi sottratti all'imposizione è superiore al 10% dell'ammontare tassabile indicato in dichiarazione o, comunque, superiore a 4 miliardi (pari a Euro 2.065.827,60)	Reclusione da 1 a 3 anni (articolo 4)
Dichiarazione omessa: quando l'imposta evasa è superiore a lire 150 milioni (pari a Euro 77.468,53). Agli effetti penali non si considera omessa la dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto	Reclusione da 1 a 3 anni (articolo 5)

## 5.3

### Pene accessorie

La condanna per taluno dei reati previsti dal Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, comporta altresì l'applicazione delle pene accessorie previste dall'articolo 12 del citato decreto legislativo.

## APPENDICE

### ■ 1. ACCONTO IVA (Rigo VL29)

Per quanto concerne la verifica dei dati relativi al versamento d'imposta a titolo d'acconto da comprendere nel rigo VL29, si ricorda che il versamento dell'acconto IVA va effettuato annualmente entro il 27 dicembre. L'obbligo del versamento dell'acconto IVA è stato introdotto con l'articolo 6, commi da 2 a 5 quarter, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, successivamente modificato dall'art. 3 del D.L. 26 novembre 1993, n. 477, convertito dalla legge 26 gennaio 1994 n. 55 e dall'art. 3 del D.L. 28 giugno 1995 n. 250, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995 n. 349 e, da ultimo, ulteriormente modificato con D.L. 13 dicembre 1995 n. 526, convertito dalla legge 10 febbraio 1996 n. 53 (cfr. al riguardo le circolari n. 52 del 3 dicembre 1991, n. 73 del 10 dicembre 1992 e n. 40 dell'11 dicembre 1993).

### ■ 2. AGENZIE DI VIAGGIO (Quadro VG - Sezione I)

#### SEZIONE I - Agenzie di viaggio e turismo (art. 74-ter)

L'articolo 74-ter reca la disciplina fiscale dell'attività svolta dalle agenzie di viaggio e turismo, che organizzano e vendono in proprio, o tramite mandatario, i pacchetti turistici costituiti da viaggi, vacanze, circuiti "tutto compreso" e connessi servizi, manifestazioni, convegni e simili che comportano più di una prestazione verso il pagamento di un corrispettivo unitario, che costituisce un'unica operazione.

Dal punto di vista oggettivo si precisa che i pacchetti turistici sono quelli costituiti ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 111.

Sono parimenti soggette al regime speciale con il metodo detrattivo base da base le prestazioni relative ai servizi turistici singoli di cui al comma 5-bis dell'art. 74-ter, allorché questi ultimi siano precedentemente acquisiti nella disponibilità della agenzia di viaggio e turismo. Per servizi singoli s'intendono le acquisizioni "in blocco" di servizi turistici singoli (quali, ad esempio, camere d'albergo o posti volo) indipendentemente da una specifica richiesta del viaggiatore.

Le stesse disposizioni si rendono applicabili agli organizzatori di giri turistici, intendendosi per tali i soggetti in qualsiasi forma strutturati (associazioni, enti pubblici o privati, ecc.) che pongono in essere e mettono a disposizione dei viaggiatori pacchetti turistici secondo la definizione contenuta nel primo comma del citato articolo 74-ter.

Il particolare regime di applicazione del tributo non si applica, invece, alle agenzie di viaggio e turismo che svolgono attività di mera intermediazione nei confronti dei clienti, cioè che agiscono in nome e per conto dei viaggiatori, rendendosi applicabile in tale ipotesi l'ordinario criterio di determinazione dell'IVA fondato sul sistema detrattivo "imposta da imposta".

In tale categoria di operazioni rientrano, a titolo esemplificativo, le prenotazioni di alberghi, le prenotazioni di viaggi, la vendita di biglietti di trasporto, i servizi relativi alla vidimazione di passaporti e similari, effettuati su richiesta del viaggiatore.

Per ulteriori chiarimenti riguardanti il regime speciale applicabile al predetto settore si rimanda alla circolare ministeriale 24 dicembre 1997, n.328/E ed al regolamento applicativo approvato con D.M. 30 luglio 99 n. 340, (pubblicato nella G.U. n. 231 del 1/10/1999).

Per la determinazione dei dati da indicare nel Quadro VG - Sezione I - è stato predisposto il seguente Prospetto A, che deve essere compilato preliminarmente.

#### PROSPETTO A

#### DA UTILIZZARE PER LA COMPILAZIONE DELLA SEZIONE 1 DEL QUADRO VG (AGENZIE DI VIAGGIO)

RIGO	VIAGGI	CORRISPETTIVI	COSTI
1	Interamente nella UE	.000	.000
2	Interamente fuori UE	.000	.000
3	Misti	.000	.000
4	<b>TOTALE</b> (somma dei rigi 1, 2 e 3)	.000	.000
5	<b>Ripartire i costi misti:</b> per la parte UE		.000
6	per la parte fuori UE		.000
<b>Determinazione dei corrispettivi per le parti UE e fuori UE</b>			
7	Percentuale ricavata dai costi misti (rigo 5: rigo 3) x 100	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	
8	Corrispettivi misti per la parte UE (rigo 3 x rigo 7) : 100		.000
9	Ammontare dei corrispettivi UE (rigo 1 + rigo 8)		.000
10	Ammontare dei corrispettivi fuori UE (rigo 2 + rigo 3 - rigo 8)		.000
11	Ammontare dei costi deducibili (rigo 1 + rigo 5)		.000
12	Credito di costo dell'anno precedente (da rigo VG3 della dichiarazione 2000 relativa al 1999) da riportare al rigo VG1		.000
13	<b>Base imponibile lorda</b> [rigo 9 - (rigo 11 + rigo 12)] da riportare al rigo VG2 ovvero		.000
14	<b>Credito di costo</b> [(rigo 11 + rigo 12) - rigo 9] da riportare al rigo VG3		.000
15	<b>Base imponibile netta</b>		.000

**MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL PROSPETTO A:**

- Nel **rigo 1** indicare l'ammontare dei corrispettivi e dei costi relativi a viaggi eseguiti interamente nel territorio della Unione Europea (UE);
- nel **rigo 2** indicare l'ammontare dei corrispettivi e dei costi relativi a viaggi eseguiti interamente fuori del territorio della UE;
- nel **rigo 3** indicare l'ammontare dei corrispettivi e dei costi relativi a viaggi misti, cioè eseguiti in parte nel territorio della UE ed in parte fuori UE;
- nel **rigo 4** indicare il totale dei corrispettivi e dei costi di cui ai righi precedenti;
- nei **rigi 5 e 6** indicare i costi relativi ai viaggi misti (di cui al rigo 3), distintamente per la parte UE e per la parte fuori UE;
- nel **rigo 7** indicare la percentuale dei costi misti [(rigo 5 : rigo 3) x 100];
- nel **rigo 8** indicare l'ammontare dei corrispettivi relativi ai viaggi misti per la parte UE, determinato moltiplicando l'importo dei corrispettivi del rigo 3 per la percentuale risultante al rigo 7;
- nel **rigo 9** indicare l'ammontare dei corrispettivi imponibili, risultante dalla somma dei corrispettivi relativi a viaggi eseguiti interamente nella UE (rigo 1) e dei corrispettivi relativi a viaggi misti per la parte UE (rigo 8);
- nel **rigo 10** indicare l'ammontare dei corrispettivi relativi a viaggi eseguiti fuori della UE, determinato sommando l'importo dei rigi 2 e 3 e sottraendo l'importo di cui al rigo 8.  
Si precisa che il relativo ammontare concorre con le altre operazioni non imponibili effettuate, ai fini della eventuale richiesta di rimborso (nel quadro VR - Sez. 2 - Casella 3);
- nel **rigo 11** indicare l'ammontare dei costi deducibili, ricavato dalla somma dei costi relativi a viaggi eseguiti interamente nella UE (rigo 1) e dei costi relativi a viaggi misti per la parte UE (rigo 5);
- nel **rigo 12** indicare il credito di costo relativo all'anno precedente, desumibile dal rigo VG3 della dichiarazione IVA 2000 relativa all'anno 1999.
- nei **rigi 13 e 14** che sono alternativi tra di loro, va indicata rispettivamente la base imponibile lorda ovvero il credito di costo, relativi alle operazioni assoggettate all'aliquota del 20%, risultante dall'applicazione della seguente formula:

$$[\text{rigo 9} - (\text{rigo 11} + \text{rigo 12})]$$

Se il risultato è positivo, il relativo importo deve essere riportato nel rigo 13, mentre se è negativo, il relativo importo deve essere riportato nel rigo 14, ma con il segno positivo;

- nel **rigo 15** indicare la base imponibile netta al 20%, ricavata riducendo la base imponibile lorda al 20% dell'imposta incorporata, mediante l'applicazione, in via alternativa, del metodo matematico:

$$\frac{(\text{rigo 13} \times 100)}{120}$$

ovvero del metodo dello "scorporo":

$$\text{rigo 13} - \frac{(16,65 \times \text{rigo 13})}{100}$$

**Riporto dei dati del prospetto nel quadro VG**

Il dato di cui al rigo 12 del prospetto A deve essere riportato nel quadro VG della dichiarazione al rigo VG1. L'importo risultante al rigo 13 deve essere riportato al rigo VG2, in alternativa con il dato del rigo 14 che va riportato al rigo VG3.

**Riporto dei dati del prospetto negli altri quadri della dichiarazione**

Ai fini della determinazione del volume di affari e del totale degli acquisti, alcuni dati del prospetto A devono essere riportati nei quadri VE e VF, con i criteri sotto esposti:

- a) se risulta una base imponibile lorda (ossia se è stato compilato il rigo 13):
  - l'importo di cui al rigo 15 (base imponibile netta al 20%) va riportato al rigo VE22, in aggiunta agli importi delle altre operazioni imponibili eventualmente effettuate.
  - La restante parte dei corrispettivi, determinata dalla differenza tra il totale risultante al rigo 4 e l'importo di cui al rigo 13, deve essere riportata al rigo VE32, in aggiunta agli importi delle altre operazioni non imponibili eventualmente effettuate.
  - Il totale dei costi di cui al rigo 4 va riportato al rigo VF12;
- b) nel caso in cui risulti un credito di costo (ossia se è compilato il rigo 14), il totale dei corrispettivi di cui al rigo 4 va riportato al rigo VE32 mentre il totale dei costi di cui al medesimo rigo 4 va riportato al rigo VF12, in aggiunta agli importi degli altri acquisti (non imponibili) eventualmente effettuati.

**■ 3. AGRICOLTURA****1. Concetto di produttore agricolo**

Si considerano produttori agricoli ai sensi dell'art. 34, secondo comma:

- a) i soggetti che esercitano le attività indicate nell'art. 2135 del codice civile e quelli che esercitano at-

- tività di pesca in acque dolci, di piscicoltura, di mitilicoltura, di ostricoltura e di coltura di altri molluschi, crostacei, nonché di allevamento di rane;
- b) gli organismi agricoli di intervento, o altri soggetti per loro conto, che effettuano cessione di prodotti in applicazione di regolamenti della Unione europea concernenti l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti stessi;
- c) le cooperative, i loro consorzi, associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente che effettuano cessioni di beni prodotti dai soci, associati o partecipanti, nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione, gli enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori, nei limiti in cui i predetti soggetti operino per conto di produttori nei cui confronti si rendono applicabili le disposizioni del presente articolo; *(a tal fine i soci, associati o partecipanti conferenti, entro il 31 gennaio di ciascun anno ovvero entro trenta giorni dall'inizio dell'attività, presentano ai predetti soggetti apposita dichiarazione con la quale attestano di possedere i requisiti per rientrare nel regime speciale).*

## 2. Regime speciale IVA per i produttori agricoli

Il regime speciale agricolo, provvisoriamente previsto anche per i produttori agricoli con volume d'affari annuo superiore a 40 milioni di lire, è stato ulteriormente prorogato per l'anno 2000 per effetto delle modifiche apportate all'art. 11 del D.Lgs. n. 313/97 dal D.L. 15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla L. n. 92 del 14 aprile 2000.

Per le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte della tabella A) allegata al DPR n. 633 del 1972 effettuate dai produttori agricoli, la detrazione prevista nell'art. 19 è forfettizzata in misura pari all'importo risultante dall'applicazione, all'ammontare imponibile delle operazioni stesse, delle percentuali di compensazioni stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministero delle Finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole.

L'imposta si applica con le aliquote proprie dei singoli prodotti, salva l'applicazione delle aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione per i passaggi di prodotti da soggetti di cui al comma 2, lettera c), dell'art. 34 che applicano il regime speciale e per le cessioni effettuate dai soggetti di cui al comma 6, primo e secondo periodo dello stesso articolo 34.

## 3. Agricoltori esonerati

Sono esonerati i produttori agricoli che nel 1999 hanno realizzato un volume d'affari non superiore a cinque milioni di lire, elevato a 15 milioni di lire per i produttori agricoli che esercitano la loro attività esclusivamente nei comuni montani con meno di 1000 abitanti e nelle zone con meno di 500 abitanti ricomprese negli altri comuni montani individuati dalle rispettive regioni, come previsto dall'art. 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97. Il volume d'affari deve essere costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli ed ittici compresi nella prima parte della tabella A allegata al DPR n. 633 del 1972). (Circolare n. 328/E del 24 dicembre 1997, e circolare n. 154 del 19 giugno 1998, paragrafo 2).

## ■ 4. AGRITURISMO (Quadro VG - Sezione 4)

L'articolo 5, comma 2, della legge n. 413/1991, ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 1992, un particolare sistema di determinazione forfettaria dell'IVA dovuta per i soggetti che esercitano l'attività di agriturismo di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730. Per tali soggetti, l'imposta dovuta si determina per differenza, applicando la detrazione forfettaria del 50% all'imposta relativa alle operazioni imponibili registrate nel periodo.

Tale sistema di determinazione forfettaria dell'imposta è previsto anche agli effetti delle imposte sui redditi, ai sensi del comma 1 dello stesso art. 5, con esclusione delle società di capitali.

Detto articolo, inoltre, prevede la facoltà, per i contribuenti che non vogliano determinare forfettariamente l'imposta dovuta, di comunicare l'apposita opzione in sede di dichiarazione IVA relativa all'anno in cui la scelta è stata operata, valida anche agli effetti della imposte sui redditi.

(vedere quadro VO)

I contribuenti che abbiano in precedenza già optato per la detrazione dell'IVA nei modi ordinari, essendo vincolati a tale scelta per almeno un triennio, non debbono compilare il rigo VG40 se il triennio non è ancora scaduto (cfr. circolare n. 7 del 10 febbraio 1992).

Si sottolinea che i produttori agricoli, che esercitano sia attività agricola che agrituristica, devono adottare contabilità separate ai sensi dell'art. 36, comma 4, e presentare la dichiarazione annuale compilando due (o più) moduli. In caso di tenuta di contabilità separate, sussiste l'obbligo di emettere fattura, soggetta ad IVA, per i passaggi interni dall'una all'altra attività.

## ■ 5. ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO E DI SPETTACOLO

Il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, nel dare attuazione alla delega contenuta nella legge 3 agosto 1998, n. 288, che prevedeva l'abolizione dell'imposta sugli spettacoli e l'istituzione dell'imposta sugli intrattenimenti limitatamente ad alcune attività, ha distinto le attività di intrattenimento elencate nella

tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, come modificata dall'articolo 1 del citato D.Lgs. n. 60/1999, soggette all'imposta sugli intrattenimenti ed all'IVA secondo gli speciali criteri dettati dall'articolo 74, sesto comma, dalle attività di spettacolo indicate nella tabella C allegata al D.P.R. n. 633/1972, soggette unicamente all'IVA secondo i criteri ordinari e destinatarie delle disposizioni recate dall'articolo 74-quater.

Per i chiarimenti in merito alla riforma della disciplina fiscale applicabile alle attività di intrattenimento e di spettacolo occorre fare riferimento alle circolari n. 165/E del 7 settembre 2000 e n. 247/E del 29 dicembre 1999. Di seguito vengono sintetizzati i principali chiarimenti forniti dalle menzionate circolari.

### 1. Attività di intrattenimento

Il particolare regime IVA che si rende applicabile alle attività di intrattenimento, disciplinato dall'articolo 74, sesto comma, è rimasto sostanzialmente immutato nella nuova formulazione introdotta dall'articolo 17 del D.Lgs. n. 60/1999, e può essere così sintetizzato nei suoi aspetti principali:

- applicazione dell'IVA sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti;
- forfetizzazione della detrazione;
- esonero dagli adempimenti contabili, compreso quello relativo alla presentazione della dichiarazione annuale;
- obbligo di adozione della contabilità separata, ai sensi dell'articolo 36, quarto comma, per le attività diverse da quelle di intrattenimento;
- versamento dell'IVA con le stesse modalità e termini dell'imposta sugli intrattenimenti. Si evidenzia che ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 30 dicembre 1999, n. 544, recante norme per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia di imposta sugli intrattenimenti, il pagamento di entrambe le imposte deve essere effettuato mediante l'utilizzo del modello di pagamento unificato (modello F24). In particolare dovranno essere indicati i codici tributo 6728 relativo all'imposta sugli intrattenimenti e 6729 relativo all'IVA forfettaria connessa all'imposta sugli intrattenimenti.

La principale novità contenuta nel nuovo testo del sesto comma dell'articolo 74, consiste nell'esclusione dal campo di applicazione del regime in esame delle operazioni non soggette ad imposta sugli intrattenimenti, ivi comprese le prestazioni pubblicitarie, eventualmente effettuate nell'esercizio di attività di intrattenimento.

Il testo del sesto comma dell'articolo 74 in vigore fino al 31 dicembre 1999, infatti, rendeva applicabile anche alle operazioni non soggette ad imposta sugli spettacoli, effettuate nell'esercizio di attività spettacolistiche, le speciali disposizioni riservate a queste ultime attività.

A decorrere dal 1° gennaio 2000, data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal D.Lgs. n. 60/1999, per le operazioni non soggette ad imposta sugli intrattenimenti, cessa di trovare applicazione il particolare regime sopra illustrato e ne consegue, pertanto, l'attrazione delle stesse nel regime IVA ordinario. Da ciò deriva limitatamente alle predette operazioni:

- la determinazione della base imponibile secondo i criteri generali;
- la determinazione della detrazione secondo i principi dettati dall'articolo 19;
- l'osservanza degli obblighi di cui al titolo II, di liquidazione e di presentazione delle dichiarazioni periodiche nonché di presentazione della dichiarazione annuale.

La disciplina del regime forfettario IVA dettata dall'articolo 74, sesto comma, costituisce il naturale regime IVA per i soggetti che esercitano attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti e delle altre attività indicate nella tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, ai quali viene comunque consentito di avvalersi della facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari.

Sulla base delle disposizioni recate dal D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, che disciplina le modalità di comunicazione delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette, l'opzione deve essere comunicata nella prima dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente alla scelta operata. Pertanto, i soggetti interessati per esprimere l'opzione relativa all'anno 2000 provvederanno a barrare la casella 1 del rigo VO7.

L'opzione è valida fino a quando non è revocata e comunque per almeno un quinquennio.

La comunicazione dell'eventuale revoca relativa alle medesime attività in precedenza assoggettate all'imposta sugli spettacoli, deve essere effettuata barrando la casella 3 del rigo VO7.

### 2. Attività di spettacolo

Le attività di spettacolo indicate nella tabella C allegata al D.P.R. n. 633/1972 a decorrere dal 1° gennaio 2000 sono assoggettate esclusivamente all'imposta sul valore aggiunto secondo i principi generali che disciplinano tale tributo.

L'articolo 74-quater, introdotto dall'articolo 18 del D.Lgs. n. 60/1999 prevede, in deroga alle regole generali in materia di IVA, specifiche disposizioni per le attività spettacolistiche che riguardano:

- individuazione del momento impositivo nell'inizio dell'esecuzione della manifestazione, ad eccezione delle operazioni eseguite in abbonamento;
- certificazione dei corrispettivi mediante il rilascio del titolo di accesso.

Inoltre, il quinto comma dell'articolo 74-quater introduce un particolare regime agevolativo, riservato ai soggetti che effettuano spettacoli viaggianti nonché agli esercenti le altre attività di spettacolo indicate nella tabella C allegata al D.P.R. n. 633/1972 che hanno realizzato nell'anno precedente un volume d'affari non superiore a cinquanta milioni di lire, secondo il quale la base imponibile è determinata nella misura del cinquanta per cento dell'ammontare complessivo dei corrispettivi riscossi, con totale indetraibilità dell'IVA assolta sugli acquisti.

Per quanto riguarda gli adempimenti contabili, l'articolo 8 del D.P.R. 30 dicembre 1999, n. 544, recante norme per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia di imposta sugli intrattenimenti, prevede per i soggetti indicati dal quinto comma dell'articolo 74-quater, che hanno realizzato nell'anno precedente un volume d'affari non superiore a cinquanta milioni di lire:

- esonero dall'obbligo di annotazione dei corrispettivi;
- esonero dall'obbligo di liquidazione, di presentazione delle dichiarazioni periodiche e di effettuazione dei versamenti dell'imposta;
- numerazione e conservazione delle fatture ricevute;
- possibilità di certificare i corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale;
- versamento annuale dell'imposta;
- presentazione della dichiarazione annuale.

Si evidenzia che, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, sussiste l'obbligo di istituire una contabilità separata per le attività che rientrano nel campo di applicazione del regime agevolativo in esame, qualora il soggetto svolga anche altre attività.

Ai soggetti destinatari del particolare regime disciplinato dal citato quinto comma dell'articolo 74-quater, è stato riservato nel modello di dichiarazione relativa all'anno 2000 il rigo VG42 al fine di indicare la riduzione della base imponibile (cinquanta per cento dei corrispettivi riscossi) prevista dal citato articolo 74-quater, quinto comma. Pertanto, i contribuenti che effettuano spettacoli viaggianti e gli esercenti le altre attività elencate dalla tabella C allegata al D.P.R. n. 633/1972 con volume d'affari non superiore a cinquanta milioni di lire, devono indicare nella colonna 1 del rigo VG42 l'importo di cui devono essere ridotti i corrispettivi riscossi in relazione alle suddette attività già evidenziati, per il loro intero ammontare e distinti per aliquota d'imposta applicata, nella sezione 2 del quadro VE.

Nella colonna 2 del rigo VG42 dovrà essere indicata la relativa imposta.

Il regime agevolativo dettato dall'articolo 74-quater, quinto comma, costituisce il naturale regime IVA per i soggetti che effettuano spettacoli viaggianti e per i contribuenti minori esercenti attività di spettacolo, ai quali viene comunque consentito di avvalersi della facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari.

Sulla base delle disposizioni recate dal citato D.P.R. 10 novembre 1997 n. 442, l'opzione deve essere comunicata nella dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d'imposta in cui il contribuente ha operato la scelta. Pertanto, i soggetti interessati per esprimere l'opzione relativa all'anno 2000 provvederanno a barrare la casella 1 del rigo VO14.

Si ricorda che l'opzione è valida fino a quando non è revocata e comunque per almeno un quinquennio. Tuttavia il superamento del limite di cinquanta milioni di lire di volume d'affari comporta il venir meno della possibilità di applicare il regime agevolativo a partire dall'anno solare successivo. Si precisa che per la determinazione del volume d'affari occorre fare riferimento ai criteri enunciati nell'articolo 20 ed in particolare all'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno solare di riferimento. Nel caso in cui il soggetto d'imposta svolga più attività occorre considerare il volume d'affari complessivo relativo a tutte le attività esercitate, ancorché gestite con contabilità separata o assoggettate dalla normativa IVA a regimi speciali espressamente disciplinati.

Si evidenzia, infine, che l'articolo 20 del D.Lgs. n. 60/1999, ha riconosciuto agli esercenti sale cinematografiche, in luogo degli abbuoni previsti dalla disciplina previgente, un credito d'imposta che può essere detratto in sede di liquidazione e versamento dell'IVA o compensato ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Il decreto 22 settembre 2000, n. 310, pubblicato nella G.U. del 30 ottobre 2000, n. 254, definisce le condizioni ed i criteri per la concessione e l'utilizzo del credito d'imposta in esame.

### 3. Associazioni sportive dilettantistiche e soggetti assimilati

Il particolare regime IVA disciplinato dall'articolo 74, sesto comma, come modificato dall'articolo 17 del D.Lgs. n. 60/1999, si rende applicabile, come è noto, anche alle associazioni sportive di cui all'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133 e successive modificazioni, alle associazioni senza scopo di lucro ed alle associazioni pro-loco, che optano per l'applicazione delle disposizioni recate dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398.

L'articolo 9 del D.P.R. 30 dicembre 1999, n. 544, recante norme per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia di imposta sugli intrattenimenti, infatti, ha confermato l'applicabilità da parte dei predetti soggetti delle disposizioni dettate dall'articolo 74, sesto comma, in relazione a tutti i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali. Pertanto, nei confronti delle associazioni sportive dilettantistiche e soggetti assimilati, che optano per l'applicazione delle disposizioni recate dalla legge n. 398/1991, il particolare regime IVA disciplinato dal sesto comma dell'articolo 74, trova applicazione anche per quei proventi percepiti nell'esercizio di attività non soggette ad imposta sugli intrattenimenti.

Per quanto riguarda gli adempimenti contabili, l'articolo 9, comma 3, del citato D.P.R. n. 544/1999, prevede:

- versamento trimestrale dell'IVA mediante il modello di pagamento unificato (modello F24), entro il giorno sedici del secondo mese successivo al trimestre solare di riferimento;
- numerazione progressiva e conservazione delle fatture d'acquisto;
- annotazione, anche con unica registrazione entro il giorno quindici del mese successivo, dell'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente, nel modello di cui al Decreto ministeriale 11 febbraio 1997, opportunamente integrato.

Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del citato D.P.R. n. 544/1999, l'opzione per l'applicazione delle di-

sposizioni recate dalla legge n. 398/1991, deve essere comunicata osservando le disposizioni dettate, in materia di opzioni e revocche ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte dirette, dal D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442.

Pertanto, le associazioni sportive di cui all'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133 e successive modificazioni, le associazioni senza scopo di lucro e le associazioni pro-loco, per comunicare l'opzione effettuata nell'anno 2000, provvederanno a barrare la casella 1 del rigo VO30.

L'opzione è vincolante per almeno un quinquennio. Tuttavia, la perdita in corso d'anno dei requisiti necessari per l'accesso ai benefici concessi dalla legge n. 398/1991, comporta l'applicazione dell'IVA secondo i criteri generali dettati dal D.P.R. n. 633/1972, a decorrere dal mese successivo a quello in cui i requisiti stessi sono venuti meno. Si ricorda che il limite per avvalersi del regime agevolato recato dalla legge n. 398/1991, è stato da ultimo aumentato in via definitiva a 360 milioni di lire con decorrenza 1° gennaio 2000 per le associazioni con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, e dal 1° luglio 1999 per le associazioni con periodo d'imposta 1 luglio/30 giugno (vedi circolare n. 231/E del 6/12/1999 - art. 25, comma 2, legge n. 133 del 1999).

La comunicazione della revoca deve essere effettuata barrando la casella 2 del rigo VO30.

È inoltre opportuno chiarire che restano invece obbligati a tutti gli adempimenti IVA – ivi compreso quello della presentazione della dichiarazione annuale – le associazioni sportive dilettantistiche (ovvero centri o circoli sportivi gestiti in forma associativa) nonché le altre associazioni ad esse collegate normativamente, che non hanno optato per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 398/1991 (o per propria scelta o perché non in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 1 della legge stessa) e che, non svolgendo attività di intrattenimento, non rientrano nel regime speciale forfettario previsto dall'art. 74, 6° comma, nonché le associazioni sportive dilettantistiche che non sono riconducibili nell'art. 4, 4° comma, del D.P.R. n. 633/1972.

## ■ 6. BENI USATI – D.L. n. 41/1995 – (Quadro VG - Sezione 2)

I contribuenti che hanno effettuato cessioni rientranti nel regime speciale dei beni usati, per la determinazione dei dati richiesti nella sezione 2 del Quadro VG possono compilare preliminarmente il Prospetto B sotto riportato.

**ATTENZIONE: le cessioni di beni effettuate con l'applicazione del regime speciale del margine devono essere comprese nel quadro VE, ripartite tra le operazioni imponibili e non imponibili, applicando i criteri di seguito precisati. Invece i costi relativi alle operazioni rientranti nel regime del margine, qualunque sia il metodo applicato, vanno indicati al rigo VF12 in aggiunta agli importi degli altri acquisti non imponibili eventualmente effettuati.**

### MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL PROSPETTO B

Il prospetto si compone di 3 parti che si riferiscono, rispettivamente, al metodo analitico, a quello globale e a quello forfettario di determinazione del margine.

#### PROSPETTO B DA UTILIZZARE PER LA COMPILAZIONE DELLA SEZIONE 2 (BENI USATI)

PARTE 1 Metodo analitico del margine						
1	Ammontare delle cessioni ed esportazioni di beni usati ecc.					.000
2	Margini lordi (*) relativi ad operazioni imponibili					.000
3	Margini relativi ad operazioni non imponibili, che costituiscono plafond (da comprendere nel rigo VE30)					.000
4	Differenza dei corrispettivi, da comprendere nel rigo VE32 [rigo 1 -(rigo 2 + rigo 3)]					.000
PARTE 2 Metodo globale del margine						
10	Corrispettivi, al lordo dell'IVA, suddivisi per aliquota	4	<sup>1</sup>	10	<sup>2</sup>	20 <sup>3</sup>
			.000		.000	.000
11	Corrispettivi relativi ad operazioni non imponibili					.000
12	Ammontare degli acquisti e delle spese di riparazione e accessorie che concorrono alla determinazione del margine					.000
13	Margine negativo dell'anno precedente (da rigo VG6 della dichiarazione 2000 relativa al 1999)					.000
14	Margine complessivo lordo [(somma degli importi di rigo 10)-(rigo 12 + rigo 13)]					.000
15	Margine negativo da riportare nell'anno successivo [(rigo 12 + rigo 13)-(somma degli importi di rigo 10)]					.000
16	Margini lordi (*) per aliquote	4	<sup>1</sup>	10	<sup>2</sup>	20 <sup>3</sup>
			.000		.000	.000
17	Margini relativi ad operazioni non imponibili, che costituiscono plafond (da comprendere nel rigo VE30)					.000
18	Differenza dei corrispettivi, da comprendere nel rigo VE32 [(somma degli importi di rigo 10) + rigo11-(rigo 14 + rigo 17)]					.000
PARTE 3 Metodo forfettario del margine						
20	Corrispettivi, al lordo dell'IVA suddivisi per aliquota	4	<sup>1</sup>	10	<sup>2</sup>	20 <sup>3</sup>
			.000		.000	.000
21	Corrispettivi relativi ad operazioni non imponibili					.000
22	Margini lordi (*) per aliquote	4	<sup>1</sup>	10	<sup>2</sup>	20 <sup>3</sup>
			.000		.000	.000
23	Margini relativi ad operazioni non imponibili, che costituiscono plafond (da comprendere nel rigo VE30)					.000
24	Differenza dei corrispettivi, da comprendere nel rigo VE32 [(somma degli importi di rigo 20) + rigo 21 - (somma degli importi di rigo 22) - rigo 23]					.000

(\*) I margini, al netto dell'IVA, e la relativa imposta devono essere compresi nel quadro VE, suddivisi fra le rispettive aliquote.

Si rammenta che le cessioni di rottami e degli altri prodotti di cui all'art. 74, commi 9 e 10 non rientrano nel regime del margine, trattandosi di prodotti tipologicamente diversi dai beni usati, come definiti dall'art. 36, comma 1, del citato D.L. 23 febbraio 1995, n. 41.

### Parte 1 – Metodo analitico del margine (art. 36, comma 1, del D.L. n. 41/1995)

La parte 1 deve essere compilata dai contribuenti che hanno applicato il metodo ordinario (o analitico) di determinazione del margine previsto dall'art. 36, comma 1, del citato D.L. n. 41/1995.

I dati da indicare sono i seguenti :

- nel **rigo 1** indicare l'ammontare complessivo dei corrispettivi, al lordo dell'imposta, relativi alle operazioni effettuate (imponibili e non) rientranti nel particolare regime, comprendendovi anche le cessioni effettuate nei confronti di soggetti comunitari (che, in effetti, sono considerate operazioni all'interno dello Stato) e le cessioni di beni non assoggettate all'IVA perché aventi margine zero (nell'ipotesi in cui i costi, calcolati per ogni operazione, risultino uguali o superiori al corrispettivo di vendita) ;
- nel **rigo 2** indicare i margini lordi relativi ad operazioni imponibili.  
Il relativo ammontare deve essere desunto dal registro dei corrispettivi di cui all'art. 24, nel quale devono essere annotati, ad ogni liquidazione periodica, i margini lordi distinti per aliquota. Il dato concorre alla formazione dell'importo da indicare al rigo VG21. I margini, al netto dell'IVA, e la relativa imposta devono essere invece compresi nel quadro VE, suddivisi tra le rispettive aliquote;
- nel **rigo 3** indicare i margini relativi alle operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis, 71 e 72, che concorrono alla formazione del plafond. Il relativo dato, che deve essere desunto dall'apposito registro previsto dal comma 2 dell'art. 38 del D.L. 41, deve essere compreso nel rigo VE30;
- nel **rigo 4** occorre comprendere:
  - i corrispettivi relativi alle altre operazioni non imponibili (art. 38-quater) il cui margine non concorre alla formazione del plafond;
  - la restante parte dei corrispettivi, relativi sia alle operazioni imponibili (rigo 2) sia alle operazioni non imponibili (rigo 3).

Il relativo ammontare si ottiene dalla differenza tra il rigo 1 e i successivi righe 2 e 3 e deve essere compreso nel rigo VE32.

### Parte 2 – Metodo globale del margine (art. 36, comma 6, del D.L. n. 41/95)

I dati sono desumibili dai particolari registri delle cessioni e degli acquisti previsti dall'art. 38, comma 4, del citato D.L. 41.

Si chiarisce, per i soggetti che hanno applicato il metodo globale, che il margine relativo alle esportazioni ed operazioni equiparate deve essere determinato in via analitica. Ciò in quanto, ai sensi del comma 6 dell'art. 36 del D.L. 41, i costi relativi ai beni esportati non concorrono alla determinazione del margine globale e, quindi, gli acquisti annotati nell'apposito registro devono essere depurati di tali costi. I dati da indicare sono i seguenti:

- nel **rigo 10** indicare i corrispettivi, relativi alle operazioni imponibili, comprensivi dell'imposta, suddivisi tra le varie aliquote applicate;
- nel **rigo 11** indicare i corrispettivi relativi a tutte le operazioni non imponibili effettuate, che concorrano o meno alla formazione del plafond;
- nel **rigo 12** indicare l'ammontare degli acquisti e delle spese di riparazione e accessorie effettuati in relazione alle operazioni imponibili di cui al rigo 10. Si precisa, altresì, che nel rigo 12 non devono essere compresi i costi relativi alle esportazioni e ad altre operazioni non imponibili, in quanto tali costi non concorrono alla formazione del margine globale ai sensi dell'art. 36, comma 6, del citato D.L. n. 41;
- nel **rigo 13** indicare l'importo dell'eventuale margine negativo, risultante al rigo **VG6** della dichiarazione IVA 2000 relativa all'anno 1999;
- nel **rigo 14** indicare il margine complessivo lordo relativo alle operazioni imponibili di cui al rigo 10. Il relativo importo si ricava per differenza tra l'ammontare complessivo dei corrispettivi di cui al rigo 10 e la somma degli importi risultanti nei righe 12 e 13; il dato concorre alla formazione dell'importo da indicare al rigo VG21. I margini, al netto dell'IVA, e la relativa imposta devono essere invece compresi nel quadro VE, suddivisi tra le rispettive aliquote;
- nel **rigo 15**, alternativo rispetto al precedente rigo 14, indicare l'importo (eventuale) del margine negativo, che si determina nell'ipotesi in cui la somma degli importi risultanti ai righe 12 e 13 risulti superiore all'ammontare complessivo dei corrispettivi di cui al rigo 10. Il dato deve essere riportato nel rigo VG22 (vedasi la circolare n. 144/E del 9 giugno 1998) ;
- nel **rigo 16** indicare i margini lordi, relativi alle operazioni imponibili, in base alle aliquote applicate.  
A tal proposito, si ricorda che la suddivisione del margine complessivo lordo tra le varie aliquote deve effettuarsi sulla base dei rapporti percentuali tra i corrispettivi parziali, relativi a ciascuna aliquota, e il totale dei corrispettivi (cfr. al riguardo, le esemplificazioni contenute nella circolare n. 177/E, par. 4.3.2, del 22 giugno 1995). Si chiarisce che i rapporti percentuali devono essere calcolati arrotondando i risultati alla seconda cifra decimale e determinando la percentuale relativa al corrispettivo di maggior ammontare per complemento a 100 rispetto alla somma delle altre (cioè, sottraendo tale somma dal valore 100).
- nel **rigo 17** indicare i margini relativi alle operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis, 71 e 72, che concorrono alla formazione del plafond. Si chiarisce che tali margini sono da determinare in via analitica, non concorrendo alla formazione del margine globale;

– nel **rigo 18** indicare:

- i corrispettivi relativi alle altre operazioni non imponibili (art. 38 quater), il cui margine non concorre alla formazione del plafond;
- la restante parte dei corrispettivi, relativi sia alle operazioni imponibili (rigo 10) che alle operazioni non imponibili (rigo 17).

Il relativo ammontare è ottenuto dalla differenza tra l'ammontare complessivo dei corrispettivi (somma dei rigi 10 e 11) e la somma dei rigi 14 e 17.

I contribuenti che applicando il regime del margine con il metodo globale, hanno realizzato nelle prime liquidazioni periodiche un margine lordo positivo evidenziando, pertanto, una maggiore IVA dovuta, mentre nelle ultime liquidazioni hanno evidenziato, invece, un margine negativo, devono comunque far riferimento, al fine di determinare la base imponibile lorda, o in alternativa il margine negativo, alle risultanze contabili relative a tutto l'anno 2000.

Anche le risultanze finali dei registri devono quindi tener conto che il margine negativo utilizzabile nell'anno 2001 è quello calcolato su base annua e risultante al rigo VG22 della dichiarazione IVA per il 2000.

### Riporto dei dati nel quadro VE della dichiarazione

Ai fini della corretta determinazione del volume d'affari, i dati relativi al margine della presente parte 2 del prospetto, devono essere ripartiti nel quadro VE secondo i seguenti criteri:

Margine positivo: i margini di cui al rigo 16 devono essere riportati nella sezione 2 del quadro VE in corrispondenza delle varie aliquote, suddividendo l'importo tra imponibile e imposta;

Margine negativo: tutte le operazioni assoggettate al regime del margine di cui al rigo 18 devono essere riportate nel rigo VE32.

### Parte 3 – Metodo forfettario del margine (art. 36, comma 5, del D.L. n. 41/1995)

**TABELLA PER LA DETERMINAZIONE DEI MARGINI DA INDICARE  
NEI RIGHI 22 E 23 DEL PROSPETTO B**

METODO FORFETTARIO DEL MARGINE				
		COL. 1 - PERCENTUALE 25%	COL. 2 - PERCENTUALE 50%	COL. 3 - PERCENTUALE 60%
<b>X1</b>	Corrispettivi relativi ad operazioni non imponibili, che costituiscono plafond	.000	.000	.000
<b>X2</b>	Corrispettivi al 4%	.000	.000	.000
<b>X3</b>	Corrispettivi al 10%	.000	.000	.000
<b>X4</b>	Corrispettivi al 20 %	.000	.000	.000
<b>X5</b>	Margine dei corrispettivi non imponibili, che costituiscono plafond [25% (X1 col. 1) + 50% (X1 col. 2) + 60% (X1 col. 3)], da riportare al rigo 23			.000
<b>X6</b>	Margine lordo dei corrispettivi al 4% [25% (X2 col. 1) + 50% (X2 col. 2) + 60% (X2 col. 3)], da riportare al rigo 22 col.1			.000
<b>X7</b>	Margine lordo dei corrispettivi al 10% [25% (X3 col. 1) + 50% (X3 col. 2) + 60% (X3 col. 3)], da riportare al rigo 22 col.2			.000
<b>X8</b>	Margine lordo dei corrispettivi al 20% [25% (X4 col. 1) + 50% (X4 col. 2) + 60% (X4 col. 3)], da riportare al rigo 22 col.3			.000

I dati da indicare sono i seguenti :

- nel **rigo 20** indicare i corrispettivi relativi alle operazioni imponibili, al lordo dell'IVA, suddivisi tra le varie aliquote applicate;
- nel **rigo 21** indicare i corrispettivi relativi a tutte le operazioni non imponibili effettuate, indipendentemente se concorrano o meno alla formazione del plafond;
- nel **rigo 22** indicare i margini lordi relativi alle operazioni imponibili, ripartiti in base alle aliquote applicate. I dati concorrono alla formazione dell'importo da indicare nel rigo VG21. Tali margini devono essere riportati nella sezione 2 del quadro VE in corrispondenza delle varie aliquote, suddividendo l'importo tra imponibile e imposta.
- nel **rigo 23** indicare i margini relativi alle operazioni non imponibili, di cui agli articoli 8, 8-bis, 71 e 72, che concorrono alla formazione del plafond.

**Per la determinazione dei margini da indicare nei rigi 22 e 23 può essere utilizzata l'apposita tabella;**

– nel **rigo 24** indicare:

- i corrispettivi relativi alle altre operazioni non imponibili (art. 38-quater), il cui margine non concorre alla formazione del plafond;
- la restante parte dei corrispettivi, relativi sia alle operazioni imponibili (rigo 20) sia alle operazioni non imponibili (rigo 21).

Il relativo importo è ottenuto dalla differenza tra l'ammontare complessivo dei corrispettivi (somma dei rigi 20 e 21) e la somma dei rigi 22 e 23.

L'importo risultante al **rigo 24** deve essere compreso nel rigo **VE32** tra le altre operazioni non imponibili

**AVVERTENZA: la somma dei rigi 2, 14 e 22 del Prospetto B (margini lordi relativi alle operazioni imponibili) e dei rigi 3, 17 e 23 dello stesso Prospetto (margini relativi ad operazioni non imponibili che costituiscono plafond) deve essere riportata al rigo VG21 (vedi circ. n. 36/E del 13/2/1996).**

## ■ 7. COESISTENZA DI PIÙ REGIMI SPECIALI (Quadro VA - Sezione 2)

I soggetti che nel 1999 avevano effettuato operazioni rientranti in due particolari metodi di determinazione dell'IVA ammessa in detrazione erano tenuti, nella compilazione della relativa dichiarazione, a presentare due distinti moduli anche nel caso in cui le operazioni rientranti in una delle due tipologie fossero occasionali. Già lo scorso anno è stato permesso ai soggetti che effettuavano operazioni esenti occasionali contestualmente all'adozione di un altro particolare regime, di predisporre un unico modulo indicando le dette operazioni unicamente nel quadro VE (vedi circolare 31 maggio 2000, n. 113).

Tale semplificazione da quest'anno è stata estesa anche alle operazioni esenti di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art. 10, non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili, nonché alle cessioni occasionali di beni usati effettuate applicando il regime speciale del margine, prevedendone la segnalazione nella sezione 2 del quadro VA, e riservando l'utilizzo del quadro VG per l'indicazione dei soli dati relativi all'unico regime speciale inerente la propria attività.

### Operazioni esenti

In entrambi i casi di effettuazione di operazioni esenti meramente occasionali ovvero di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art. 10 deve essere barrata la casella del rigo **VA20** e il relativo ammontare deve essere indicato nel rigo **VE33**; gli acquisti inerenti tali operazioni devono essere compresi nel rigo **VF16** e non deve essere pertanto compilata la sezione 3 del quadro VG.

### Cessioni occasionali di beni usati

In caso di effettuazione di cessioni occasionali di beni usati deve essere barrata la casella del rigo **VA21**. Per la determinazione del margine occorre procedere alla compilazione del prospetto B riportato in Appendice alla voce "Beni usati". Per il riporto dei dati nel quadro VE si rimanda all'Appendice alla voce citata. Per quanto riguarda invece gli acquisti relativi a dette cessioni occasionali, questi vanno compresi nel rigo **VF12**.

## ■ 8. CONTABILITÀ SEPARATE (Quadro VH)

Come già precisato in premessa (ai paragrafi 1.2 e 3.2) si avverte che, in caso di tenuta di più contabilità separate (art. 36), nel presente quadro vanno indicati i dati riepilogativi di tutte le attività esercitate.

Si ricorda anzitutto che, qualora il contribuente svolga più attività per le quali abbia adottato (per obbligo di legge ovvero per opzione) contabilità separate ai sensi dell'art. 36, esso deve effettuare distinte liquidazioni periodiche per le attività contabilizzate separatamente.

In coincidenza dell'ultimo mese di ogni trimestre solare (marzo, giugno, settembre nonché dicembre per i soli contribuenti di cui all'art. 74, 4° comma) le risultanze delle liquidazioni mensili possono essere compensate o cumulate con le risultanze delle liquidazioni trimestrali, purché siano rispettati i relativi termini previsti per le rispettive liquidazioni e versamenti. Pertanto, nei corrispondenti righe del quadro VH (VH3, VH6, VH9 e VH12) deve essere indicato un unico importo risultante dalla somma algebrica dei crediti e debiti emergenti dalle liquidazioni dei singoli periodi. Ad esempio, nell'ipotesi in cui si intenda compensare l'imposta a debito risultante dalla liquidazione mensile (es.: mese di marzo) con l'imposta a credito risultante dalla liquidazione trimestrale (es.: 1° trimestre), al fine di compensare il debito mensile con il credito trimestrale è necessario anticipare la liquidazione trimestrale effettuandola entro il termine previsto per la liquidazione mensile e indicando nel rigo VH3 l'importo dell'eventuale credito residuo. Analoga indicazione cumulativa deve essere effettuata nel caso in cui non si intenda effettuare la compensazione tra le risultanze delle liquidazioni mensili e quelle trimestrali in coincidenza del terzo mese di ogni trimestre. Si avverte che i sopra illustrati criteri, ai fini dell'indicazione dei dati relativi ai versamenti, devono essere applicati anche nelle altre ipotesi in cui, per effetto di particolari disposizioni, il contribuente esegua liquidazioni periodiche distinte a seconda delle attività esercitate (ad es., distributori di carburanti, auto-trasportatori ed altre categorie di contribuenti di cui all'art. 74, 4° comma).

Inoltre si evidenzia che possono avvalersi della separazione delle attività, ai sensi dell'art. 36, 3° comma, così come modificato con Decreto Legislativo n. 422 del 19 novembre 1998, i soggetti che effettuano sia locazioni esenti che imponibili (ad esempio, locazioni di beni strumentali).

In particolare, si precisa che, ai fini dell'imputazione dell'acconto versato alle singole attività separate ai sensi dell'art. 36, e, di conseguenza, dell'esatta determinazione del saldo da versare relativamente alle ultime liquidazioni periodiche dell'anno, l'acconto corrisposto dovrà essere detratto, previa annotazione nei rispettivi registri, dall'imposta dovuta per la prima liquidazione a debito di una qualsiasi delle attività svolte, fino a concorrenza dell'intero importo a debito risultante dalle successive liquidazioni relative allo stesso anno.

Pertanto, nel caso di contribuenti tenuti a liquidazioni sia mensili che trimestrali, l'importo versato a titolo di acconto andrà anzitutto detratto dall'imposta complessiva dovuta per il mese di dicembre; l'eventuale eccedenza andrà poi detratta dall'importo dovuto per l'ultimo trimestre solare (art. 74, comma 4) ed infine, per l'eventuale importo ancora residuo, dall'ammontare dell'imposta dovuta a titolo di conguaglio in sede di dichiarazione annuale dai soggetti di cui all'art. 7 del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542.

## ■ 9. CONTRIBUENTI MINIMI (*Quadro VB*)

### Regime forfettario (art 3, commi da 171 a 176, della L. 23 dicembre 1996, n. 662)

L'art 3, commi da 171 a 176, della L. n. 662 del 1996 ha introdotto, con effetto dal 1° gennaio 1997, un particolare regime di determinazione forfettaria dell'imposta sul valore aggiunto per i c.d. contribuenti "minimi".

Sono definiti contribuenti minimi per il periodo d'imposta 2000 le persone fisiche esercenti attività d'impresa o arti e professioni per le quali nel 1999 sussistevano congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) un volume d'affari, ragguagliato ad anno, non superiore a 20 milioni di lire. Per la determinazione del volume d'affari occorre fare riferimento ai criteri enunciati nell'art. 20, e cioè all'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate, registrate o soggette a registrazione nell'anno con esclusione di:
  - cessioni di beni ammortizzabili, passaggi di cui all'ultimo comma dell'art. 36 (passaggi interni tra attività separate e passaggi di beni all'attività di commercio al minuto o per quelli da questa ad altre attività);
  - le operazioni di cui all'art. 17, comma 3 (acquisti da soggetti non residenti);
  - le operazioni di cui all'art. 74, comma 1, lett. e) (compensi corrisposti ai rivenditori autorizzati dagli esercenti trasporti pubblici urbani, di persone).
 Al volume d'affari vanno poi aggiunti i corrispettivi e compensi non rilevanti ai fini dell'IVA. Nel caso, poi, in cui il soggetto d'imposta svolga più attività occorre considerare il volume d'affari complessivo relativo a tutte le attività esercitate ancorché gestite con contabilità separata o assoggettate a regimi speciali;
- b) beni strumentali, anche non di proprietà, di costo complessivo, ragguagliato ad anno in caso di acquisizione o dismissione, al netto degli ammortamenti, non superiore a lire 20 milioni. Al riguardo occorre, inoltre, precisare che concorrono a formare il costo complessivo solo i beni strumentali acquistati a titolo oneroso. In ordine, poi, ai beni strumentali adibiti ad uso promiscuo, cioè utilizzati in parte per lo svolgimento dell'attività artistica o professionale e d'impresa ed in parte per esigenze personali o familiari, il limite concernente il costo complessivo di detti beni strumentali deve essere calcolato in misura pari al 50 per cento del loro costo;
- c) assenza di cessioni all'esportazione;
- d) compensi corrisposti a dipendenti e/o collaboratori stabili, quindi con esclusione di collaboratori occasionali, comprensivi dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiori al 70 per cento del volume d'affari realizzato nell'anno 1999 sempre nel rispetto del limite di 20 milioni di lire.

Sono escluse dal regime forfettario le attività di cui agli articoli 34, 74 e 74-ter, nonché le attività rientranti in altri regimi speciali per le quali resta ferma la relativa disciplina come, ad esempio, l'attività di agriturismo di cui alla L. 5 dicembre 1985, n. 730.

I contribuenti minimi che non abbiano optato per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari devono determinare forfettariamente l'IVA dovuta in relazione all'attività prevalentemente esercitata, sulla base delle seguenti percentuali:

- imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi: 73 per cento;
- imprese aventi per oggetto altre attività: 60 per cento;
- esercenti arti e professioni: 84 per cento.

## ■ 10. CREDITI D'IMPOSTA (*Righi VL28 e VL34*)

Si riporta, di seguito, un elenco di operatori che possono usufruire dei particolari crediti d'imposta:

- Imprenditoria femminile (art. 5 della legge 25-2-1992, n. 215 e D.M. 5 dicembre 1996, n. 706);
- Investimenti innovativi (articoli 5 e 6 della legge 5 ottobre 1991, n. 317);
- Esercenti autovetture pubbliche da piazza (Taxi) (art. 20, D.L. n. 331/1993 e art. 1 D.M. 29 marzo 1994);
- Contribuenti che assumono soggetti al primo impiego (art. 2 D.L. 10 giugno 1994, n. 357).
- Incentivi per la rottamazione (art. 29 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, art. 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266, D.L. 25 settembre 1997, n. 324, coordinato con la legge di conversione 25 novembre 1997, n. 403, e art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449).
- Incentivi al commercio (art. 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449);
- Contratti d'area (art. 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449);
- Acquisto di attrezzature informatiche da parte delle università e delle istituzioni scolastiche (art. 6 della legge 27 dicembre 1997, n. 449);
- Spese di ricerca (art. 8 della legge 5 ottobre 1991, n. 317);
- Nuove assunzioni da parte delle piccole e medie imprese (art. 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, regolamento n. 311 del 3 agosto 1998, decreto direttoriale 27 agosto 1998, circolare ministeriale n. 219/E del 18 settembre 1998), (art. 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, circolare ministeriale n. 161/E del 25 agosto 2000);

- Acquisto di autoveicoli alimentati a metano o a GPL o installazione di impianti di alimentazione a metano o a GPL ( D.L n. 324/97 e D.M. 17 luglio 1998 n. 256 );
- Acquisto di strumenti per la pesatura ( art. 1 della legge 25 marzo 1997, n. 77 );
- Esercenti sale cinematografiche (art.29, comma 2, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, decreto 22 settembre 2000, n. 310, Circ. n. 165/E del 7 settembre 2000). Vedi appendice alla voce "Attività di intrattenimento e spettacolo";
- Incentivi per la ricerca scientifica (art. 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, decreto 22 luglio 1998, n. 275 e decreto 18 maggio 2000).

Si ricorda che i suddetti crediti d'imposta possono essere utilizzati in presenza dei presupposti previsti dalle leggi speciali in materia e dai decreti ministeriali di attuazione. Si precisa, inoltre, che il sopra riportato elenco potrebbe non risultare completo a seguito di disposizioni contenute in provvedimenti particolari o intervenute successivamente.

Qualora siano stati utilizzati crediti d'imposta in applicazione di particolari disposizioni agevolative, per compensare debiti IVA direttamente sul modello F24, riportandone quindi l'importo nella colonna "importi a credito compensati", tali crediti non devono essere compresi nei sotto elencati righi, poiché in tal caso la compensazione avviene al di fuori della dichiarazione IVA:

- da **VH1** a **VH12**, negli importi a debito in corrispondenza dei periodi per i quali è stata effettuata la compensazione;
- nel **rigo VL28**, tra l'ammontare complessivo dei particolari crediti d'imposta utilizzati nel 2000 a scomputo dei versamenti periodici e d'acconto;
- nel **rigo VL34**, tra i particolari crediti d'imposta utilizzati a scomputo dell'IVA a debito in sede di dichiarazione annuale.

## ■ 11. DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI (Quadro VE)

Il **quadro VE** deve essere compilato al fine di determinare il volume di affari e l'IVA relativa alle operazioni imponibili.

**Alla formazione del volume d'affari concorre**, ai sensi dell'art. 20, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento al periodo d'imposta, compreso l'imponibile relativo alle operazioni IVA ad esigibilità differita.

**Non concorrono invece alla formazione del volume d'affari**, pur essendo comprese nel quadro VE, le cessioni di beni ammortizzabili, compresi i beni di cui all'art. 2425, n. 3, del codice civile (diritti di brevetti industriali, di utilizzazione delle opere d'ingegno, di concessione nonché marchi di fabbrica), i passaggi interni tra contabilità separate (art. 36, ultimo comma), nonché le operazioni effettuate in anni precedenti, ma con imposta esigibile nell'anno in corso. Tali operazioni devono essere comprese nella sez. 2 del quadro VE (righe da VE20 a VE22) tra le operazioni imponibili, per il calcolo dell'IVA a debito, e successivamente detratte nella sez. 3 del quadro VE, ai fini della determinazione del volume d'affari annuo come precisato a proposito dei righe VE38 e VE39.

Invece le operazioni di cui all'art. 17, comma 3, e all'art. 74, comma 1, lett. e) non devono essere incluse nel quadro VE, ma l'ammontare imponibile va indicato nel **rigo VA4** e la relativa imposta nel **rigo VL2**. Parimenti, l'ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari di beni e delle prestazioni di servizi di cui al **rigo VA5** nonché quello relativo agli acquisti e importazioni di oro e argento puro imponibili di cui al **rigo VA6** non deve essere compreso nel quadro VE. L'ammontare imponibile deve essere indicato esclusivamente in tali righe e la relativa imposta nel **rigo VL3**.

## ■ 12. DICHIARAZIONE INTEGRATIVA (e ravvedimento operoso)

### A) Errori concernenti la dichiarazione annuale IVA

L'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, consente di regolarizzare, mediante il ravvedimento, le violazioni commesse in sede di predisposizione e di presentazione della dichiarazione, nonché di pagamento delle somme dovute.

Il ravvedimento comporta delle riduzioni automatiche alle misure minime delle sanzioni applicabili, a condizione che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento (inviti di comparizione, questionari, richiesta di documenti, ecc.) delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza (art.13, comma 1, D.Lgs. 472/97).

La dichiarazione integrativa deve essere presentata ad un ufficio postale, con una normale busta di corrispondenza di dimensione idonea a contenerla senza piegarla. Sulla busta deve essere indicata la dicitura: "Dichiarazione integrativa IVA 2001".

In alternativa, la dichiarazione integrativa può essere trasmessa in via telematica direttamente ovvero per il tramite di un intermediario fino alla data in cui sono rese disponibili le procedure telematiche relative ai modelli di dichiarazione per le successive annualità d'imposta, secondo quanto previsto dall'art.12 del decreto dirigenziale del 31 luglio 1998.

Le fattispecie individuate dal predetto art. 13 sono le seguenti:

1. mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, dell'imposta sul valore aggiunto dovuta

in base alle liquidazioni periodiche (mensili o trimestrali), a titolo di acconto ed a titolo di conguaglio risultante dalla dichiarazione annuale.

La sanzione del 30 per cento è ridotta al 3,75 per cento se il pagamento viene eseguito entro trenta giorni dalle prescritte scadenze, a condizione che venga contestualmente eseguito anche il pagamento della sanzione ridotta e degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Alle medesime condizioni, se il pagamento viene eseguito entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale, la sanzione del 30 per cento è ridotta:

- al 5 per cento per le violazioni commesse fino al 10 maggio 2000;
- al 6 per cento per le violazioni commesse dopo tale data;

2. violazioni relative al contenuto della dichiarazione non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo e che non ostacolano un'attività di accertamento in corso (quali, ad esempio, l'omessa o errata indicazione dei dati rilevanti per l'individuazione del contribuente e del suo rappresentante; redazione della dichiarazione non in conformità al modello approvato dal Ministero delle Finanze).

Rientrano in tale fattispecie tutte le violazioni formali.

Gli errori e le omissioni suddetti possono essere corretti mediante una dichiarazione integrativa, da redigere su modello conforme a quello approvato dal Ministero delle Finanze (utilizzando anche una fotocopia o altri mezzi di riproduzione del modello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale) con riferimento al periodo d'imposta interessato e da presentare all'Amministrazione Finanziaria.

L'applicazione della sanzione è esclusa se la dichiarazione integrativa viene presentata entro tre mesi dalla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione oggetto di correzione.

Se, invece, la dichiarazione integrativa viene presentata successivamente ai predetti tre mesi ma, comunque, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, la regolarizzazione comporta il pagamento della sanzione nella misura ridotta di un quinto del minimo (corrispondente a lire 100.000 pari ad euro 51,65);

3. errori ed omissioni nelle dichiarazioni incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo.

a) Omessi versamenti dell'IVA dovuti ad errori materiali o di calcolo rilevabili dall'ufficio in sede di controllo delle dichiarazioni ai sensi dell'art. 54-bis, D.P.R. 633/72.

La sanzione pecuniaria prevista nella misura del 30 per cento della maggiore imposta è ridotta al 6 per cento a condizione che entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo:

- venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, del tributo dovuto e degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;
- venga presentata una dichiarazione integrativa redatta su modello conforme a quello approvato con decreto del Ministero delle Finanze, utilizzando anche fotocopia o altri mezzi di riproduzione del modello pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

b) Errori ed omissioni non rilevabili in sede di controllo delle dichiarazioni ex art.54-bis, D.P.R. 633/72 (quali omessa fatturazione e/o registrazione di operazioni imponibili, omessa fatturazione e/o registrazione di operazioni esenti che determinano variazioni del prorata di detraibilità, utilizzo del plafond oltre i limiti consentiti ex art. 70, comma 2, DPR 633/72, ecc.)

La sanzione pecuniaria minima prevista, pari al 100 per cento della maggior imposta dovuta o del minor credito spettante, è ridotta al 20 per cento a condizione che entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo:

- venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, del tributo dovuto e degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;
- venga presentata una dichiarazione integrativa redatta su modello conforme a quello approvato con decreto del Ministero delle Finanze, utilizzando anche fotocopia o altri mezzi di riproduzione del modello pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Nei casi in cui si intendano regolarizzare contestualmente errori ed omissioni indicati ai precedenti punti a) e b), deve essere presentata un'unica dichiarazione integrativa ed effettuato il pagamento delle somme complessivamente dovute;

4. mancata presentazione della dichiarazione entro il termine prescritto.

Se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a 90 giorni, la violazione può essere regolarizzata eseguendo spontaneamente entro lo stesso termine il pagamento di una sanzione di lire 62.500 corrispondente a Euro 32,28 (pari ad 1/8 di lire 500 mila), ferma restando l'applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi, qualora non regolarizzate secondo le modalità precedentemente illustrate al punto 1.

## B) Errori concernenti la compilazione del modello di versamento F24

Nell'ipotesi in cui il mod. F24 venga compilato erroneamente in modo da non consentire l'identificazione del soggetto che esegue i versamenti ovvero la corretta imputazione della somma versata (ad es., a causa dell'errata indicazione del codice tributo), il contribuente non deve presentare un nuovo mod. F24 per correggere gli errori commessi, ma deve inviare un'apposita comunicazione al Ministero delle Finanze - Ufficio Struttura di gestione della Direzione Centrale per la Riscossione del Dipartimento delle Entrate - fornendo i necessari chiarimenti per consentire la corretta imputazione del versamento, fermo restando il pagamento di eventuali sanzioni (vedi la circ. n. 98 del 17 maggio 2000, par. 9.1.4).

### ■ 13. ECCEDEZZA DI CREDITO DI GRUPPO, RELATIVA A SOCIETÀ EX CONTROLLANTE, COMPENSATA NELL'ANNO 2000 (Rigo VA43)

Nel caso in cui la procedura di liquidazione di gruppo non sia stata rinnovata nell'anno successivo in capo alla stessa controllante (ovvero la procedura sia cessata nel corso dell'anno di controllo), l'eventuale eccedenza di credito di gruppo trasferita ma non compensata, per la quale non sia stato richiesto il rimborso, può essere computata in detrazione nelle liquidazioni periodiche successive alla data di cessazione del gruppo, solo dall'ente o società controllante (cfr. circolare n. 13 del 5 marzo 1990). Si precisa, altresì, che per tale eccedenza deve essere prestata la prescritta garanzia relativamente all'importo compensato in ciascun anno d'imposta.

Ovviamente, qualora tale eccedenza di credito di gruppo non abbia trovato totale compensazione nell'anno successivo a quello di cessazione del controllo (ovvero nell'anno in corso qualora il gruppo sia cessato prima della fine dell'anno), essa potrà essere compensata (e pertanto garantita) negli anni successivi fino alla completa estinzione dell'intero credito derivante dal gruppo.

Si pone in evidenza inoltre che, ai fini della determinazione dell'imposta, l'intero importo della eccedenza di credito di gruppo (di cui al rigo **VY4 del prospetto IVA 26PR/2000 relativo al 1999**) deve essere computato nel rigo **VL26** della dichiarazione relativa all'anno 2000, successivo a quello di cessazione del controllo, presentata dalla società ex controllante.

Nella particolare ipotesi in cui il dichiarante sia una società partecipante nel 2000 alla liquidazione di gruppo, il rigo **VA43** deve essere compilato con le modalità precisate.

### ■ 14. ESPORTAZIONI ED ALTRE OPERAZIONI NON IMPONIBILI (Righi VE30 e VE32)

Si forniscono di seguito alcuni chiarimenti per l'individuazione delle operazioni da inserire nei righi VE30 e VE32 della dichiarazione IVA.

Nel rigo **VE30** si deve indicare l'ammontare delle operazioni non imponibili che possono concorrere alla formazione del plafond di cui all'art. 2, comma 2, della legge 18 febbraio 1997, n.28. In particolare devono essere indicati:

- a) i corrispettivi delle cessioni all'esportazione non imponibili di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'art. 8, tra le quali sono ricomprese anche:
  - le cessioni, nei confronti di cessionari o commissionari di questi, eseguite mediante trasporto o spedizione di beni fuori del territorio della Comunità, a cura o a nome del cedente o dei suoi commissionari;
  - le cessioni di beni prelevati da un deposito IVA con trasporto o spedizione fuori del territorio della Unione europea (art. 50-bis, comma 4, lett. g) del D.L. n. 331/1993);
  - i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi assimilate alle cessioni all'esportazione (art. 8 bis, primo comma), effettuate nell'esercizio dell'attività propria d'impresa;
  - i corrispettivi delle prestazioni di servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali (art. 9, primo comma) effettuate nell'esercizio dell'attività propria d'impresa;
  - i corrispettivi delle operazioni di cui agli articoli 71 e 72, equiparate a quelle degli articoli 8, 8-bis e 9;
- b) i corrispettivi delle cessioni intracomunitarie di cui all'art. 41 del D.L. n. 331 del 1993, tra le quali sono comprese:
  - l'ipotesi in cui il cedente nazionale consegna i beni per conto del proprio acquirente comunitario in uno Stato membro diverso da quello di appartenenza di quest'ultimo (triangolare comunitaria promossa da soggetto passivo appartenente ad altro Stato membro);
  - l'ipotesi di cessione di merce da parte di un soggetto nazionale che faccia consegnare la stessa dal proprio fornitore comunitario al proprio cessionario di altro Stato membro ivi designato al pagamento dell'imposta relativa all'operazione (triangolare comunitaria promossa da soggetto passivo nazionale);
  - l'ipotesi di cessioni intracomunitarie di beni prelevati da un deposito IVA con spedizione in altro Stato membro della Unione europea (art. 50-bis, comma 4, lett. f) del D.L. 331/1993);
  - i corrispettivi delle cessioni intracomunitarie di tutti i prodotti agricoli ed ittici, anche se non compresi nella Tabella A - parte prima, allegata al D.P.R. n. 633/1972, effettuate da produttori agricoli di cui all'art. 34;
  - i corrispettivi delle prestazioni di servizi di cui all'art. 40, commi 4-bis, 5, 6 e 8 del decreto legge n. 331 del 1993 (prestazioni relative a beni mobili, comprese le perizie, eseguite in Italia, a condizione che i beni, a fine lavorazione, siano spediti o trasportati al di fuori del territorio dello Stato, prestazioni di trasporto intracomunitario e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di intermediazione, prestazioni accessorie a trasporti intracomunitari e relative prestazioni di intermediazione, altre prestazioni di intermediazione relative a beni mobili), non soggette ad imposta, rese nei confronti di soggetti passivi di altri Stati membri;
  - i corrispettivi delle operazioni di cui all'art. 58, comma 1, del decreto legge n. 331 del 1993, e cioè le cessioni, nei confronti di soggetti passivi nazionali o di commissionari di questi, eseguite mediante trasporto o spedizione dei beni in altro Stato membro a cura o a nome del cedente nazionale;
  - i corrispettivi delle prestazioni di perfezionamento e di manipolazione usuale, eseguite su beni nazionali o comunitari destinati a essere trasportati o spediti in altro Stato membro da o per conto del prestatore del servizio o del committente soggetto passivo d'imposta in altro Stato membro, prese in considerazione dall'art. 58, comma 2, del decreto legge n. 331 del 1993;

- i margini di cui al D.L. n. 41/1995, relativi ad operazioni non imponibili (concernenti beni usati ecc.) che costituiscono plafond e che concorrono a formare l'importo del rigo VG21.

### Altre operazioni non imponibili

Nel rigo **VE32**, per quanto concerne le operazioni non imponibili che non concorrono alla formazione del plafond devono essere indicate in particolare:

- le cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale;
- le cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori dalla Comunità europea di cui all'art. 38-quater, primo comma (*per ulteriori chiarimenti vedi istruzioni al quadro VE righe da VE20 a VE22*);
- le cessioni di beni destinati ad essere introdotti nei depositi IVA di cui all'art. 50-bis, comma quattro, lett. c) e d) del D.L. n. 331/1993;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi aventi ad oggetto beni custoditi in un deposito IVA (art. 50-bis, comma quattro, lett. e) ed h) del D.L. n. 331/1993);
- i trasferimenti di beni da un deposito IVA ad un altro (art. 50-bis, comma quattro, lett. i del D.L. n. 331/1993).

Sono da comprendere altresì in tale rigo:

- i corrispettivi delle cessioni di beni e relative prestazioni accessorie effettuate nei confronti delle Amministrazioni dello Stato o di organizzazioni non governative riconosciute ai sensi della legge n. 49/1987 che provvedono, secondo le modalità stabilite dal D.M. 10-3-1988, al trasporto o spedizione all'estero dei beni stessi in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo ovvero di attività caritative o educative (art. 14 L. 26-2-1987, n. 49);
- i corrispettivi delle prestazioni di servizi rese fuori della Unione Europea da agenzie di viaggio e turismo rientranti nel regime speciale dell'art. 74-ter (D.M. 30 marzo 1999 n. 340);
- la differenza dei corrispettivi, relativi ad operazioni rientranti nel regime del margine di cui al citato D.L. n. 41/1995 (beni usati ecc.).

## ■ 15. EURO

L'obbligo di presentare la dichiarazione IVA (o la dichiarazione unificata) con l'indicazione dei valori in Euro riguarda soltanto i contribuenti che hanno redatto il bilancio (o il rendiconto) in Euro, mentre gli altri contribuenti sono liberi di presentare nel periodo transitorio, a partire dal periodo di imposta 1999 fino al 2001, le dichiarazioni con gli importi espressi in lire ovvero in euro (vedi la circolare n. 291/E del 23 dicembre 1998).

Si fa presente che, qualora venga presentata una dichiarazione con l'indicazione dei dati in euro, tutte le dichiarazioni successive dovranno essere redatte utilizzando la medesima valuta.

Relativamente ai versamenti di imposta, si precisa che nel periodo transitorio i contribuenti sono liberi di eseguire i versamenti in lire ovvero in euro (con mezzi di pagamento diversi dal contante), indipendentemente dal tipo di contabilità adottata.

## ■ 16. IMPRESE AGRICOLE – DETERMINAZIONE DELL'IVA AMMESSA IN DETRAZIONE (Quadro VG - Sezione 5)

Si forniscono chiarimenti per le imprese agricole obbligate a compilare la sezione 5 del Quadro VG.

Il rigo **VG50** è riservato alle imprese agricole miste, cioè a quelle imprese che hanno effettuato anche operazioni imponibili diverse da quelle indicate al comma 1 dell'art. 34, a fronte delle quali si detrae l'imposta relativa agli acquisti ed alle importazioni di beni non ammortizzabili e dei servizi esclusivamente utilizzati per la produzione dei beni e dei servizi che formano oggetto delle operazioni stesse. In tale rigo deve essere riportato l'ammontare imponibile e l'imposta delle cessioni di prodotti e servizi diversi da quelli agricoli (già compresi nella sezione 2 del quadro VE) effettuate dalle imprese agricole miste. L'imposta detraibile corrispondente a tali operazioni deve essere riportata al rigo **VG61**. Per il calcolo dell'imposta detraibile nei limiti previsti dal quinto comma dell'art. 34, il contribuente deve provvedere ad effettuare separatamente i calcoli sulla base dei chiarimenti forniti con circolare n. 328/E del 24 dicembre 1997 paragrafo 6.4.

Nel rigo **VG51** deve essere indicata la percentuale dei conferimenti da soci "agevolabili" effettuati nell'anno alla cooperativa o altro organismo associativo, calcolata in rapporto al complesso degli acquisti e importazioni sostenuti nell'anno dalla cooperativa stessa.

Si ricorda, come precisato nella circolare n. 328 del 24 dicembre 1997, par. 6.6.7, che tale calcolo si rende necessario per rideterminare in via consuntiva e definitiva l'esatta detrazione forfettizzata spettante alla cooperativa con l'applicazione delle percentuali di compensazione sulle vendite di prodotti agricoli e ittici effettuate nell'anno.

Ciò in quanto i pro-rata di detrazione relativi alle tre fasce di acquisti indicati nel comma 2, lett. c), dell'art. 34, calcolati in sede di liquidazioni periodiche dalla cooperativa ai fini della determinazione dell'IVA detraibile nel periodo, possono variare nel corso dell'anno in relazione al periodo in cui si considerano effettuati, ai fini fiscali, i conferimenti da parte dei soci, per cui si rende necessario ricalcolare i pro-rata di detrazione definitivi relativi all'intero anno solare, in sede di dichiarazione annuale (cfr. circ. n. 154 del 19/6/98, par. 7).

Si rammenta che il regime speciale IVA agricolo è applicabile anche alle cooperative, consorzi ed altri organismi associativi, nei limiti in cui tali soggetti cedano prodotti agricoli e ittici per conto di soci, associati o partecipanti "agevolabili". A tal fine devono intendersi agevolabili solo quei soci cui si renda potenzialmente applicabile il regime speciale di detrazione ai sensi dell'art. 34, in quanto conferiscano beni provenienti dalla propria produzione, ancorché abbiano optato per l'anno di riferimento per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari.

I conferimenti di prodotti agricoli e ittici da parte di soggetti "non produttori" degli stessi debbono essere equiparati, ai fini della detrazione, agli acquisti di prodotti agricoli da terzi.

## PROSPETTO "D" COOPERATIVE AGRICOLE

### PROSPETTO D COOPERATIVE AGRICOLE ED ALTRI SOGGETTI DI CUI ALLA LETT. B) SECONDO COMMA DELL'ART. 34

Calcolo della percentuale dei conferimenti da soci agevolabili			
1	Imponibile conferimenti soci agevolabili		.000
2	Imponibile conferimenti soci non agevolabili		.000
3	Imponibile acquisti e importazioni di prodotti agricoli ed ittici da terzi		.000
4	Percentuale dei conferimenti da soci agevolabili da riportare a rigo VG51 [rigo1: (rigo 1 + rigo 2 + rigo 3) X 100] arrotondata all'unità più prossima		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
Determinazione degli imponibili ai fini del calcolo delle detrazioni forfettarie			
		Perc.	Imponibile complessivo
11	Ripartizioni delle cessioni di prodotti agricoli ed ittici di cui alle sezioni 1 e 2 del quadro VE, e quota imputata ai soci agevolabili (da riportare ai righi da VG52 a VG58)	2	.000
12		4	.000
13		7	.000
14		7,5	.000
15		8,5	.000
16		9	.000
17		12,5	.000
			Imponibile soci agevolati
			.000
Detrazioni analitiche			
20	Imposta relativa ai conferimenti da soci non agevolabili		.000
21	Imposta sugli acquisti e importazioni di prodotti agricoli e ittici da terzi		.000
22	Imposta relativa agli acquisti e importazioni destinati ad operazioni diverse		.000
23	Imposta relativa ad altri acquisti e importazioni		.000
24	Percentuale di detrazione (100 - rigo 4)		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
25	Imposta detraibile relativa agli altri acquisti e importazioni (rigo 23 X rigo 24) : 100		.000
26	Totale IVA detraibile analiticamente da riportare al rigo VG61 (rigo 20 + rigo 21 + rigo 22+ rigo 25)		.000

Il presente prospetto è stato predisposto per agevolare la compilazione della sez. 5 del quadro VG da parte delle cooperative agricole e degli altri soggetti di cui alla lett. c), del comma 2 dell'art. 34. La presenza tra i soci di produttori agricoli agevolabili e altri tipologie di soggetti influenza l'applicazione del regime di detrazione. Pertanto occorre determinare prioritariamente la percentuale di conferimenti effettuati da parte dei soci agevolabili.

### Calcolo della percentuale dei conferimenti di soci agevolabili

**Rigo 1**, indicare il totale imponibile dei conferimenti effettuati da soci agevolabili.

**Rigo 2**, indicare il totale imponibile dei conferimenti effettuati da soci non agevolabili.

**Rigo 3**, indicare il totale degli acquisti e importazioni di prodotti agricoli ed ittici da terzi.

**Rigo 4**, calcolo della percentuale dei conferimenti effettuati da parte dei soci agevolabili rispetto al totale dei conferimenti, acquisti e importazioni di prodotti agricoli ed ittici effettuati da terzi. Tale percentuale deve essere applicata alle operazioni imponibili effettuate dagli organismi associativi per determinare l'imposta detraibile forfettariamente.

Il valore della predetta percentuale è ottenuto dalla seguente formula:

$$[\text{rigo 1} : (\text{rigo 1} + \text{rigo 2} + \text{rigo 3}) \times 100]$$

da arrotondare all'unità superiore o inferiore a seconda che la parte decimale superi o meno i cinque decimi. Per l'arrotondamento deve farsi riferimento alle prime 3 cifre decimali, ad esempio la percentuale 3,501 si arrotonda a 4 mentre 3,500 si arrotonda a 3.

### Determinazione degli imponibili ai fini del calcolo delle detrazioni forfettarie

Nei **rigi** da **11** a **17** deve essere riportato nella prima colonna l'ammontare complessivo delle cessioni di prodotti agricoli ed ittici comprese nelle sezioni 1 e 2 del quadro VE effettuate dall'organismo associativo, ripartito fra le varie percentuali di compensazione potenzialmente applicabili ai vari prodotti.

Nella seconda colonna deve essere riportato l'imponibile riferibile ai soci agevolabili ottenuto applicando agli importi della prima colonna la percentuale del rigo 4 ; tali importi devono essere riportati nel quadro VG in corrispondenza dei rigi da **VG52** a **VG58** a seconda della percentuale di compensazione applicata.

### Detrazioni analitiche

Il presente riquadro è stato predisposto per la determinazione dell'imposta detraibile analiticamente.

**Rigo 20**, imposta assoluta sui conferimenti effettuati da soci che non possono applicare il regime speciale agricolo.

**Rigo 21**, imposta relativa agli acquisti e importazioni di prodotti agricoli ed ittici effettuati da soggetti non associati né partecipati.

**Rigo 22**, imposta relativa agli acquisti e importazioni di beni non ammortizzabili e dei servizi esattamente individuati ed utilizzati in via esclusiva per la produzione dei beni e servizi che formano oggetto delle operazioni diverse.

**Rigo 23**, imposta relativa ai restanti acquisti e importazioni di beni e servizi necessari all'esercizio dell'attività (es. spese generali).

**Rigo 24**, percentuale di detrazione relativa all'imposta di cui al rigo 23, determinata mediante il seguente rapporto:

$$(\text{rigo } 2 + \text{rigo } 3) : (\text{rigo } 1 + \text{rigo } 2 + \text{rigo } 3)$$

Tale percentuale corrisponde al completamento a 100 della percentuale di cui al rigo 4.

**Rigo 25**, imposta detraibile sugli altri acquisti e importazioni, determinata applicando la percentuale di cui al rigo 24 all'imposta indicata nel rigo 23;

**Rigo 26**, ammontare complessivo dell'IVA detraibile analiticamente, risultante dalla somma degli importi indicati ai rigi 20, 21, 22 e 25. Tale importo deve essere riportato al rigo **VG61**.

## ■ 17. INTERMEDIARI E ALTRI SOGGETTI ABILITATI ALL'INVIO TELEMATICO

Sono obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte gli intermediari abilitati appartenenti alle seguenti categorie:

- gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
- gli iscritti negli albi degli avvocati e dei revisori dei conti;
- le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all'art. 32, comma 1, lett. a), b) e c), del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- i centri di assistenza fiscale per le imprese.

Sono altresì obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte anche altri soggetti quali, ad esempio, gli studi professionali e le società di servizi in cui, rispettivamente, almeno la metà degli associati o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti abilitabili (decreto dirigenziale 18 febbraio 1999).

Gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro nonché gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi possono assolvere all'obbligo di presentazione in via telematica delle dichiarazioni da loro predisposte o ad essi consegnate dal contribuente avvalendosi delle prestazioni delle società che gli ordini, i collegi e le associazioni rappresentative possono costituire per agevolare l'effettuazione di tale adempimento da parte dei loro aderenti.

Le dette società trasmettono le dichiarazioni con il proprio codice di autenticazione fermo restando che l'impegno a trasmetterle è assunto dai singoli aderenti nei confronti dei propri clienti.

Il dichiarante può verificare se l'intermediario al quale si è rivolto ha ottenuto la prescritta abilitazione, consultando il sito Internet del Ministero delle Finanze (indirizzo [www.finanze.it](http://www.finanze.it)) nel quale è riportato l'elenco aggiornato degli utenti abilitati.

Gli intermediari indicati dalla legge hanno la facoltà di trasmettere le dichiarazioni che il contribuente consegna loro già compilate se volontariamente intendono svolgere tale attività di ricezione delle dichiarazioni.

**A partire dall'anno 2001, i contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta anche in forma unificata, ovvero obbligati alla presentazione delle dichiarazioni periodiche IVA nel periodo di imposta cui si riferiscono le dichiarazioni previste dal D.P.R. n. 322 del 1998 sono obbligati alla presentazione telematica di tutte le dichiarazioni di cui al citato D.P.R. n. 322 del 1998, compresa la dichiarazione IVA annuale, direttamente, anche avvalendosi del servizio telematico Internet, ovvero tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione di cui ai commi 2 bis e 3, dell'art. 3 del D.P.R. n. 322 del 1998.**

**Sono, in ogni caso, altresì obbligati alla presentazione in via telematica le società di cui all'art. 87, comma 1, lettere a) e b) del Tuir.**

**Resta pertanto preclusa ai predetti soggetti la possibilità di presentare ad una banca convenzionata o ad una agenzia postale la propria dichiarazione.**

Nel caso in cui si trasmetta direttamente la propria dichiarazione, quest'ultima si considera presentata nel giorno in cui è ricevuta telematicamente dall'amministrazione e a tale data occorre fare riferimento ogni qualvolta una disposizione di legge richiami i termini di presentazione (ad. es. ravvedimento operoso). La prova della presentazione è data dalla comunicazione dell'amministrazione stessa attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata direttamente in via telematica.

Nell'ambito dei gruppi, in cui almeno una società o ente obbligato alla presentazione della dichiarazione in Italia rientra tra i soggetti sopra indicati, la trasmissione telematica delle dichiarazioni dei soggetti appartenenti al gruppo può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo. Si considerano appartenenti al gruppo l'ente (anche non commerciale) o la società (anche di persone) controllante e le società da questo controllate e si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale. Tale disposizione si applica, in ogni caso, alle società e agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87, e del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 173, e alle imprese soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche indicate nell'elenco di cui alla lett. a), del comma 2, dell'art. 38, del predetto D.Lgs. n. 127 del 1991 e nell'elenco di cui alla lett. a) del comma 2, dell'art. 40 del predetto D.Lgs. n. 87 del 1992.

La società del gruppo può effettuare la trasmissione delle dichiarazioni delle sole società che appartengono al gruppo nel momento in cui viene assunto l'impegno a trasmettere la dichiarazione.

È possibile trasmettere, contemporaneamente o in momenti diversi, alcune dichiarazioni direttamente ed altre tramite le società del gruppo o un intermediario.

Le società e gli enti che assolvono all'obbligo di trasmissione in via telematica rivolgendosi ad un intermediario abilitato o ad una società del gruppo non sono tenuti a richiedere l'abilitazione alla trasmissione telematica.

Per incaricare un'altra società del gruppo della trasmissione telematica della propria dichiarazione la società deve consegnare la sua dichiarazione redatta su modello cartaceo e debitamente sottoscritta alla società che si intende incaricare. Se quest'ultima accetta l'incarico, nel riquadro "Presentazione della dichiarazione da parte dell'intermediario" deve essere sottoscritto l'impegno a trasmettere in via telematica la dichiarazione indicando il codice fiscale della società incaricata della trasmissione. La dichiarazione sottoscritta dalla società dichiarante e da quella che si impegna a trasmetterla deve essere conservata da tale ultima società, che è responsabile soltanto della correttezza e tempestiva trasmissione dei dati in essa contenuti. La copia del modello sul quale sono state apposte le firme costituisce l'impegno a trasmettere la dichiarazione in via telematica e deve essere conservata dal dichiarante in quanto prova della avvenuta presentazione della stessa.

## ■ 18. INVIO TELEMATICO DELLA DICHIARAZIONE

L'invio telematico deve essere effettuato, sia da parte degli intermediari che da parte dei contribuenti che lo effettuano direttamente, entro il mese successivo a quello previsto per la presentazione delle dichiarazioni cartacee.

L'intermediario deve rilasciare al contribuente copia della dichiarazione nella quale risulti compilato anche l'apposito riquadro denominato "Presentazione della dichiarazione da parte dell'intermediario".

Tale riquadro, che ha valore di ricevuta, deve essere conservato dal contribuente in quanto costituisce prova della presentazione della dichiarazione all'intermediario.

Nello spazio sovrastante il riquadro occorre indicare la denominazione ovvero la ragione sociale o il cognome e nome del contribuente cui si riferisce la dichiarazione con a fianco il codice fiscale del medesimo.

Nel riquadro devono essere riportati:

- a) il codice fiscale dell'intermediario che effettua la trasmissione telematica e il numero di iscrizione all'albo di appartenenza se trattasi di CAF;
- b) la data di presentazione;
- c) l'impegno dell'intermediario abilitato a trasmettere in via telematica la dichiarazione barrando la prima casella se predisposta dal contribuente ovvero barrando la seconda se predisposta dal soggetto che la trasmette.
- d) la sottoscrizione dell'intermediario.

Una volta effettuato l'invio telematico l'Amministrazione finanziaria attesta la ricezione delle singole dichiarazioni inviate dagli utenti del servizio telematico mediante apposite ricevute trasmesse all'intermediario entro cinque giorni lavorativi dall'invio stesso.

Il contribuente può richiedere dette ricevute:

- all'intermediario al quale si è rivolto;
- agli uffici delle entrate, agli uffici distrettuali delle imposte dirette e agli uffici dell'imposta sul valore aggiunto a partire dal trentesimo giorno lavorativo successivo all'invio della dichiarazione.

## 19. OPERAZIONI ESENTI (Quadro VG - Sezione 3)

### MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL PROSPETTO "C"

Il prospetto può essere utilizzato per il calcolo della percentuale di detrazione (c.d. pro-rata). Ai fini di tale calcolo, il comma 2 dell'articolo 19-bis, sostituendo il quarto comma del previgente art. 19, individua alcune operazioni che non influenzano il calcolo della percentuale di detrazione, che è determinata dal rapporto tra le operazioni che danno diritto a detrazione, effettuate nell'anno (operazioni imponibili ed assimilate ai fini della detrazione), e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti effettuate nell'anno medesimo.

In particolare, per il calcolo della percentuale di detrazione di cui al comma 1 dell'art. 19 bis non si tiene conto delle cessioni di beni ammortizzabili, dei passaggi di cui all'art. 36, ultimo comma, e delle operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lett. a), b), d) e f), delle operazioni esenti di cui all'articolo 10, primo comma, n. 27 quinquies), e, quando non formano oggetto dell'attività propria del soggetto o siano accessorie alle operazioni imponibili, delle altre operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 9) del predetto art. 10. Con riferimento a quest'ultime operazioni è espressamente prevista la indetraibilità dell'imposta per i beni ed i servizi utilizzati esclusivamente per la loro effettuazione, e ciò in ossequio al principio di carattere generale, sancito nel comma 2 dell'articolo 19, che prevede la indetraibilità dell'imposta per i beni e servizi utilizzati in operazioni esenti.

### PROSPETTO C DA UTILIZZARE PER LA COMPILAZIONE DELLA SEZIONE 4 (OPERAZIONI ESENTI)

Calcolo della percentuale di detrazione (Art. 19-bis)		
Ripartire il totale operazioni esenti di cui al rigo VE33:		
1	Ammontare dell'operazioni esenti, escluse quelle di cui ai rigi 2 e 3	.000
2	Ammontare delle operazioni esenti di cui al n. 11 dell'art. 10	.000
3	Ammontare delle operazioni esenti di cui ai numeri da 1 a 9 dell'art. 10 non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili	.000
4	Percentuale di detrazione $\left\{ \begin{array}{l} \text{rigo VE40} + \text{rigo 2} - \text{rigo VE33} \\ \text{rigo VE40} - \text{rigo VA8} - \text{rigo3} \end{array} \right\}$ (arrotondata all'unità più prossima)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %

**AVVERTENZA: i contribuenti per i quali ha avuto effetto, per l'anno 2000, la dispensa di cui all'art. 36-bis dagli obblighi di fatturazione e di registrazione relativamente alle operazioni esenti, non devono compilare il prospetto ma solo indicare il valore "0" (zero) in corrispondenza della percentuale di detrazione al rigo VG34.**

Il totale delle operazioni esenti di cui al rigo **VE33** deve essere ripartito fra i rigi 1, 2 e 3.

Nel **rigo 1** indicare l'ammontare delle operazioni esenti, escluse quelle da indicare nei rigi 2 e 3.

Nel **rigo 2** indicare l'ammontare delle operazioni esenti di cui all'art. 10, n. 11 (cessioni di oro da investimento - vedi Appendice "Operazioni relative all'oro e all'argento").

Le operazioni di cui al rigo 2 vanno escluse dall'ammontare delle operazioni esenti ai fini del calcolo della percentuale di detrazione di cui al rigo 4.

Nel rigo 3 indicare l'ammontare delle operazioni esenti, di cui all'art. 10, numeri da 1 a 9, se non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o sono accessorie ad operazioni imponibili.

Dette operazioni, non vanno computate, ai fini del calcolo del prorata di detraibilità, né tra le operazioni esenti né tra quelle che compongono il volume d'affari.

Al riguardo, si precisa che per attività propria dell'impresa deve intendersi ogni attività compresa nell'ordinario campo di azione dell'impresa, e cioè nell'oggetto proprio ed istituzionale della stessa, con la esclusione di quelle attività che non risultino svolte in via principale, vale a dire come direttamente rivolte al conseguimento delle finalità proprie dell'impresa, ma in via meramente strumentale, accessoria od occasionale (cfr. circolare n. 25 del 3 agosto 1979).

Nel rigo 4 indicare la percentuale di detrazione calcolata con la seguente formula:

$$\frac{\text{rigo VE40} + \text{rigo 2} - \text{rigo VE33}}{\text{rigo VE40} - \text{rigo VA8} - \text{rigo3}} \times 100$$

il risultato deve essere arrotondato all'unità superiore o inferiore a seconda che la parte decimale superi o meno i cinque decimi. Per l'arrotondamento deve farsi riferimento alle prime 3 cifre decimali; ad esempio la percentuale 0,502 si arrotonda a 1, la percentuale 7,500 si arrotonda a 7.

**AVVERTENZA:** le operazioni non soggette all'imposta di cui all'art. 74, primo, ottavo e nono comma, e le operazioni poste in essere all'estero che avrebbero dato, se effettuate in Italia, diritto alla detrazione, rilevano ai fini del calcolo della percentuale di detrazione, per cui devono essere considerate tanto al numeratore che al denominatore della frazione di cui al rigo 4 del prospetto C.

Nella particolare ipotesi in cui nel rigo 4 del prospetto risulti una percentuale negativa, deve essere indicato il valore 0 (zero), mentre se risulta una percentuale superiore a cento deve essere indicato il valore cento.

Inoltre, ai fini del calcolo della predetta percentuale, si precisa che, in caso di cessioni di beni ammortizzabili esenti da IVA, gli importi del rigo VE33 (esposto al numeratore) e del rigo VA8 (esposto al denominatore) devono essere ridotti dell'ammontare delle cessioni di beni ammortizzabili eventualmente in essi compreso.

## ■ 20. OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE ED IMPORTAZIONI (Quadro VA - Sezione 3)

Si forniscono chiarimenti per l'individuazione delle operazioni da indicare nella sezione 3 del Quadro VA.

Vanno compresi nel rigo VA30, relativo alle operazioni intracomunitarie non imponibili:

### colonna 1:

- le cessioni intracomunitarie di cui all'art. 41 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, tra le quali sono comprese:
  - la consegna, da parte del cedente nazionale per conto del proprio acquirente comunitario, di beni in uno Stato membro diverso da quello di appartenenza di quest'ultimo (ipotesi di triangolare promossa da soggetto comunitario);
  - la cessione da parte di un soggetto nazionale che acquista i beni in un altro Stato membro dando incarico al fornitore di consegnarli in un terzo Stato membro al proprio cessionario, ivi designato al pagamento dell'imposta relativa all'operazione (ipotesi di triangolare promossa da soggetto nazionale);
- le cessioni intracomunitarie di prodotti agricoli compresi e non nella tabella A - parte prima, allegata al D.P.R. n.633 del 1972 effettuate dai produttori agricoli rientranti nel particolare regime di cui all'art. 34 dello stesso decreto;
- le cessioni intracomunitarie di beni estratti da un deposito IVA con spedizione verso un altro Stato membro dell'Unione Europea (art. 50-bis, comma 4, lett. f, del D.L. n.331/1993);

### colonna 2:

- i corrispettivi delle prestazioni di servizi di cui all'art. 40, commi 4-bis, 5, 6 e 8, del decreto legge n. 331 del 1993 (prestazioni di servizio relative a beni mobili, comprese le perizie eseguite in Italia, sempre che i beni, a fine lavorazione, siano spediti o trasportati fuori del territorio dello Stato, prestazioni di trasporto intracomunitario e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni accessorie a trasporti intracomunitari e relative prestazioni di intermediazione, altre prestazioni di intermediazione relative a beni mobili), non soggette ad imposta, rese nei confronti di soggetti passivi di altri Stati membri.

Nel rigo VA31, relativo agli acquisti intracomunitari, devono inoltre essere compresi:

- i corrispettivi degli acquisti intracomunitari dei beni di cui all'art. 74, commi 8 e 9, non soggetti all'imposta ai sensi dell'art. 42, comma 1, del D.L. 331/1993;
- i corrispettivi degli acquisti intracomunitari effettuati senza pagamento dell'imposta, con utilizzo del plafond, ai sensi degli articoli 8, 8-bis e 9, richiamati dall'art. 42 comma 1 del D.L. 331/1993;
- i corrispettivi degli acquisti intracomunitari oggettivamente non imponibili, effettuati senza utilizzo del plafond, compresi quelli afferenti i beni destinati ad essere introdotti nei depositi IVA, ai sensi dell'art. 50-bis, comma 4, lettera a) del D.L. n. 331/1993;
- i corrispettivi degli acquisti intracomunitari di pubblicazioni estere, da parte di biblioteche universitarie, non soggetti all'imposta;
- i corrispettivi degli acquisti intracomunitari esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 10, richiamato dall'art. 42, comma 1, del D.L. 331/1993;
- i corrispettivi degli acquisti intracomunitari, al netto dell'IVA, per i quali, ai sensi dell'art. 19-bis1 o di altre disposizioni, non è ammessa la detrazione dell'imposta. In tal caso l'imposta indetraibile non va indicata nella seconda colonna.

Nel rigo VA32, relativo alle importazioni, indicare:

- l'ammontare delle importazioni effettuate senza pagamento dell'imposta, con utilizzo del plafond, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 18 febbraio 1997, n. 28 e degli art. 68 lett. a) e 72 del D.P.R. n. 633/1972;
- l'ammontare delle altre importazioni non soggette all'imposta (art. 68), comprese le operazioni di immissione in libera pratica, con sospensione del pagamento dell'imposta, relative a beni destinati a proseguire verso altro Stato membro dell'Unione europea ovvero le immissioni in libera pratica effettuate senza pagamento del tributo, relative a beni non comunitari destinati a essere introdotti nei depositi IVA;
- l'ammontare delle importazioni non soggette all'imposta effettuate, ai sensi delle disposizioni speciali previste in materia, dai contribuenti terremotati e soggetti assimilati;
- l'ammontare delle importazioni, al netto dell'IVA, per le quali, ai sensi dell'art. 19-bis1 o di altre disposizioni, non è ammessa la detrazione dell'imposta. L'imposta non detraibile non deve essere indicata nella seconda colonna. Per le importazioni, per le quali è prevista la detrazione parziale dell'imposta, va indicato l'intero imponibile nella colonna 1, mentre nella colonna 2 va indicata la sola imposta detraibile;
- l'ammontare delle operazioni concernenti gli acquisti di beni provenienti dalla Repubblica di San Marino.

**AVVERTENZA:** si pone in evidenza che non sono da comprendere nei rigli VA30 e VA31, rispettivamente, le cessioni e gli acquisti di beni rientranti nel regime del margine di cui al D.L. 23 febbraio 1995, n. 41 (per i beni usati ecc.), effettuati con altri operatori della UE, perché sono considerati operazioni interne da assoggettare all'imposta nel Paese in cui risiede il cedente del bene.

## ■ 21. OPERAZIONI RELATIVE ALL'ORO E ALL'ARGENTO

### 1. Generalità

La legge n. 7 del 17/1/2000, in vigore dal 5 febbraio 2000, ha dettato nuove regole in materia di commercio di oro prevedendo un trattamento fiscale diverso a seconda che si commercializzi oro da investimento o oro diverso da quello da investimento (cosiddetto oro industriale) nonché in relazione ai soggetti che intervengono nella transazione.

Si evidenzia inoltre che le operazioni relative all'argento, aventi determinate caratteristiche, seguono lo stesso trattamento fiscale previsto per le operazioni relative all'oro diverso da quello da investimento (si rinvia al successivo paragrafo 8).

### 2. Oro da investimento

#### 2.a. Definizione

L'art. 10, primo comma, n. 11 del DPR n. 633/72, così come modificato dall'art. 3 della predetta legge n. 7/2000, definisce oro da investimento:

- a) l'oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli;
- b) le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell'80 per cento il valore sul mercato libero dell'oro in esso contenuto, incluse nell'elenco predisposto dalla Commissione delle Comunità Europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, serie C, sulla base delle comunicazioni rese dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché le monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non comprese nel suddetto elenco.

#### 2.b. Esenzione

Il predetto art. 10, primo comma, n. 11 del D.P.R. n. 633/72 prevede l'esenzione dell'imposta per le cessioni di oro da investimento, anche sotto forma di titoli, per le operazioni finanziarie previste dall'art. 81, comma 1, lettere c-quater) e c-quinquies), del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, se riferite all'oro da investimento, nonché per le intermediazioni relative alle dette operazioni.

Si ricorda che il citato art. 81, comma 1 del T.U.I.R. prevede:

- **lett. c-quater** "i redditi, diversi da quelli precedentemente indicati, comunque realizzati mediante rapporti da cui deriva il diritto o l'obbligo di cedere od acquistare a termine strumenti finanziari, valute, metalli preziosi o merci ovvero di ricevere o effettuare a termine uno o più pagamenti collegati a tassi di interesse, a quotazioni o valori di strumenti finanziari, di valute estere, di metalli preziosi o di merci e ad ogni altro parametro di natura finanziaria. Agli effetti dell'applicazione della presente lettera sono considerati strumenti finanziari anche i predetti rapporti";
- **lett. c-quinquies** "le plusvalenze ed altri proventi, diversi da quelli precedentemente indicati, realizzati mediante cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto".

In particolare, rientrano nell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto le seguenti operazioni:

- cessioni di oro da investimento, compreso quello rappresentato da certificati in oro, anche non allocato, oppure scambiato su conti metallo;
- "swaps", contratti *future* e *forward*, operazione di pronti contro termine, nonché altri strumenti finanziari che comportano il trasferimento del relativo diritto di proprietà o di credito sull'oro da investimento;
- intermediazioni, comprensive delle prestazioni di mandato e di mediazione, relative alle precedenti operazioni.

Le operazioni in questione, in quanto esenti, vanno evidenziate dai soggetti cedenti nel quadro VE al rigo **VE33** e dai cessionari nel quadro VF al rigo **VF13**, comprendendovi oltre agli acquisti interni anche quelli intracomunitari e le importazioni.

Inoltre le cessioni intracomunitarie, gli acquisti intracomunitari e le importazioni di oro da investimento vanno anche ricomprese rispettivamente nei rigli **VA30**, **VA31** e **VA32**.

#### 2.c. Opzione per la tassazione

I soggetti che producono oro da investimento o che trasformano oro in oro da investimento hanno facoltà di optare per l'applicazione dell'IVA anche solo per singole cessioni. **Tale facoltà, limitatamente alle**

***singole cessioni, è stata estesa anche a coloro che commerciano oro da investimento, a decorrere dal 10 dicembre 2000, in forza dell'art. 42 della legge 21 novembre 2000, n. 342.*** Nel caso di esercizio dell'opzione l'applicazione dell'imposta è a carico del cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato, il quale dovrà adottare il meccanismo del c.d. reverse-charge (vedi par. 4b).

L'opzione pertanto, sia se riferita a singole operazioni che alla globalità delle stesse, può essere esercitata solo in relazione a cessioni effettuate nei confronti di soggetti passivi d'imposta.

Se il cedente ha optato per l'applicazione dell'imposta, analoga facoltà è concessa anche agli intermediari. Si ricorda che i soggetti interessati devono dare comunicazione dell'opzione nell'anno successivo, ai sensi e nei modi di cui al D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, e cioè nella dichiarazione IVA relativa all'anno in cui la scelta è stata operata, mediante la barratura della corrispondente casella nel rigo **VO13** (vedi Appendice alla voce "Opzioni e revoche").

L'opzione ha effetto per almeno tre anni, fino a revoca, qualora sia riferita alla generalità delle operazioni, ai sensi dell'art. 3 del predetto D.P.R. n. 442/97.

Ai fini della compilazione della dichiarazione, le operazioni sull'oro da investimento divenute imponibili per opzione, vanno evidenziate nel rigo **VE35**, insieme a quelle relative all'oro cosiddetto "industriale" e all'argento puro, cui l'imposta si applica con il sistema del reverse-charge.

### 3. Diritto a detrazione

A seguito delle modifiche apportate dall'art. 3 della legge 17 gennaio 2000, n. 7, l'art. 19 del D.P.R. n. 633 del 1972 contiene due distinte disposizioni riguardanti il diritto a detrazione degli operatori del mercato dell'oro.

La prima è recata dal **terzo comma, lett. d) dell'art. 19** citato, in cui si dispone che la regola della non detraibilità, prevista quale principio generale in relazione all'effettuazione di operazioni esenti o comunque non soggette ad imposta, non opera in relazione alle "cessioni di oro di cui all'art. 10, n. 11), effettuate da soggetti che producono oro da investimento o trasformano oro in oro da investimento".

La seconda disposizione è contenuta nel **nuovo comma 5-bis dell'art. 19**, in cui è stabilito che la limitazione al diritto di detrazione non opera per soggetti diversi da quelli di cui alla lett. d) sopra riportata. La deroga contenuta nel citato comma 5-bis opera in relazione alla tipologia di acquisti espressamente previsti dalla disposizione citata e cioè "per gli acquisti, anche intracomunitari, di oro da investimento, per gli acquisti, anche intracomunitari e per le importazioni di oro diverso dall'oro da investimento destinato ad essere trasformato in oro da investimento a cura degli stessi soggetti o per loro conto, nonché per i servizi consistenti in modifiche della forma, del peso o della purezza dell'oro, compreso l'oro da investimento".

I soggetti di cui al citato comma 5-bis devono evidenziare distintamente nella contabilità i sopra elencati acquisti al fine di esercitare il diritto a detrazione.

Detti soggetti devono barrare la casella di cui al rigo **VA7**, al fine di evidenziare lo specifico metodo di determinazione dell'IVA detraibile e indicare il relativo ammontare nel rigo **VG37**.

*Inoltre, i contribuenti che nell'ambito della propria attività rientrano sia nella disciplina di cui all'art. 19, terzo comma, lett. d), che in quella del successivo comma 5-bis, devono provvedere alla contabilizzazione separata delle relative operazioni e sono tenuti a compilare, in sede di presentazione della dichiarazione annuale, due moduli al fine di evidenziare l'IVA ammessa in detrazione distintamente per ciascun regime.*

### 4. Oro diverso da quello da investimento

#### 4.a. Definizione

La seconda tipologia di oro disciplinata dalla legge n.7 del 2000 riguarda l'oro diverso da quello da investimento (c.d. oro industriale), cioè il "materiale d'oro" di qualunque altra forma e purezza ed i prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi.

Rientrano inoltre nella definizione di oro diverso dall'oro da investimento i lingotti e le placchette non aventi i requisiti di peso, forma e purezza per essere considerati oro da investimento.

Nelle ipotesi sopra descritte trattasi di oro destinato ad uso essenzialmente industriale.

#### 4.b. Modalità di applicazione dell'imposta – meccanismo del reverse-charge

Per l'oro diverso dall'oro da investimento le nuove disposizioni stabiliscono l'assoggettamento all'imposta delle relative cessioni con il meccanismo c.d. del reverse-charge.

Tale meccanismo previsto dal nuovo quinto comma dell'art. 17, del D.P.R. n. 633 del 1972, si caratterizza per un'inversione del carico tributario, a seguito del quale il cessionario diventa il debitore dell'imposta in luogo del cedente. Quest'ultimo, pertanto, deve emettere fattura per le cessioni interessate da tale disciplina senza addebito di imposta con l'indicazione "IVA non applicata ai sensi dell'art. 17, quinto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972" ed il cessionario è tenuto ad integrarla con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta.

Ai fini dell'assolvimento dell'IVA il cessionario annota quindi il documento, così integrato, nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi, entro il mese di ricevimento ovvero anche oltre, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento stesso e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento è annotato anche nel registro di cui all'art. 25, al fine di operare la relativa detrazione.

Tali operazioni costituiscono comunque volume d'affari per il soggetto cedente.

Il meccanismo del reverse-charge si applica se effettuato, nei confronti dei soggetti passivi d'imposta nel

territorio dello Stato, oltre che alle cessioni del cosiddetto oro industriale, come sopra definito, anche alle cessioni di oro da investimento imponibili per opzione, nonché alle cessioni di argento puro, per il quale si fa rinvio al par. 8.

Per quanto concerne le modalità di compilazione della dichiarazione IVA annuale i soggetti che hanno effettuato acquisti di oro all'interno dello Stato con il predetto meccanismo (o che hanno realizzato acquisti intracomunitari di oro industriale e di argento puro) devono indicare l'imponibile e l'imposta relativi nel rigo **VA6**.

Si ricorda inoltre che nel rigo **VA30 campo 1** vanno comprese anche le cessioni intracomunitarie di oro industriale e di argento puro, mentre nei rigi **VA31** e **VA32** vanno computati rispettivamente gli acquisti intracomunitari e le importazioni dei medesimi beni.

L'ammontare dei suddetti acquisti deve essere riportato anche nel quadro VF in corrispondenza della relativa aliquota. L'imposta a debito relativa alle medesime operazioni risultante dal registro delle fatture (art. 23) e dei corrispettivi (art. 24), non deve essere compresa nel quadro VE, ma direttamente nel rigo **VL3**.

Si precisa inoltre che le cessioni di oro industriale, se effettuate nei confronti di privati consumatori, sono imponibili secondo le regole ordinarie dell'imposta (con addebito dell'IVA da parte dei cedenti).

## 5. Rimborso dell'imposta

Al fine di chiedere, in tutto o in parte, il rimborso dell'eccedenza detraibile i contribuenti legittimati devono includere nel computo di cui all'art. 30, terzo comma, lett.a), del D.P.R. n. 633 del 1972, così come integrato dalla legge n. 7/2000, le operazioni relative alle cessioni di oro da investimento, imponibili per opzione, nonché quelle relative all'oro industriale e all'argento puro, effettuate a norma dell'art. 17, comma quinto.

Si precisa che ai fini del calcolo dell'aliquota media di cui alla citata lettera a), le suddette operazioni sono da considerarsi ad aliquota zero.

Si ricorda che i contribuenti che effettuano cessioni intracomunitarie di oro e argento puro devono ricomprendere le dette operazioni nel calcolo di cui alla lett. b), del citato articolo 30, terzo comma.

## 6. Importazioni di oro

Nel caso di importazioni concernenti oro da investimento, ai fini dell'esenzione da IVA, l'operatore deve presentare in dogana una dichiarazione attestante che l'oro importato possiede tutti i requisiti di forma, peso e purezza, previsti dalla legge.

Per quanto riguarda, invece, le importazioni di oro diverso dall'oro da investimento effettuate da soggetti passivi residenti nel territorio nazionale, l'imposta, pur essendo accertata e liquidata nella dichiarazione doganale, è materialmente assolta in un momento successivo, in maniera analoga a quella prevista per le cessioni interne (art. 70, ultimo comma).

In sostanza, in tale ipotesi l'assolvimento del tributo avviene mediante annotazione del documento doganale, rispettivamente, nel registro delle fatture o dei corrispettivi, con riferimento al mese di rilascio del documento medesimo, e nel registro degli acquisti agli effetti della detrazione.

"La modalità in parola comporta, come per le importazioni di oro da investimento, l'allegazione da parte di detti soggetti passivi, a corredo della dichiarazione doganale, di un'attestazione resa su propria carta intestata nella quale risulti espressamente specificato il titolo per il quale si rende operante la norma invocata." (circolare 15 febbraio 2000, n. 24/D).

Le importazioni di oro da investimento vanno indicate nel rigo **VF13**, mentre le importazioni di oro cosiddetto "industriale" vanno evidenziate nel rigo **VF9**, nonché nel rigo **VA6**.

Si precisa inoltre che le dette importazioni, sia di oro industriale che di investimento e di argento puro, vanno comprese anche nel rigo **VA32**.

## 7. Operazioni relative all'oro effettuate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi

L'art. 4, quinto comma, prevede che le operazioni relative all'oro e alle valute estere non sono considerate commerciali limitatamente a quelle effettuate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi; trattasi pertanto di operazioni per le quali permane l'esclusione dall'imposta, mentre le analoghe operazioni effettuate dalle banche agenti rientrano ora nel campo di applicazione dell'IVA.

## 8. Operazioni relative all'argento

Ai sensi dell'art. 3, comma 10, della legge n. 7 del 2000, l'argento in lingotti o grani di purezza pari o superiore a 900 millesimi (c.d. argento puro) segue la disciplina di cui agli artt. 17, quinto comma e 70, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, come modificati dalla predetta legge.

Ne consegue che l'argento rispondente a tale definizione segue lo stesso trattamento fiscale previsto per l'oro cosiddetto "industriale", pertanto l'imposta è applicata tramite il meccanismo denominato *reverse-charge* e le importazioni seguono la disciplina illustrata al punto 6. Si rinvia quindi alle istruzioni già dettate per l'oro industriale anche per quanto riguarda la compilazione del modello di dichiarazione annuale.

Allo stesso modo le cessioni relative all'argento puro rientrano nel computo dell'aliquota media, al fine del rimborso di cui all'art. 30, terzo comma, lett. a).

## 9. Adempimenti degli odontotecnici e di altri operatori sanitari

Per effetto dalla L. 17 gennaio 2000, n. 7 che ha disciplinato le operazioni relative all'oro e all'argento i soggetti esercenti professioni e arti sanitarie ed in particolare gli odontotecnici ed i dentisti che effettuano esclusivamente operazioni esenti dall'IVA di cui all'art. 10, n. 18 del D.P.R. n. 633/72, sono obbligati, a partire dalla dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2000, alla presentazione della dichiarazione annuale IVA qualora abbiano effettuato nell'anno d'imposta acquisti di oro e argento ai sensi dell'art. 17, quinto comma, con applicazione del meccanismo del c.d. *reverse-charge*.

In relazione agli adempimenti contabili si sintetizzano le semplificazioni previste, per tale categoria di contribuenti, dal D.P.R. n. 315 del 27 settembre 2000 pubblicata nella G.U. del 2 novembre 2000, n. 256, in vigore dal 17 novembre 2000:

- facoltà di effettuare liquidazioni e versamenti dell'IVA relativamente ad ogni trimestre senza obbligo di comunicazione dell'opzione e senza applicazione degli interessi;
- esonero dalla presentazione delle dichiarazioni periodiche.

Per ulteriori chiarimenti si fa rinvio alla *circolare n. 216 del 27 novembre 2000*.

## ■ 22. OPZIONI E REVOCHE (Quadro VO)

Il D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, contenente il Regolamento per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di IVA e di imposte dirette, ha stabilito che la validità delle opzioni e delle revoche deriva dal comportamento concreto del contribuente che, con atti conclusivi e con la tenuta della contabilità in conformità alle disposizioni prescelte, di fatto, ha inteso optare o revocare un regime di determinazione dell'imposta o un regime contabile diverso da quello naturale.

Resta fermo l'obbligo di comunicare la scelta effettuata nell'anno successivo mediante la barratura della casella corrispondente nella dichiarazione annuale IVA relativa all'anno in cui la scelta è stata operata.

Con la *circolare n. 209/E del 27 agosto 1998* sono stati forniti chiarimenti in merito alla disciplina delle opzioni recata dal citato regolamento n. 442 del 1997. In particolare è stato chiarito che l'art. 1, comma 1, del citato regolamento consente la possibilità di revocare l'opzione già comunicata, qualora intervengano nuove disposizioni normative. Pertanto, nel quadro VO deve essere comunicata la scelta esercitata in forza delle modifiche normative intervenute e non la revoca della precedente opzione già comunicata. Nessuna variazione subiscono, invece, i termini minimi di validità delle opzioni, previsti dall'articolo 3 del menzionato regolamento n. 442/1997 e quelli più ampi previsti dalle specifiche disposizioni normative; tali termini decorrono, in ogni caso, dal 1° gennaio dell'anno d'imposta in cui la scelta è stata operata.

Si fa presente che la scelta effettuata vincola, di norma, il contribuente almeno per un triennio, nel caso di adozione di diverse modalità di determinazione dell'imposta e, per un anno, nel caso di regimi contabili. Restano salvi i termini più ampi previsti da altre disposizioni normative concernenti la determinazione dell'imposta. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime prescelto, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, finché permane la concreta applicazione della scelta operata senza che sia necessario barrare nuovamente la corrispondente casella.

## ■ 23. PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI: Codice di attività (Rigo VA2)

Le attività svolte dalla Pubblica Amministrazione (Enti pubblici territoriali, Organi dello Stato ecc...) sono contraddistinte dal codice attività 75.11.1.

Si verifica, a volte, un'errata indicazione del codice attività da parte di alcuni dei predetti enti, nei casi in cui gli stessi gestiscano, oltre quella istituzionale, più attività commerciali o agricole con contabilità separata. In tal caso si precisa che l'ente deve presentare tanti moduli quante sono le contabilità gestite separatamente. Sul primo di detti moduli occorre indicare il codice attività 75.11.1 (che individua l'attività istituzionale della Pubblica Amministrazione), mentre su quelli successivi il codice dell'attività prevalente cui il modulo stesso si riferisce.

## ■ 24. RETTIFICHE DELLA DETRAZIONE (ART. 19-BIS2) (Quadro VG - Rigo VG70)

Al fine di facilitare il calcolo dell'importo complessivo delle rettifiche da indicare nel rigo **VG70**, è stato predisposto il prospetto E.

È stato predisposto un apposito rigo per ogni tipologia di rettifica disciplinata dall'art. 19-bis2.

**PROSPETTO E**  
**RETTIFICA DELLA DETRAZIONE (ART. 19 BIS-2)**

<b>1</b>	Rettifica per variazioni dell'utilizzo di beni non ammortizzabili (comma 1)	.000
<b>2</b>	Rettifica per variazione dell'utilizzo di beni ammortizzabili (comma 2)	.000
<b>3</b>	Rettifica per mutamenti nel regime fiscale (comma 3)	.000
<b>4</b>	Rettifica per variazione del pro-rata (comma 4)	.000
<b>5</b>	Totale delle rettifiche (somma dei rigi da 1 a 4) da riportare al rigo VG70	.000

**Rigo 1**, rettifica per i beni non ammortizzabili e i servizi qualora gli stessi siano utilizzati per effettuare operazioni che danno diritto a detrazione in misura diversa da quella inizialmente operata. Per determinare la misura della rettifica occorre fare riferimento all'ammontare della detrazione operata in via presuntiva all'atto dell'acquisto e di quella spettante nel momento del loro primo utilizzo. Qualora il loro primo utilizzo avvenga nel corso dell'anno di acquisto la rettifica non deve essere compresa in tale campo in quanto nella dichiarazione viene contabilizzato l'importo detraibile determinato in base all'effettivo primo utilizzo. Ovviamente quando il primo utilizzo avviene negli anni successivi a quello di acquisto occorre effettuare la rettifica.

**Rigo 2**, rettifica per i beni ammortizzabili in rapporto al diverso utilizzo che si verifica nell'anno della loro entrata in funzione, ovvero nei 4 anni successivi; la rettifica è calcolata con riferimento a tanti quinti dell'imposta quanti sono gli anni mancanti al compimento del quinquennio. Si sottolinea che nel caso in cui la rettifica fosse stata già iniziata negli anni precedenti in base alle disposizioni del previgente art. 19-bis, non più in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1998, la rettifica deve proseguire secondo le precedenti modalità.

**Rigo 3**, rettifica per mutamenti di regime fiscale

Qualora mutamenti nel regime fiscale delle operazioni attive, nel regime di detrazione dell'imposta sugli acquisti o nell'attività comportino la detrazione dell'imposta in misura diversa da quella già operata, deve essere effettuata una rettifica limitatamente ai beni ed ai servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati e, per i beni ammortizzabili, se non sono trascorsi quattro anni da quello della loro entrata in funzione.

In tale ipotesi rientrano i seguenti casi:

- mutamento del regime fiscale applicabile alle operazioni attive poste in essere dall'assoggettato, tale da avere riflessi sull'entità della detrazione spettante (ad esempio, passaggio, a seguito di modifiche legislative, da un regime di totale esenzione ad un regime di totale imponibilità o viceversa o a seguito dell'opzione per la separazione delle attività ex art. 36);
- adozione o abbandono – per opzione o in forza di legge – di un regime speciale che ha alla base un sistema forfettario per la detrazione dell'imposta a monte, come ad esempio, si verifica nei settori dell'agricoltura, dello spettacolo, ecc.;
- mutamenti nell'attività esercitata dal contribuente, ai quali si accompagna una modifica del diritto alla detrazione.

**Rigo 4**, rettifica per variazione del pro-rata.

La detrazione dell'imposta relativa all'acquisto di beni ammortizzabili, nonché delle prestazioni di servizio relative alla trasformazione, al riattamento o alla ristrutturazione dei beni stessi, operata ai sensi dell'art. 19, comma 5, è altresì soggetta a rettifica, in ciascuno dei quattro anni successivi a quello della loro entrata in funzione, in caso di variazione della percentuale di detrazione superiore a dieci punti. La rettifica si effettua aumentando o diminuendo l'imposta annuale in ragione di un quinto della differenza tra l'ammontare della detrazione operata e quello corrispondente alla percentuale di detrazione dell'anno di competenza. Se l'anno o gli anni di acquisto o di produzione del bene ammortizzabile non coincidono con quello della sua entrata in funzione, la prima rettifica deve essere comunque eseguita, per tutta l'imposta relativa al bene, in base alla percentuale di detrazione definitiva di quest'ultimo anno anche se lo scostamento non è superiore ai dieci punti. Oltre che nell'ipotesi da ultimo descritta, la rettifica può essere eseguita anche se la variazione della percentuale di detrazione non è superiore a dieci punti a condizione che il soggetto passivo adotti lo stesso criterio per almeno cinque anni consecutivi. In quest'ultimo caso, tale scelta deve essere comunicata barrando la casella in corrispondenza del rigo VO1. Nel caso di cessione di beni ammortizzabili prima della scadenza del periodo nel quale devono essere effettuate le rettifiche, questa va operata in unica soluzione per gli anni mancanti al compimento del periodo, considerando la percentuale di detrazione pari al 100% se la cessione è soggetta ad imposta. In tali ipotesi, comunque, l'imposta suscettibile di recupero da parte del contribuente non può superare l'ammontare dell'imposta dovuta sulla cessione del bene ammortizzabile.

**Rigo 5**, totale delle rettifiche; deve essere riportata la somma degli importi indicati nei righe da 1 a 4. Tale dato deve essere poi riportato nel rigo VG70.

## ■ 25. ROTTAMI (Rigo VO7)

Si ricorda che la disciplina IVA per il commercio dei rottami e degli altri materiali di recupero, prevista dall'art. 74, commi 8, 9, 10 e 11 è stata modificata dall'art. 21, comma 16 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dall'art. 1, comma 1, lettera g), n. 2, del decreto legislativo n. 56/1998 nonché dall'art. 41 della legge 21 novembre 2000, n. 342.

Si precisa che per effetto della disposizione contenuta nella lettera c-bis) dell'art. 68 del D.P.R. n. 633/72, introdotta dall'art. 41, comma 1, lettera b) della citata legge n. 342, le importazioni di rottami, cascami ed altri materiali di recupero, indicati ai commi 8 e 9 dell'art. 74 dello stesso D.P.R. n. 633/72, sono state dichiarate non soggette ad IVA, analogamente a quanto già previsto per le cessioni all'interno dello Stato e per le cessioni intracomunitarie. **La suddetta disposizione ha effetto a decorrere dal 10 dicembre 2000, data di entrata in vigore della citata normativa.**

Si avverte che i raccoglitori e i rivenditori dei beni sopra indicati, che hanno esercitato l'opzione per l'anno 2001, debbono presentare, entro il termine di presentazione della presente dichiarazione, una garanzia, nelle forme previste dall'art. 38-bis, 1° comma, pari all'importo derivante dall'applicazione dell'aliquota IVA ordinaria sull'ammontare di 2 miliardi di lire.

Per quanto concerne gli schemi di garanzia da utilizzare, vedasi la R.M. n. 100 del 3 agosto 1998, del-

la Direzione Centrale per la Riscossione. Per ulteriori approfondimenti vedasi la *Circolare n. 165/E del 2 agosto 1999*.

## ■ 26. SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE

### Prospetti società controllante

La società controllante è tenuta a presentare due prospetti riepilogativi del gruppo:

- prospetto riepilogativo IVA 26PR/2001, i cui dati sono riportati all'interno della dichiarazione annuale IVA, da presentare da parte dell'ente o società controllante;
- prospetto delle liquidazioni periodiche Mod. IVA 26LP/2001 che deve essere presentato, nel periodo previsto per la presentazione della dichiarazione IVA in via autonoma (cioè, dal 1° febbraio al 31 maggio 2001), al concessionario competente, allegando copia del Prospetto IVA 26PR/2001. Inoltre, si precisa che la controllante deve allegare al suddetto modello IVA 26LP le garanzie prestate dalle singole società partecipanti alla liquidazione di gruppo (per i rispettivi crediti compensati) e la garanzia prestata per l'eventuale eccedenza di credito di gruppo compensata.

*Si avverte che le istruzioni per la compilazione del modello IVA 26LP/2001, prospetto delle liquidazioni periodiche, nel quale vengono riepilogate le liquidazioni periodiche della società controllante e delle società controllate che hanno partecipato alla compensazione dei debiti e dei crediti IVA, vengono fornite nell'ambito delle istruzioni per la compilazione del modello medesimo.*

Si rammenta che per le società o gruppi societari il cui bilancio consolidato esprima un patrimonio netto superiore a lire 500 miliardi, la garanzia può essere prestata mediante diretta assunzione, da parte della società capogruppo o controllante, dell'obbligo di restituire all'Amministrazione Finanziaria la somma da rimborsare (Circolare 22 giugno 1998, n. 164).

Inoltre, possono beneficiare dell'esonerazione dalla prestazione della garanzia, qualora ricorrano le condizioni di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 38-bis del DPR 633/72 (Circolare 4 marzo 1999, n. 54), i soggetti che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 30, comma 3, lett. a), b) e d) del D.P.R. 633/72:

- a) aliquota media sugli acquisti e importazioni, superiore a quella mediamente applicata a tutte le operazioni effettuate, maggiorata del 10%;
- b) operazioni non imponibili il cui ammontare è superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni attive effettuate;
- d) prevalenza delle operazioni non soggette all'imposta per carenza del requisito di territorialità ai sensi dell'art. 7.

Invece, nel caso in cui l'ente o la società controllante sia tenuto a presentare direttamente la dichiarazione in via telematica e non si avvalga, a tal fine, né di un intermediario né di una società del gruppo, la dichiarazione IVA propria va presentata in via telematica entro il 30 giugno 2001 ed entro la stessa data possono essere presentati al Concessionario il suddetto modello IVA 26LP/2001 con tutti gli allegati sopra elencati. Come è già stato evidenziato nel paragrafo 1.1, le società che per l'anno 2000 hanno partecipato alla procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo devono presentare la dichiarazione annuale IVA in via autonoma e non devono, quindi, comprendere tale dichiarazione in quella unificata (nel caso in cui siano tenute alla presentazione del Mod. UNICO per altre dichiarazioni). Peraltro, la dichiarazione IVA deve essere autonomamente presentata anche nel caso in cui una società sia uscita dal gruppo nel corso dell'anno 2000. Si ricorda inoltre che non sono ammessi alla compensazione di cui al D.Lgs. n. 241 del 1997 i crediti e debiti IVA trasferiti all'ente o società controllante dalle società che partecipano alla liquidazione IVA di gruppo ai sensi dell'art. 73, u. c. (art. 8 D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542).

Sono invece ammessi alla suddetta compensazione i crediti e i debiti IVA risultanti dal prospetto riepilogativo (prospetto IVA 26PR) della dichiarazione di gruppo compilato dall'ente o società controllante.

Si ricorda infatti, come precisato nella Risoluzione ministeriale n. 626305 del 20 dicembre 1989, che, in caso di compensazione parziale dei crediti trasferiti dalle singole società, è compito dell'ente o società controllante attestare la specifica imputazione alle società del gruppo dell'eccedenza di credito effettivamente compensata. Tale attestazione doveva in passato essere allegata alle dichiarazioni annuali delle singole società controllate, nella vigente modulistica, atteso il processo di semplificazione in atto e la nuova procedura di trasmissione telematica delle dichiarazioni, l'adempimento dell'allegazione è stato di fatto sostituito con le indicazioni richieste nella dichiarazione della società controllante, nella citata colonna 5 del quadro VS del prospetto riepilogativo 26/PR, relativo appunto alle eccedenze di credito compensate da ogni singola società. Si ricorda inoltre che ai fini della determinazione dell'importo delle eccedenze di credito complessivamente compensate dalle società nell'ambito del gruppo – e per il quale devono essere prestate le garanzie previste dall'art. 6, comma 3, del D.M. 13 dicembre 1979 da parte delle singole società i cui crediti sono stati compensati – occorre fare riferimento all'ammontare complessivo delle eccedenze di debito trasferite dalle altre società appartenenti allo stesso gruppo, ridotto dell'ammontare dei versamenti d'imposta effettuati dall'ente o società controllante nel corso dell'anno.

I dati del **prospetto riepilogativo IVA 26PR/2001** sono contenuti all'interno della dichiarazione annuale IVA da presentare da parte dell'ente o società controllante. In particolare:

- il **quadro VS** contiene l'elenco di tutte le società (compresa la stessa controllante), che hanno partecipato nell'anno alla procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo; per ciascuna di esse occorre indicare, l'importo richiesto a rimborso (nell'ambito del rimborso complessivo richiesto dal gruppo), il relativo presupposto, nonché l'ammontare dell'eccedenza di credito compensata con debiti trasferiti da altre società del gruppo.

- Nella sezione 3 del quadro VS (precedente quadro VT del modello IVA 26PR/2000) occorre indicare l'eccedenza di credito del gruppo riportata dall'anno precedente, utilizzata nel corso dell'anno 2000, per compensare debiti trasferiti dalle singole società del gruppo;
- nel **quadro VV** sono indicate le liquidazioni periodiche del gruppo;
  - nel **quadro VW** sono indicati i dati relativi alla liquidazione dell'imposta annuale di gruppo;
  - nel **quadro VY** sono indicati i dati relativi all'IVA da versare o al credito d'imposta di gruppo;
  - nel **quadro VZ** occorre indicare i dati relativi alle eccedenze detraibili di gruppo dei due anni precedenti, al fine del rimborso di gruppo (eventuale) della minore eccedenza detraibile del triennio.

### Causale di rimborso

Il codice della causale di rimborso deve essere desunto dalla Tabella sotto riportata e va indicato, per ogni società controllata per la quale viene richiesto il rimborso di gruppo, nel Quadro VS - colonna 4 - del Prospetto IVA 26 PR da compilare da parte della società controllante.

Tabella delle causali di rimborso	
1	Cessazione dell'attività
2	Art. 30, c. 3, lett. a) - Aliquota media
3	Art. 30, c. 3, lett. b) - Effettuazione operazioni non imponibili
4	Art. 30, c. 3, lett. c) - Beni ammortizzabili nonché studi e ricerche
5	Art. 30, c. 3, lett. d) - Prevalenza di operazioni non soggette all'imposta (art. 7)
6	Art. 30, c. 3, lett. e) - Condizione art. 17, 2° comma
7	Art. 34, comma 9 - Esportazioni e altre operazioni non imponibili

## ■ 27. SOGGETTI COLPITI DA EVENTI ECCEZIONALI (Compilazione del rigo VA40 e del quadro VH)

### Modalità di compilazione del rigo VA40

Tabella degli Eventi eccezionali	
	<b>Vittime di richieste estorsive e dell'usura</b>
<b>1</b>	L'articolo 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, con conseguente ripercussione anche sul termine di presentazione della dichiarazione annuale.
	<b>Piccole e medie imprese creditrici del soppresso EFIM</b>
<b>2</b>	Art. 1 D.L. 23 dicembre 1993, n.532 e art. 6 D.L. 2 ottobre 1995, n. 415, convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 1995, n. 507. Il versamento delle imposte sospese, da parte delle imprese ai sensi dell'art.1 del citato D.L. n. 532 del 1993, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data in cui, per effetto di pagamenti definitivi, totali o parziali, da parte degli enti debitori, comprese le imprese poste in liquidazione coatta amministrativa, viene ad esaurirsi il credito vantato.
	<b>Soggetti che hanno subito danni a seguito della chiusura del traforo del Monte Bianco</b>
<b>3</b>	I termini fiscali e previdenziali sono stati sospesi a decorrere dal 17 maggio 1999 fino al 31 dicembre 2000 dall'Ordinanza n. 3058 del 21 aprile 2000 (G.U. n. 105 dell'8 maggio 2000).
	<b>Soggetti colpiti dagli eventi alluvionali che hanno interessato il territorio della provincia di Cagliari nel periodo dal 12 al 13 novembre 1999</b>
<b>4</b>	I termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria sono stati sospesi a decorrere dal 12 dicembre 1999 e fino al 31 dicembre 2000 dall'Ordinanza n. 3024 del 30 novembre 1999 (G.U. n. 290 dell'11 dicembre 1999).
	<b>Soggetti colpiti dagli eventi meteorici che hanno interessato i territori della regione Campania nei giorni 14, 15 e 16 dicembre 1999</b>
<b>5</b>	I termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria già sospesi a decorrere dal 14, 15 e 16 dicembre 1999 fino al 30 giugno 2000 dall'Ordinanza n. 3036 del 9 febbraio 2000 (G.U. n. 37 del 15 febbraio 2000), sono stati ulteriormente sospesi fino al 30 giugno 2001 dall'Ordinanza n. 3061 del 30 giugno 2000 (G.U. n. 156 del 6 luglio 2000).
	<b>Soggetti con domicilio fiscale nei delle regioni Piemonte e Valle d'Aosta e della provincia di Savona interessati dagli eventi calamitosi verificatisi dal 13 ottobre 2000</b>
<b>6</b>	I termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria, già sospesi a decorrere da 13 ottobre 2000 fino al 31 ottobre 2000 dal decreto 17 ottobre 2000 (G.U. n. 244 del 18 ottobre 2000), sono stati ulteriormente sospesi fino al 21 novembre 2000 dall'art. 2, comma 1, del decreto 16 novembre 2000 (G.U. n. 274 del 23 novembre 2000).

(segue)

<b>7</b>	<p><b>Soggetti con domicilio fiscale nei territori delle regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto che hanno subito danni a seguito del verificarsi degli eventi alluvionali dei mesi di settembre ed ottobre 2000</b></p> <p>I termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria sono stati sospesi a decorrere dal 13 ottobre 2000 fino al 16 dicembre 2000 dall'art. 1 del decreto 16 novembre 2000 (G.U. n. 274 del 23 novembre 2000).</p>
<b>8</b>	<p><b>Soggetti con domicilio fiscale nei territori delle regioni Friuli Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Emilia Romagna, Piemonte, Lombardia, Veneto e Puglia e della provincia autonoma di Trento che hanno subito danni a seguito del verificarsi degli eventi alluvionali e dei dissesti idrogeologici del mese di novembre 2000</b></p> <p>I termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria sono stati sospesi a decorrere dal 16 novembre 2000 fino al 16 dicembre 2000 dal decreto 29 novembre 2000 (G.U. n. 290 del 13 dicembre 2000).</p>
<b>9</b>	<p><b>Altri eventi eccezionali non previsti nei codici precedenti</b></p> <p>Nell'ipotesi in cui il soggetto abbia usufruito di agevolazioni previste con disposizioni normative successive alla pubblicazione del presente decreto dovrà indicare nell'apposita casella il numero 9.</p>

### Modalità di compilazione del quadro VH

I soggetti che hanno fruito di particolari agevolazioni (sospensione dei termini di adempimenti e versamenti d'imposta) per effetto del verificarsi di eventi eccezionali (vedi l'apposita Tabella) devono comunque indicare nel quadro VH, in corrispondenza dei singoli periodi (mesi o trimestri), gli importi a debito risultanti dalle liquidazioni periodiche.

Anche nell'ipotesi in cui il contribuente intenda fruire della rateizzazione dei versamenti (con maggiorazione degli interessi) prevista da specifiche disposizioni normative, devono essere compilati i rigi del quadro VH con i dati delle rate eventualmente già versate al momento della presentazione della dichiarazione.

Inoltre, al fine della quadratura dei dati, deve essere indicato nel rigo **VL29** l'importo dei versamenti periodici dovuti, anche se non versati per effetto della sospensione.

## ■ 28. VERSAMENTI E RATEIZZAZIONE

L'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere versata entro il 16 marzo di ciascun anno. Per i soggetti tenuti alla dichiarazione unificata, il versamento può tuttavia essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base a detta dichiarazione unificata, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse, per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo.

Si ricorda che se il termine di pagamento cade di sabato o in un giorno festivo, il termine di versamento è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

Si ricorda, altresì, che l'importo minimo da versare è di lire 2.000 (pari a 1,03 Euro).

I contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a saldo della dichiarazione annuale anche nell'ipotesi di dichiarazione unificata con inizio della rateizzazione a partire dal 16 marzo.

Il numero delle rate, di pari importo, deve corrispondere a quello indicato nel modello di dichiarazione al rigo **VX1, colonna 2**.

La prima rata deve essere versata entro il termine previsto per il versamento dell'IVA in unica soluzione; le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza e in ogni caso l'ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre.

Sull'importo di dette rate è dovuto l'interesse fisso di rateazione pari all'0,50% mensile, pertanto: la seconda rata deve essere aumentata dello 0,50% a prescindere dal giorno in cui si esegue il versamento nel periodo compreso dal 17 marzo al 16 aprile;

la terza rata deve essere aumentata dell'1%, a prescindere dal giorno in cui si esegue il versamento nel periodo compreso dal 17 aprile al 16 maggio, e così via.

Per la determinazione degli importi relativi alle singole rate che devono essere versati dai contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata che intendono usufruire del differimento previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 542/99, si fa rinvio alle istruzioni in materia di versamenti e rateizzazioni contenute nei modelli UNICO 2001.